

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

Sezione penale assegnanda

Ricorso per cassazione proposto da:

TOSTI Luigi, nato a Cingoli il 3.8.1948, res. a Rimini, Via Bastioni Orientali n. 38,

IMPUTATO

difeso da:

1. - **Avv. PIERDOMINICI FABIO** del foro di Camerino, **Via Farnese n. 75, 62032 CAMERINO**, tel. 0737 - 630126, **di fiducia**;

2. - **Avv. VISCONTI DARIO** del foro dell'Aquila, **Via XX Settembre n. 19, 67100 L'AQUILA**, tel. 0862 - 419442, **di fiducia**;

avverso

la **sentenza della Corte di Appello dell'Aquila n. 735/2007 del 23.5.2007, depositata il 18.7.2007 (N. 1118/2006 R.G.C.)**, nonché contro tutte le ordinanze collegiali dibattimentali di rigetto delle questioni preliminari e delle istanze istruttorie.

F A T T O

I fatti, ridotti alla loro sintesi più essenziale, sono questi.

Nell'ottobre del 2003 alcuni avvocati del foro di Camerino si lamentano col sottoscritto ricorrente, magistrato presso il Tribunale di Camerino, dell'improvvisa comparsa, nell'aula dove sto tenendo le udienze civili, di un vistoso crocifisso che, a loro giudizio, è stato apposto per reazione contro il provvedimento col quale il giudice dell'Aquila dott. Mario Montanaro, alcuni giorni prima, aveva ordinato la rimozione dei crocifissi dalle scuole di Ofena in ossequio al principio supremo di laicità. Tenuto conto delle deliranti reazioni che l'ordinanza del dott. Montanaro aveva effettivamente innescato -anche ad alti livelli istituzionali- condivido appieno queste lamentele e, pertanto, stacco dalla parete il crocifisso e lo adagio sul carrello dei fascicoli.

Il Cancelliere che mi assiste in udienza, di fede cattolica, lo riappone poco dopo alla parete, giustificando il suo gesto col fatto che a suo dire "*esisteva una legge che prevedeva la presenza obbligatoria dei crocifissi in aula*": a nulla vale che io obietti che non tutti sono cattolici e che tutti i cittadini sono eguali ed hanno pari dignità e diritti, senza distinzione di religione. Sono costretto a chiedere l'intervento del Presidente del Tribunale ma questi, di fede cattolica, condivide il gesto del Cancelliere.

Nei giorni successivi, dopo aver accertato che l'ostensione dei crocifissi nelle aule di giustizia è in realtà imposta da una semplice circolare dell'Era fascista, che la IV Sezione della Cassazione penale ha espressamente ritenuto abrogata ex art. 15 disp. prel. cod. civ. perché incompatibile col principio supremo di laicità (sent. 1.3.2000 n. 4273, imp. Montagnana) e perché lesiva del diritto di libertà religiosa e di eguaglianza religiosa, inoltro al Ministro di Giustizia ed al Presidente del Tribunale una motivatissima richiesta di rimozione dei crocifissi da tutte le aule di giustizia.

Nessuna risposta perviene da parte del Ministro. Il Presidente del Tribunale, di fede cattolica, respinge la mia richiesta affermando che *“la circolare deve ritenersi ancora in vigore in quanto non espressamente abrogata”*: non fornisce la benché minima giustificazione delle motivazioni che lo portano a dissentire apertamente dalla Cassazione.

Successivamente, dopo averlo preannunciato, espongo nelle aule di udienza il simbolo dell’U.A.A.R. (Unione Atei ed Agnostici Razionalisti), rivendicando in tal modo gli stessi diritti di eguaglianza e di libertà religiosa accordati dal Ministro di Giustizia ai seguaci della fede cattolica: i simboli vengono però immediatamente rimossi, “sequestrati” e “custoditi in cassaforte” come se si trattasse di “corpi di reato”.

Il Ministro di Giustizia, per ritorsione, dispone un paio di ispezioni intimidatorie per valutare se sussistono gli estremi per trasferirmi d’ufficio da Camerino e/o per promuovere un’azione disciplinare. Sono costretto a recarmi a Roma, dove vengo messo sotto torchio da un ispettore ministeriale che mi inquisisce per conoscere i minimi particolari relativi al **distacco “sacrilego” del crocifisso dalla parete**: mi si chiede persino di dichiarare se sono o meno ateo.

Propongo allora, nell’aprile 2004, ricorso al TAR delle Marche. L’Avvocatura di Stato resiste nel giudizio amministrativo affermando che la circolare del Ministro fascista del 1926 non è stata abrogata in modo esplicito e che, per altro verso, *“l’ostensione dei crocifissi nelle aule giudiziarie è un atto di “professione di fede” da parte dello Stato italiano (“laico”: n.d.r.), come tale del tutto legittimo ai sensi dell’art. 19 della Costituzione.”*

Propongo allora istanza cautelare per la rimozione in via di urgenza dei crocefissi, rappresentando in modo esplicito che in caso di diniego sarei stato costretto a fare quello che, solo per senso civico, mi ero sino ad allora astenuto dal fare, cioè rifiutarmi di tenere le udienze per rispettare il mio obbligo costituzionale di imparzialità e per tutelare i miei diritti costituzionali all’eguaglianza ed alla libertà religiosa: l’istanza viene respinta dal TAR senza motivazione, con la laconica affermazione che *“non vi è pregiudizio nel ritardo”*. Sempre per senso civico rinuncio a fare quello che avrei, secondo la Cassazione, diritto di fare, cioè astenermi dalle udienze per libertà di coscienza legata all’imposizione illegittima del crocifisso, simbolo in cui tra l’altro non mi identifico.

Nel frattempo inizio ad acquisire, attraverso la lettura di testi che mi vengono segnalati e/o regalati ed attraverso la visita di siti internet, notizie orripilanti sugli orrendi crimini di cui la Chiesa cattolica si è macchiata nella sua nefasta storia millenaria: notizie che io, come la maggior parte degli italiani, ignoro perché sapientemente occultate dal regime di (dis)informazione pubblica.

In ogni caso, dal momento che l’osservanza del principio di laicità implica o che i crocifissi vengano rimossi -per ristabilire la neutralità dello Stato nei confronti di tutte le confessioni- o che debba essere necessariamente riconosciuto a tutti i credenti e non credenti il diritto di esporre i propri simboli ideologici religiosi -per garantire

l'eguaglianza ex art. 3 della Costituzione- avanzo al Ministro di Giustizia la richiesta di esporre la menorà ebraica, simbolo della religione alla quale ho ufficialmente aderito ai sensi dell'art. 4 della legge n. 101/1989.

Come di consueto, non interviene alcuna risposta da parte del Ministro di Giustizia.

“In compenso”, però, iniziano a pervenirmi, da parte di anonimi cattolici, lettere di stampo razzistico/religioso che “*mi spiegano*” “*perché*” la menorà è “*indegna*” di essere esposta a fianco del crocifisso.

In particolare, il 12.4.2005 mi perviene una lettera di un anonimo razzista cattolico, indirizzata anche al Ministro di Giustizia On.le Castelli e al Presidente del Tribunale, con la quale questo individuo afferma che “*affiancare al Cristo in croce altri simboli o il simbolo di coloro che ne sono divenuti carnefici è un sacrilegio che offende Gesù Cristo e la Verità della storia, esaltando un popolo che si è macchiato di un orrendo delitto contro Dio*”.

Altro Cattolico anonimo si diffonde in questo elegante eloquio: “*Porco ateo terrorista, comunista bastardo: il crocifisso non si tocca. Se non lo vuoi, sparati, giudice del cazzo. Porco musulmano del cazzo con moglie troia, bastardo come Adel Smith. Bestemmiatore maiale, crepa*”.

Altro esemplare anonimo cattolico scrive: “*Visto che il crocifisso ti apporta fastidio, non guardarlo, guarda il Corano, perché ti spediremo ad Allah!!.....Vuoi essere ucciso con un silenzioso ago intinto in un miscuglio di veleno....o preferisci una bella pallottolina calibro 227 o 30-06 per cinghiale, quale sei? Scegli tu, piccolo ebete! Devi sparire da Camerino e dall'Italia, e subito!! Se non l'hai fatto, fai testamento, perché la tua ora sta arrivando. Fatti scortare da Caruso, Casarini, Agnoletto, così prenderemo tre piccioni con tre fave!! Allah ti abbia in gloria!! Il tuo emigrare potrà aiutarti a salvarti, altrimenti.....*”

Altro anonimo cattolico scrive: “*Che Dio ti stramaledica per tutta la tua esistenza. Sei un lurido sporco uomo comunista e delinquente. Speriamo che prima possibile il crocifisso ti porti via da questo mondo.....sono secoli e secoli che il crocifisso sta lì. Tu gli vuoi cambiare posto. Fai schifo al mondo intero*”.

Altro anonimo cattolico: “*Egregio signore, mi vergogno per lei che sia rimasto in Italia, invece di andare via in qualsiasi altro posto dove lo accoglierebbero a braccia aperte per le sue insulse idee. Vede, noi andiamo d'accordissimo con gli ebrei e con tutti, purché rispettino le nostre normative e si comportino decentemente.....bella, quella di appendere i simboli: perché non metterli tutti, poi magari si fa un'asta. Speriamo che lo Stato prenda provvedimenti al più presto....*”.

Altro anonimo cattolico: “*Tu non puoi giudicare nessuno perché sei un rinnegato e infame. Actung: ti taglieremo quella testa di cazzo che hai*”.

Altro cortese anonimo cattolico: “*Tosti, sei una faccia di cazzo e sei pure uno stronzo*”.

L'Anonima Scaracchi Lombardi della Bassa Lombarda mi scrive: “Tosto Tosti, vi do del voi come si usava fare con i lacchè ed i mezzadri perché non meritate né il nobile lei né l'amichevole tu. Siete un bambino un po' ritardato mentalmente, cocciuto e cretino. Peccato che non esista più il Tribunale del Santo Uffizio per il motivo che assisterei con piacere all'auto da fe' e conseguente rogo.....”

Si firma, invece, la giornalista Ercolina Milanese, la quale, commenta così la mia pretesa di esporre la menorà: “Ma è possibile che ci si mettano anche gli ebrei a contestare il nostro crocifisso? Ma non si rende conto, questo giudice, che il nostro governo è sì laico, ma la nostra cultura, la nostra religione, nessuno, dico nessuno, si può permettere di contestare? Tutti coloro che non si trovano bene nel nostro paese, che hanno pretese assurde, perché non se ne vanno nei paesi più consoni alla loro natura? Che un magistrato si abbassi al livello di Smith è vergognoso..... meriterebbe un solo gesto: licenziamento in tronco, perché siamo italiani, siamo cattolici e il nostro simbolo deve rimanere dove è sempre stato. Quando saliranno al potere i comunisti, tutti dovranno divenire atei...ma non si illuda che possa comparire in aula la menorah ebraica. Il razzismo, caro giudice, lo avete creato voi con l'olocausto e lo create, imperterriti, nel vostro odio viscerale contro gli islamici, stessa razza, e verso i cattolici.... Se lei è ebreo, perché non va ad abitare in Israele, così potrà vedere il suo simbolo in ogni luogo? Lei vive in Italia, esercita in una nazione sì laica, ma con profonde radici cristiane cattoliche. Solo lei, Luigi Cascioli e Adel Smith (persone molto colte ed intelligenti....) avete contestato il crocifisso, mai nessuno, neppure i comunisti, hanno osato tanto.....Chi le scrive è una giornalista.....io rispetto tutto e tutti, tutte le religioni e mai andrei in Israele o in un paese musulmano e pretenderei di far togliere il loro simbolo, anche perché sarei subito uccisa.....Inoltre, quando non ci si trova bene in un posto, se si è persone oneste e degne di rispetto (parole per lei aliene) SI DANNO LE DIMISSIONI e si parte per la nazione amata. Comodo lucrare sul popolo e pretendere che, per far piacere a lei, noi cattolici si debba togliere il nostro crocifisso per non disturbare la sua mente”.

Altro cattolico anonimo: “E' ora di finirla con queste baggianate! Il crocifisso è un simbolo anche culturale....se non è conforme a questa società se ne vada in un altro paese...”

Essendo divenuti intollerabili gli atti di discriminazione religiosa, perpetrati ai miei danni dall'Amministrazione Giudiziaria Cattolica italiana e condivisi da anonimi razzisti cattolici, inoltre al Ministro di Giustizia un “ultimatum”, con lettera del 3.5.05, col quale chiedo, in via principale, di rimuovere i crocifissi o, in subordine, di autorizzarmi ad esporre la mia menorà a fianco del crocifisso cattolico, così rivendicando pari dignità e pari diritti rispetto ai seguaci della Religione di Stato, cioè il cattolicesimo.

Preannuncio che mi asterrò dal tenere le udienze a partire dal 9.5.2005, se verrà respinta anche la richiesta subordinata di esporre la menorà: e questo, sia per legittima reazione contro gli atti di discriminazione religiosa dello Stato italiano, sia per “libertà

di coscienza”, cioè per tutelare il diritto dei cittadini italiani di essere giudicati da giudici imparziali (art. 111 Cost.) e per tutelare i miei diritti alla libertà ed all’eguaglianza religiosa (art. 3 e 19).

Invito dunque il Presidente del Tribunale a provvedere alla mia eventuale sostituzione, dal 9 maggio in poi, per garantire la prosecuzione del servizio.

Alla mia richiesta segue, come di consueto, il totale silenzio, sicché dal 9 maggio inizio a rifiutarmi di tenere le udienze.

A questo punto, “guarda caso”, mi viene rivolto l’invito di *tenere le udienze nel mio studio o in altra aula senza crocifisso*, segno evidente, questo, della consapevolezza della illegittimità dell’esposizione dei crocifissi. Respingo questa proposta evidenziandone, con garbo, non solo l’estrema contraddittorietà e la perfetta inutilità, ma anche le sue **criminali** connotazioni di **segregazione** e **discriminazione religiosa** che ledono la **mia dignità** di essere umano.

Nonostante ciò, si torna alla carica con una “proposta” ancora più indecente, più offensiva e più contraddittoria: cioè quella di riprendere le udienze in una sorta di “*aula-ghetto*” che è stata nel frattempo allestita apposta per me, senza crocifisso. Ovviamente la respingo.

Dopo un po’ la Procura dell’Aquila apre due procedimenti penali per omissione di atti di ufficio, per “*essermi astenuto dal tenere le udienze, indebitamente motivandola espressamente per la presenza in aula del crocifisso*”.

Faccio immediatamente notare al P.M. aquilano che il capo di imputazione contiene una lacuna gigantesca, perché si è ommesso di considerare che **il mio rifiuto scaturisce, innanzitutto, da un atto di palese discriminazione, cioè dal fatto che il Ministro di Giustizia consente l’ingresso nelle aule ai crocifissi, mentre nega eguale diritto alla minorà ebraica**: rappresento che questo comportamento discriminatorio non soltanto viola l’art. 3 della Costituzione e gli artt. 9 e 14 della Convenzione sui diritti dell’Uomo, ma integra anche il reato di cui all’art. 3 della legge 13.10.1975, a mente del quale è punito con la reclusione sino a tre anni “*chi commette atti di discriminazione per motivi...religiosi*”. Concludo, pertanto, evidenziando che il mio rifiuto è, innanzitutto, una **reazione legittima** contro atti di delittuosa discriminazione religiosa, sicché ritengo a dir poco grottesco che, *anziché indagare sul conto dell’aguzzino che tenta di infilare l’ebreo nel forno crematorio* -cioè di Organi istituzionali dello Stato- *si indaghi sul conto dell’ebreo che si rifiuta di entrarvi*.

Chiedo comunque al P.M. aquilano di **integrare** il capo di imputazione, facendo risultare la **verità**, e cioè che il mio rifiuto di tenere le udienze scaturisce, in prima battuta, dall’imposizione da parte del Ministro di Giustizia del divieto di esporre la mia minorà ebraica a fianco del crocifisso.

La richiesta non viene affatto accolta e il P.M. chiede ed ottiene il rinvio a giudizio immediato dinanzi al Tribunale, aula “D”, per il 18.11.2005.

Significativamente, guarda caso, viene omissa la prescritta citazione dell’unica “persona offesa dal reato” prospettabile, cioè del Ministro di Giustizia, sicché *al*

“povero” aguzzino viene preclusa la facoltà di costituirsi parte civile contro la sua vittima!!!

Nella mia qualità di imputato inoltro al Ministro di Giustizia e, per conoscenza, al Presidente del Tribunale dell’Aquila, una lettera con la quale chiedo che per il 18.11.2005 vengano rimossi da tutte le aule i crocifissi o che, in subordine, io venga autorizzato ad esporre i miei simboli in ossequio al principio di eguaglianza: preannuncio che, in caso contrario, mi rifiuterò di presenziare all’udienza.

Tre giorni prima del dibattimento deposito una memoria difensiva con la quale ribadisco che sarò costretto a non presenziare all’udienza, se l’Amministrazione della Giustizia non provvederà a rimuovere i crocifissi o, in subordine, ad autorizzarmi ad esporre i miei simboli: prospetto e qualifico questo mio rifiuto come un legittimo impedimento a presenziare e, quindi, invito il Tribunale a sollevare un conflitto di attribuzione nei confronti del Ministro di Giustizia per consentire la prosecuzione del processo, oppure a sollevare un’eccezione di incostituzionalità degli artt. 420 e segg. c.p.p.

Questa questione preliminare viene elusa dal Tribunale perché *“superata dal fatto che sono presente in aula”* e perché, per altro verso, il *“mio successivo allontanamento sarebbe stato una mia libera scelta”*. La richiesta subordinata di esporre i miei simboli viene respinta, facendo salva la sola possibilità che io li esponga *“nell’ambito della mia sfera personale, ma pur sempre nel rispetto delle norme vigenti, anche in materia di sicurezza, igiene etc. e purché non valgano ad interferire sulla serena ed ordinata celebrazione del dibattimento”*.

Infine, anche l’esame dell’eccezione di incostituzionalità viene eluso perché *“premature”*: l’imputato -osserva il Tribunale- è infatti ancora..... *“presente in aula”*!

Ricevuta la lettura di questa ordinanza, do immediata attuazione a quanto preannunciato, e cioè mi allontano dall’aula perché costretto dalla necessità di non subire la lesione dei miei diritti primari alla libertà religiosa, all’eguaglianza religiosa ed all’equo processo, cioè ad essere giudicato da giudici imparziali, e non da giudici *“confessionali”*.

In esito al dibattimento vengo condannato alla pena di sette mesi di reclusione e all’interdizione dai pubblici uffici per un anno.

Avverso la sentenza propongo appello, enucleando sei motivi. Seguono appelli autonomi dei miei legali di fiducia.

Con successivi motivi aggiunti dichiaro di rinunciare all’eccezione di nullità dell’intero dibattimento di primo grado, ma ripropongo la stessa identica questione: invito, cioè, la Corte di Appello ad attivarsi presso il Ministro di Giustizia perché rimuova tutti i crocifissi da tutte le aule, preannunciando che, in caso contrario, sarò costretto a non presenziare al dibattimento d’appello per *“legittimo impedimento”*, cioè per non subire la lesione dei miei diritti inviolabili all’equo processo, alla libertà religiosa ed all’eguaglianza religiosa. Nell’ipotesi che il Ministro di Giustizia opponga un rifiuto, prospetto la necessità che la Corte di Appello sollevi un conflitto di

attribuzione per ovviare alla situazione di stallo processuale che conseguirebbe al protrarsi *sine die* del legittimo impedimento.

Questa mia richiesta preliminare viene elusa con le stesse identiche motivazioni capziose addotte dal Tribunale, e cioè “*perché sono presente in aula*” e “*perché il mio preannunciato allontanamento sarebbe una mia libera scelta*”. Ricevuta la lettura di questa ordinanza, sono costretto ad assentarmi immediatamente dall’aula: la Corte prosegue il dibattimento in mia assenza e, all’esito, respinge l’appello.

PREMESSA

Prima di passare all’esposizione dei motivi di ricorso è d’uopo evocare la “*favola del lupo e dell’agnello*” di Fedro, per la cui narrazione utilizzerò una traduzione dal testo latino: la sua pertinenza emergerà nel prosieguo.

Un lupo ed un agnello, spinti dalla sete, erano giunti allo stesso ruscello. Più in alto si fermò il lupo, molto più in basso si mise l’agnello. Allora quel furfante, spinto dalla sua sfrenata golosità, cercò un pretesto di litigio.

“Perché - disse - intorbidi l’acqua che sto bevendo?” Pieno di timore, l’agnello rispose: “Scusa, come posso fare ciò? Io bevo l’acqua che passa prima da te.”

E quello, sconfitto dall’evidenza del fatto, disse: “Sei mesi fa hai parlato male di me!”

E l’agnello ribatté: “Ma se ancora non ero nato!”

“Per Ercole, fu tuo padre, a parlar male di me”: disse il lupo. E subito gli saltò addosso e lo sbranò fino ad ucciderlo ingiustamente.

Questa favola è scritta per quegli uomini che opprimono gli innocenti con falsi pretesti.

MOTIVI DEL RICORSO

PRIMO MOTIVO

Nullità dell’intero dibattimento di secondo grado per violazione di disposizioni concernenti l’intervento e la presenza dell’imputato in dibattimento (artt. 420 *ter*, *quater* e *quinquies* c.p.p., 178, lett. c) c.p.p. e 586 c.p.p.)

I. Ribadisco che con dichiarazione contenuta nei motivi aggiunti ho rinunciato al primo motivo d’appello: ho tuttavia dichiarato che, nella mia qualità di imputato, ero nuovamente costretto a rifiutarmi di presenziare all’udienza dibattimentale d’appello se il Ministro di Giustizia, unico legittimato a farlo, non avesse nel frattempo rimosso tutti i crocifissi da tutte le aule giudiziarie. Ho prospettato che questo mio allontanamento dall’aula avrebbe integrato un’ipotesi di “*legittimo impedimento a presenziare al dibattimento*”, essendo motivato dalla necessità di evitare di subire la lesione dei miei diritti inviolabili all’equo processo, alla libertà religiosa ed all’eguaglianza religiosa. Ho pertanto invitato la Corte di Appello a rinviare il dibattimento ad altra prossima udienza e, in caso di persistente diniego da parte del Ministro di Giustizia, a sollevare un conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale, per far sì che venisse rimosso questo impedimento alla celebrazione del dibattimento.

Ebbene, la Corte di Appello dell'Aquila ha totalmente eluso questa questione preliminare -da me doviziosamente argomentata in ben dodici pagine- affermando, per un verso, che la mia presenza in aula impediva che potesse dichiararsi la contumacia per legittimo impedimento, ex art. 420-ter c.p.p., e che, per altro verso, non v'era necessità di pronunciarsi sul prospettato "**legittimo impedimento a presenziare al dibattimento**", dal momento che il comma 2° dell'art. 420-quinquies del c.p.p. -norma applicabile al caso di specie- sancisce che "*l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza è considerato presente ed è rappresentato dal difensore*".

II. La Corte di Appello di L'Aquila, dunque, ha affermato il singolare principio secondo cui qualsiasi "legittimo impedimento", che intervenga dopo che l'imputato è comparso, non obbliga il giudice a disporre il rinvio ad altra udienza, dal momento che l'imputato è "rappresentato dal suo difensore".

Questa singolare tesi, che conduce a conseguenze grottesche e incostituzionali - da me vanamente evidenziate nell'atto di appello- è affetta da un errore macroscopico. Se è infatti innegabile che la mia comparizione in udienza (ripeto: necessitata dall'esigenza di esercitare il diritto di difesa, cioè di prospettare ai giudici la questione preliminare!) impediva la declaratoria di mia "*contumacia*", è altrettanto innegabilmente vero che la norma di riferimento non poteva e non può essere il 2° comma dell'art. 420-quinquies del c.p.p. il quale, in realtà, si riferisce all'ipotesi dell' "**allontanamento volontario**", e non all'allontanamento **involontario**, cioè dipendente da un **legittimo impedimento**.

Sul punto non è necessario spendere molte parole: basta soltanto rimarcare che la rubrica dell'art. 420-quinquies c.p.p., guarda caso, è appunto titolata: "*Assenza e allontanamento VOLONTARIO dell'imputato*".

Pertanto, dal momento che io avevo manifestato la chiarissima volontà di presenziare all'udienza ma, contestualmente, avevo prospettato la sussistenza di una causa che mi impediva di farlo, **la Corte di Appello aveva l'obbligo di valutare se sussistesse o meno il legittimo impedimento da me addotto**, cioè se la presenza generalizzata dei crocifissi nelle aule di udienza ledesse o meno i miei diritti primari all'equo processo, alla libertà religiosa e all'eguaglianza religiosa e giustificasse, dunque, il mio allontanamento al fine di salvaguardare quei diritti.

In altri termini, dal momento che io avevo prospettato l'ipotesi di un allontanamento "*necessitato*" -e non di un allontanamento "*volontario*"- la relativa questione non poteva essere elusa col richiamo, tutt'altro che pertinente, del 2° comma dell'art. 420-quinquies.

III. L'errore commesso dalla Corte di Appello è sconcertante, perché conduce a conseguenze grottesche, che mi ero peraltro peritato di anticipare e che la Corte Aquilana, come nella favola del lupo e dell'agnello, ha intenzionalmente ignorato.

Ad esempio, se il Ministro di Giustizia emanasse altre circolari con le quali imponesse agli imputati ebrei di partecipare all'udienza con crocifissi altamente radioattivi appesi al collo ed attornati da dieci cattolici che gli sputano addosso, oppure

seduti su sedie elettriche ad alto voltaggio, o chiusi nudi in gabbie zeppe di serpenti velenosi, o sodomizzati con bastoni di 5 cm di diametro e lunghi 40 centimetri, chi potrebbe impedire a questi imputati di “comparire” in udienza per prospettare ai giudici, in via preliminare, la loro *necessità di allontanarsi dall’aula di udienza* per evitare di assorbire le radiazioni nucleari mortifere e gli sputi ingiuriosi, o di “friggere” sulle sedie elettriche, o di morire a causa dei morsi dei cobra, o di subire le sodomizzazioni, cioè per salvaguardare propri diritti primari inviolabili? E se ciò avvenisse -chiedo oggi alla Corte Suprema- sarebbe forse giustificabile che i giudici eludano -come ha fatto prima il Tribunale e poi la Corte d’Appello dell’Aquila- l’esame e la decisione di queste “questioni preliminari”, adducendo la grottesca motivazione secondo cui, *“essendo oramai comparso, qualsiasi loro allontanamento sarebbe privo di rilievo, dal momento che il 2° comma dell’art. 420-quinquies sancisce che essi si considerano..... presenti e, dunque,..... rappresentati dal loro difensore”?*

E ancora: se un imputato, dopo essere regolarmente comparso, venisse colto da infarto e costretto ad *“allontanarsi”* dall’aula per raggiungere d’urgenza un ospedale, potrebbe forse il giudice proseguire *“tranquillamente”* l’udienza -come affermato dalla Corte di Appello di L’Aquila- perché in base all’art. 420-quinquies, 2° comma, c.p.p., l’imputato infartuato si considera.... *“presente”* e legalmente *“rappresentato dal suo difensore”?*

In attesa di avere risposte da parte della Suprema Corte di Cassazione, mi preme ribadire che questa questione era stata da me ampiamente trattata nel primo motivo di appello (pag. 12), laddove avevo avuto la cura di contestare -in via anticipatoria- la tesi strampalata di chi avesse voluto sostenere che il disposto del comma 2° dell’art. 420-quinquies precludeva l’esame della questione preliminare dal momento che, *“dopo essere comparso, mi ero allontanato dall’aula di udienza e, quindi, dovevo essere considerato presente”*, evidenziando che *“il mio “allontanamento” non era stato volontario, ma dettato dall’intento di evitare la lesione di miei diritti costituzionali a causa della presenza dei crocifissi”*.

IV. Nel mio scritto difensivo avevo anche soggiunto che una siffatta interpretazione dell’art. 420-quinquies si sarebbe profilata incostituzionale per violazione degli artt. 3 e 24.

In primo luogo, infatti, sussisterebbe un’ingiustificata sperequazione tra il diritto di difesa accordato all’imputato *“non comparso per legittimo impedimento”* e quello accordato all’imputato che, dopo essere comparso, si debba assentare per legittimo impedimento: solo al primo, infatti, verrebbe garantito il diritto di partecipare personalmente all’udienza.

Secondariamente, poi, sussisterebbe una palese lesione del diritto costituzionale di difesa (art. 24), dal momento che all’imputato che intendesse prospettare -non un legittimo impedimento a comparire- bensì un legittimo impedimento a presenziare all’udienza, sarebbe preclusa la possibilità di comparire dinanzi al giudice per far valere questa eccezione preliminare: se lo facesse, infatti, l’eccezione diverrebbe

improponibile a causa della sua “comparizione” in aula e, per altro verso, il suo successivo allontanamento non imporrebbe al giudice l’obbligo di deciderla, dal momento che la sua assenza sarebbe supplita dalla presenza del difensore, con buona pace del rispetto del diritto dell’imputato di difendersi e di partecipare al processo in prima persona.

V. Concludendo, ha errato la Corte di Appello nell’affermare che il mio allontanamento dall’aula, determinato dalla necessità di evitare la lesione di diritti inviolabili, fosse da considerare una mia “libera scelta”, ex art. 420-quinquies, comma 2°, c.p.p.: in realtà, ogni qual volta l’allontanamento dell’imputato “comparso” sia da imputare ad un “*legittimo impedimento a presenziare*”, si applica il principio desumibile (in via estensiva) dall’art. 420-ter, comma 3°, c.p.p., a mente del quale “*quando l’imputato... non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1°, il giudice rinvia anche d’ufficio l’udienza*”. Pertanto era onere della Corte di Appello esaminare le motivazioni che mi inducevano ad allontanarmi e decidere, poi, se le stesse integrassero o meno un legittimo impedimento.

Tutto questo non è stato fatto e, pertanto, l’intero dibattimento e la sentenza sono inesorabilmente nulli.

Sul punto giova soltanto richiamare la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione che impone al giudice, in caso di prospettazione di un legittimo impedimento dell’imputato, l’obbligo di motivare la propria decisione con riferimento al caso concreto e in modo adeguato e immune da vizi.

Così si è ad es. pronunciata la Cass. Pen. sez. III, 17.11.2001, n. 3376, in un caso che presenta strettissime analogie col mio:

“La dichiarazione di contumacia presuppone che il giudice escluda la sussistenza o la probabilità dell’esistenza di cause impeditive ed il giudice ha l’obbligo di motivare la propria decisione con riferimento al caso concreto e in modo adeguato e immune da vizi. Nel caso di imputato disabile che non possa comparire per l’esistenza di barriere architettoniche che gli impediscono di accedere all’aula di udienza, l’ordinanza che ne dichiara la contumacia è nulla perché gli interventi di rimozione degli ostacoli devono essere preventivi rispetto al manifestarsi dell’esigenza della persona disabile e i problemi di questa non possono essere oggi considerati come problemi individuali, bensì vanno assunti dall’intera collettività. Spetta all’amministrazione pubblica garantire alle persone disabili modalità di accesso ai locali rispettose dell’uguaglianza e della pari dignità di tutti i cittadini. L’assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento”, la cui presenza (accertata o probabile) impedisce, ai sensi dell’art. 420 ter c.p.p. (riproduttivo dell’abrogato art. 486), la dichiarazione di contumacia dell’imputato, va riconosciuta anche nel caso in cui, trattandosi di imputato portatore di handicap, lo stesso abbia preventivamente manifestato la sua intenzione di partecipare al dibattimento e, al tempo stesso, la impossibilità di accedere ai locali di udienza a causa della presenza di barriere architettoniche, dovendosi al riguardo

considerare che la rimozione o la neutralizzazione di tali barriere mediante opportuni accorgimenti tecnici fa carico, in base a precise disposizioni normative contenute, in particolare, nella l. 5 febbraio 1992 n. 104 e nel d.P.R. 24 luglio 1996 n. 503, alle competenti autorità pubbliche, le quali debbono provvedervi indipendentemente dal manifestarsi dell'esigenza della singola persona disabile. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha censurato la motivazione dell'ordinanza con la quale il giudice, nel dichiarare la contumacia di un imputato privo di entrambi gli arti inferiori, aveva ritenuto non giustificato il rappresentato impedimento costituito dalle barriere architettoniche che ostacolavano l'accesso ai locali d'udienza, sull'assunto che siffatto impedimento avrebbe potuto essere eliminato "con mezzi ausiliari, ove ne fosse stata richiesta l'utilizzazione"). Non sussistendo per l'imputato un obbligo giuridico di presenziare alle udienze, il giudice in caso di assenza deve dichiararne la contumacia - con le conseguenze che detto istituto ha sulle forme di partecipazione e di comunicazione - salvo che sussista la prova (o la concreta probabilità) che l'assenza non dipenda da libera opzione, bensì da un radicale difetto di comunicazione dell'atto introduttivo (art. 485) o - ed è il caso che qui interessa - da una impossibilità "assoluta" che si è contrapposta alla scelta positiva dell'imputato di presenziare (art. 486)."

L'analogia di questo caso col "mio" caso è evidentissima: anch'io, infatti, dopo aver manifestato la volontà di partecipare al dibattimento ho chiesto che la Pubblica Amministrazione rimuovesse i crocifissi dalle aule giudiziarie affinché mi fossero "garantite modalità di partecipazione all'udienza che fossero rispettose dell'uguaglianza e della pari dignità di tutti i cittadini", cioè che fosse ripristinata la "neutralità" e l'"imparzialità" dei "luoghi deputati all'esercizio delle funzioni giurisdizionali, che non possono sopportare esclusivismi e condizionamenti sia pure indirettamente indotti dal carattere evocativo, cioè rappresentativo del contenuto di fede, che ogni immagine religiosa simboleggia": e questo per veder rispettati il principio supremo di laicità e i miei diritti di libertà di religione e di eguaglianza, cioè per ottenere il rispetto della dignità di soggetto "giustiziabile".

La Corte di Appello, pertanto, non poteva eludere la disamina della questione che avevo sollevato, ma aveva l'obbligo di valutare se sussisteva o meno il legittimo impedimento che avevo prospettato e, in caso positivo, doveva invitare il Ministro di Giustizia -unica autorità legittimata a farlo- a ripristinare la neutralità dei luoghi per garantire il rispetto e la tutela della mia dignità e dei miei diritti durante lo svolgimento del processo. Il Giudice aveva in ogni caso anche l'obbligo di pronunciarsi, motivatamente, sulla subordinata eccezione di incostituzionalità. Nulla di questo è stato fatto e, quindi, la sentenza è da ritenere ineluttabilmente nulla.

SECONDO MOTIVO

Erronea applicazione dell'art. 52 del codice penale in relazione alla prospettata scriminante della legittima difesa.

I. Sin dall'inizio di questo processo kafkiano ho dichiarato ai giudici che mi ero rifiutato di tenere le udienze non solo per libertà di coscienza (cioè per non violare il mio dovere costituzionale di imparzialità e per non subire la lesione dei miei diritti inviolabili alla libertà ed all'eguaglianza religiosa), ma anche per legittima reazione contro atti di criminale discriminazione religiosa perpetrati ai miei danni dal Ministro di Giustizia. Avendo il Tribunale ommesso la disamina di questa scriminante, ho appellato la sentenza nei termini che seguono.

II. “Immaginate che un “negro”, dopo aver vinto il concorso nell'arma dei carabinieri, si presenti nella caserma di destinazione per svolgere il proprio servizio ma che il suo Capitano, di “razza bianca”, gli impedisca di entrare perché “turbato” dal colore della sua pelle.

Nel mio personale codice un siffatto comportamento dovrebbe esser perseguito come “**discriminazione razziale**”, sanzionabile ex art. 3 della legge 13.10.1975 n. 654 con la reclusione sino a tre anni.

Immaginate ora che il “negro” si lamenti della discriminazione subita presso il Comandante dell'Arma dei Carabinieri ma che questi, anziché deferire il Capitano all'autorità giudiziaria e garantire al carabiniere l'accesso in caserma con la stessa dignità e con gli stessi diritti accordati ai carabinieri bianchi, decida di allestirgli un' “apposito ufficio”, dove potrà esercitare -isolato e sino al pensionamento- le sue mansioni.

Sempre a mio sommo parere questo ulteriore comportamento di “**segregazione razziale**”, o “*apartheid*”, dovrebbe essere perseguito in virtù della stessa norma speciale sopra menzionata.

Immaginate ora che il nostro ostinato “negro” respinga la proposta del Comandante dell'Arma e che, reagendo per **legittima difesa** contro questi atti di criminale discriminazione, si rifiuti di esercitare le sue mansioni in stato di sostanziale “segregazione razziale”, cioè “*confinato in un'ufficio-ghetto*”.

Immaginate allora che i Superiori informino il competente Procuratore della Repubblica di questo suo “rifiuto di servizio” e che il pubblico ministero ritenga che sia più saggio incriminare il carabiniere “negro” per il reato di “omissione di atti di ufficio”, anziché i vertici dell'Arma dei Carabinieri per il delitto di “discriminazione razziale”.

Immaginate che il “negro” rimanga frastornato dallo “sviluppo” della vicenda processuale e se ne lamenti con il Procuratore che lo inquisisce, ma che questi chieda il rinvio a giudizio dinanzi al Tribunale, affermando che il rifiuto del “carabiniere-negro” fu “*indebito*”, dal momento che i suoi Superiori “*gli avevano messo a disposizione..... un'ufficio-ghetto*”!

Immaginate che l'imputato persista caparbiamente nel reclamare la propria innocenza dinanzi al Tribunale ma che questo giudice, però, lo condanni a sette mesi di reclusione e ad un anno di interdizione dai pubblici uffici, avallando la tesi del P.M. ed

evitando accuratamente di spendere una sola parola per giustificare e motivare l'esclusione della scriminante della "**legittima difesa**" contro gli atti di criminale discriminazione razziale.

Immaginate, infine, che i supremi organi militari promuovano anche un'azione disciplinare contro il carabiniere "negro", contestandogli di "*avere omesso di svolgere la propria attività di servizio anche dopo che i suoi Superiori gli avevano messo a disposizione un'ufficio-ghetto*", e ne chiedano addirittura la sospensione cautelare dal servizio "*perché il comportamento del carabiniere negro, che pretende di avere gli stessi diritti e la stessa dignità dei carabinieri di razza bianca, getta sconcerto e disorientamento nell'opinione pubblica per la sua assoluta singolarità, tanto più che il carabiniere negro ha preteso di rimanere fermo nel proprio atteggiamento con il rifiuto di riprendere il proprio lavoro anche nell'ufficio-ghetto allestitogli dai Superiori*".

Dopo aver fatto galoppare l'immaginazione con questa fantasiosa storia, faccio una provocatoria domanda: da quale parte state, dalla parte del "*carabiniere negro*" - cioè della vittima del razzismo- oppure dalla parte dei suoi aguzzini razzisti e dalla parte dei magistrati che ne hanno avallato i crimini?

Lasciata da parte l'immaginazione, consideriamo ciò che è realmente accaduto a chi scrive, perché la realtà supera sovente la fantasia.

Con lettera del 3.5.2005 ho chiesto, nella mia qualità di magistrato alle dipendenze del Ministero di Giustizia, di esporre la menorà ebraica a fianco del Crocifisso, osando in tal modo rivendicare, come aderente all'ebraismo ex art. 4 L. 101/1989, gli stessi diritti e la stessa dignità che la Repubblica Confessionale Italiana riserva alla Superiore Religione Cattolica. D'altra parte -ho ingenuamente pensato- se un "*carabiniere negro*" ha il sacrosanto diritto di entrare in una caserma dove lo Stato consente il pieno e libero accesso ai "*carabinieri bianchi*", anche un *giudice ebreo* avrà il sacrosanto diritto di far entrare la menorà nelle aule di giustizia, dove lo Stato consente l'accesso ai Crocifissi cattolici e, anzi, li espone a proprie spese!

Nella missiva ho avuto cura di sottolineare che il Papa e gli augusti Governanti italiani avevano affermato -in coro!- che l'**ebraismo** era il **fratello maggiore** del cristianesimo e che *le radici culturali dell'Europa erano giudaico-cristiane*, sicché non doveva esservi alcun ostacolo a che i "**due fratelli**" esponessero i loro simboli, l'uno a fianco all'altro, nelle aule giudiziarie!

L'ipocrisia di chi aveva pronunciato quelle impegnative quanto false frasi -frutto della coscienza sporca di chi ha contribuito in prima persona alla discriminazione, alla persecuzione ed allo sterminio di milioni di ebrei- non ha tardato però a disvelarsi in tutta la sua disarmante realtà: il Ministro di Giustizia Confessionale, infatti, ha ritenuto che l'esposizione a fianco del Crocifisso dell'"infima" menorà dei "perfidii" ebrei fosse un "sacrilegio" che "turbava" la "sensibilità" dei Cattolici ed ha quindi negato l'accesso nelle aule al mio simbolo.

Posto di fronte a questa **criminale discriminazione, perpetrata da Organi Istituzionali dello Stato Italiano ai miei danni per motivi religiosi** (e ribadisco che

l'art. 3 della citata legge 13.10.1975 n. 654, norma applicabile anche ai Ministri, dispone che “.....è *punito con la reclusione sino a tre anni chi...commette atti di discriminazione per motivi...RELIGIOSI*”), io mi sono rifiutato di esercitare le mie mansioni innanzitutto per legittima difesa, cioè per evitare di subire la criminale discriminazione religiosa che scaturisce dal fatto che mi viene negato, per abietti motivi di disprezzo ideologico, il diritto di esporre il mio simbolo e mi viene contestualmente imposto un altro simbolo, nel quale peraltro non mi identifico e dal quale, anzi, mi dissocio per la sua millenaria storia criminale, in tal modo subendo, con nesso causale diretto ed immediato, la lesione dei miei diritti costituzionali all'eguaglianza (art. 3 Cost.) ed alla libertà religiosa (art.19).

A questo punto i miei Superiori, al fine di farmi desistere dall'astensione dalle udienze, hanno pensato bene -non già di autorizzarmi ad esporre la menorà ebraica, soluzione a loro giudizio improponibile, trattandosi dell' “immondo” simbolo del popolo che si è macchiato del crimine di “*deicidio*”!!- bensì di allestirmi un' “aula-ghetto”, ovviamente priva della “sacrilega” menorà ebraica che tanto offende e tanto turba la vista e la “sensibilità” della Superiore “Razza” Cattolica.

Nell'ottica dei miei Superiori, dunque, io avrei dovuto lavorare in quest'aula-ghetto, isolato come un appestato e in regime di *apartheid*, sino al mio pensionamento!!!!

Questo ebreo, però, anziché rientrare nei ranghi, ha “osato” opporre un “incredibile” e “sprezzante” rifiuto alla proposta di essere confinato nel “ghetto”: un rifiuto che verrà poi bollato come “*atteggiamento di sfida nei confronti delle istituzioni*” (razziste, aggiungo io), dapprima pubblicamente dal cattolico dott. Mario Cicala, ex Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, e, poi, dall'Avvocato Generale e dal Procuratore Generale, nella loro richiesta di mia sospensione dalle funzioni.

Il Presidente del Tribunale di Camerino ha poi provveduto ad informare, “*per quanto di sua competenza*”, il Procuratore della Repubblica.

Il Pubblico Ministero, sorvolando a pie' pari la circostanza che il mio rifiuto integrava, in primis, una reazione di legittima difesa per evitare di soggiacere a criminali atti di discriminazione religiosa, perpetrati addirittura dalla Pubblica Amministrazione, mi ha incriminato per il reato di omissione di atti d'ufficio “*per essermi indebitamente rifiutato di tenere le udienze a causa della presenza del crocifisso*”.

Dal momento che per un *lapsus freudiano* il P.M. si era dimenticato di considerare la motivazione principale del mio rifiuto, gli ho chiesto immediatamente di correggere il capo di imputazione, facendo risultare la Verità, e cioè che il mio rifiuto scaturiva, innanzitutto, come reazione legittima avverso il *discriminatorio divieto di esporre nelle aule la menorà, simbolo della religione ebraica cui avevo tra l'altro aderito al sensi della legge n. 101/1989*, sicché “*mi sembrava un po' grottesco che si*

indagasse sul conto dell'ebreo che si rifiutava di entrare in un forno crematorio, piuttosto che sul conto dell'aguzzino che lo voleva incenerire!!"

Questa richiesta di correzione è caduta nel vuoto, sicché è stata intenzionalmente obliterata una **verità scomoda**, e cioè che la persona che si stava indagando non era il criminale vero, ma la vittima di criminali atti di "razzismo" religioso perpetrati da Organi Istituzionali dello Stato confessionale cattolico italiano.

Il P.M. ha poi chiesto il mio rinvio a giudizio con rito immediato, saltando l'udienza che si sarebbe dovuta tenere dinanzi al GUP dott. Carlo Tatozzi.

Ho presentato allora altra memoria al Collegio giudicante, insistendo per la "correzione" dell'imputazione, e i miei legali, a loro volta, hanno chiesto in sede dibattimentale la stessa identica correzione.

Risultato? Zero.

Qualche critica da muovere? No, per carità! Anzi, debbo riconoscere che questa intenzionale obliterazione della verità è stata molto "opportuna", perché sarebbe stato oltremodo imbarazzante mettere in luce i comportamenti **razzistico/religiosi** perpetrati ai miei danni da Organi istituzionali dello Stato italiano: senza considerare che questo avrebbe poi rappresentato anche un ostacolo insormontabile ai fini della giustificazione della condanna che mi si andava ad infliggere. E la riprova concreta è nel fatto che l'estensore della sentenza, il presidente-GUP dott. Carlo Tatozzi che, stando alle vigenti tabelle del Tribunale dell'Aquila, non avrebbe potuto far parte del Collegio penale (mentre avrebbe dovuto farne parte il dott. Mario Montanaro, favorevole all'applicazione dei principi sanciti dalla Cassazione nella sentenza Montagnana), non ha speso neppure la radice cubica di mezza parola per motivare **perché** è stata disattesa l'eccezione relativa alla scriminante della "*legittima difesa*".

Ebbene, in esito al processo penale, per una fortuita coincidenza anch'io sono stato condannato -come quell'immaginario "carabiniere negro"- a sette mesi di reclusione e ad un anno di interdizione dai pubblici uffici.

Per un'altra fortuita coincidenza sono stato poi anch'io sottoposto a procedimento disciplinare "*per avere omissso di svolgere l'attività di magistrato esasperando la pretestuosa pretesa di veder rimosso il crocifisso o di esporre la menorà ebraica nelle aule di giustizia*".

Sempre per un fortuita coincidenza anch'io -come il carabiniere "negro"- sono stato sottoposto alla procedura di sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio "*perché il comportamento del giudice ebreo, che pretende (!!!!) di avere gli stessi diritti e la stessa dignità dei dipendenti appartenenti alla Superiore "Razza" Cattolica, getta sconcerto e disorientamento nell'opinione pubblica per la sua assoluta singolarità, tanto più che il magistrato ebreo ha preteso di rimanere fermo nel proprio atteggiamento con il rifiuto di riprendere il proprio lavoro anche nell'aula-ghetto allestitagli dai Superiori, tenendo dunque un'atteggiamento di sfida nei confronti delle Istituzioni Cattoliche (razzistiche: n.d.r.) che esige un provvedimento di sospensione*

dalle funzioni e dallo stipendio che valga a far cessare la incresciosa situazione, le cui conseguenze ricadono anche sui cittadini che chiedono giustizia”.

Questa, ridotta alla sintesi più estrema, la narrazione dei fatti per i quali ho subito la condanna penale e per i quali la Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha iniziato azione disciplinare ed ottenuto dal CSM la sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio.

Resto ora in attesa di verificare se la Corte d’Appello dell’Aquila starà dalla parte della vittima del razzismo -cioè del “*giudice ebreo*”- oppure dalla parte delle Istituzioni Cattoliche razziste che lo hanno discriminato e che lo stanno tuttora discriminando sul posto di lavoro a causa delle sue ideologie religiose.

Nel frattempo ribadisco che, forse per un *lapsus freudiano*, l’estensore della sentenza impugnata ha accuratamente evitato di spendere una sola parola per valutare gli effetti scriminanti della circostanza -acclarata *per tabulas*- che “*io mi sono rifiutato di tenere le udienze in primo luogo perché lo Stato confessionale Cattolico mi ha imposto il suo crocifisso e non mi ha autorizzato ad esporre la mia menorà ebraica*”, in tal modo ledendo i miei diritti costituzionali all’eguaglianza religiosa ed alla libertà religiosa.

Come sopra anticipato, si tratta di una circostanza a dir poco fondamentale, perché impone molti interrogativi e molte risposte da parte degli Organi Istituzionali Cattolici di questa Repubblica Confessionale italiana: interrogativi per i quali utilizzerò di qui in poi la seconda persona plurale -cioè il “voi”- senza che questo possa essere interpretato come interpello rivolto ai giudici della Corte d’Appello dell’Aquila, di cui ignoro i personali convincimenti religiosi.

Chiedo, pertanto, a Voi Governanti Cattolici: che cosa avete contro gli ebrei? Che cosa avete, voi Governanti Cattolici, contro la menorà ebraica? La sua visione, forse, turba la vostra sensibilità? Per quale motivo, voi Governanti Cattolici, mi avete impedito di esporre la mia menorà a fianco del vostro Crocifisso? Eppure vi avevo esplicitamente avvisato che la “mia” menorà *non era razzista* e, quindi, non aveva alcun problema a stare a fianco del simbolo di “*mio fratello*”. E allora? Perché mi avete impedito -e tutt’ora mi impedito- di esporre nelle aule la menorà ebraica?

Eppure vi ho informato che questa banale autorizzazione sarebbe stata di per sé sufficiente a consentirmi di seguitare a tenere le udienze nelle aule giudiziarie. E allora, qual’era -e qual’è- il vostro problema, non il mio? Forse la visione della menorah del vostro “*fratello maggiore*” vi crea nausea e disgusto insopportabili, come la visione della pelle nera li crea ai razzisti? Perché avete innescato la mia reazione legittima, cioè il rifiuto di tenere le udienze nelle aule dove mi veniva vietato di esporre il mio simbolo religioso e dove invece veniva consentito il libero accesso al vostro simbolo? Eppure sarebbe stato sufficiente autorizzarmi l’esposizione della menorà: sarebbero state così evitate ai “cittadini che chiedono giustizia” quelle conseguenze negative che oggi, grottescamente, tentate di addebitare al mio comportamento. Eppure sarebbe anche

adesso sufficiente autorizzarmi ad esporre le mie menore per farmi riprendere immediatamente le udienze. Però non lo fate. Perché non lo fate? Come mai non lo fate?

Eppure l'art. 3 della Costituzione, cari Governanti Cattolici, dice che **“tutti i cittadini** -quindi anche gli ebrei- **“hanno pari dignità e sono uguali dinanzi alla legge, senza distinzione di religione”**.

Eppure l'art. 8 della Costituzione, cari Governanti Cattolici, dice che **“tutte le confessioni religiose** -e quindi anche l'ebraismo- **sono egualmente libere davanti alla legge”**.

Eppure l'art. 19 della Costituzione, cari Governanti Cattolici, dice che **“tutti -e quindi anche gli ebrei- hanno il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, di farne propaganda e di esercitarne il culto anche in pubblico”**.

Eppure, cari Governanti Cattolici, l'art. 9 della Convenzione internazionale sui diritti dell'Uomo dice che **“ogni persona** -e quindi anche l'ebreo- **ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; questo diritto importa la libertà di cambiare religione o di pensiero, come anche la libertà di manifestare la propria religione o il proprio pensiero individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, per mezzo del culto, dell'insegnamento, di pratiche e di compimento di riti “**.

Eppure, cari Governanti Cattolici, l'art. 14 della medesima convenzione (“Divieto di discriminazione”) dice che **“il godimento dei diritti civili e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere garantito a tutti**, quindi anche agli ebrei, **senza alcuna distinzione, fondata soprattutto sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o altre opinioni... “**

Eppure l'art. 58 del regolamento penitenziario (D.P.R. 30.6.2000 n. 230), cari Governanti Cattolici, accorda a tutti i detenuti -e quindi anche agli ebrei- il sacrosanto diritto di esporre, nella propria camera o nel proprio spazio di appartenenza, immagini e simboli della propria confessione religiosa, evitando così qualsiasi possibile **discriminazione** tra i credenti o assurdi “privilegi” a favore dei cattolici.

Eppure, cari Governanti Cattolici, l'art. 43 del D. L.vo n. 286/1998, titolato **“Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”** sanziona come atto **discriminatorio** **“ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulle..... convinzioni e pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica”** e stabilisce che **“compie un atto di discriminazione... il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessità che nell'esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione..... di appartenente ad una determinata..... religione lo discriminino ingiustamente”** nonché **“il datore di lavoro o i suoi preposti i quali..... compiano qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando,**

anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro appartenenza ad una.....confessione religiosa”.

Eppure, cari Governanti Cattolici, l’art. 43 del D.L.vo 286/1998 sancisce che **“Quando il comportamento..... della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi..... religiosi, il giudice può, su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione”**.

Eppure lo Stato italiano, cari Governanti Cattolici, ha sottoscritto la convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995 e ratificata con Legge 28 agosto 1997, n. 302, con la quale si sancisce all’art. 6 che **“Le Parti incoraggeranno lo spirito di tolleranza ed un dialogo interculturale, ed adotteranno misure effettive per promuovere il rispetto e la comprensione reciproca, nonché la cooperazione tra tutte le persone che vivono sul loro territorio, a prescindere dalla loro identitàreligiosa..... e si s’impegnano ad adottare ogni misura appropriata per proteggere le persone che potrebbero essere vittime di minacce o di atti di discriminazione, di ostilità o di violenza in ragione della loro identità..... religiosa”**.

Eppure, cari Governanti Cattolici, l’art. 2, parte I^a, della L. 8.3.1989 n. 101 ha sancito che **“in conformità ai principi della Costituzione, è riconosciuto il diritto di professare e praticare liberamente la religione ebraica in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto e i riti”**, che **“é assicurata in sede penale la parità di tutela del sentimento religioso e dei diritti di libertà religiosa, senza discriminazione tra i cittadini e tra i culti”**.

Eppure l’art. 3 della legge 13.10.1975, cari Governanti Cattolici, punisce con la reclusione sino a tre anni **“chi commette atti di discriminazione per motivi...religiosi”**.

E allora? Perché mai, a fronte di una normativa costituzionale, internazionale e penale così “chiara” e così ostile ad ogni forma di discriminazione religiosa, gli Organi Istituzionali della Repubblica Confessionale Cattolica italiana hanno osteggiato il mio diritto di esporre la menorà ebraica a fianco del crocifisso, cioè di godere della stessa dignità umana accordata alla superiore “razza” cattolica? Perché il Tribunale ha intenzionalmente glissato questo aspetto “razzistico-religioso” della mia vicenda? Forse per “imbarazzo” o forse perché i giudici del Tribunale dell’Aquila hanno anch’essi “qualcosa” contro gli ebrei? Forse gli ebrei sono considerati esseri appestati che non possono vantare gli stessi diritti dei Giudici confessionali cattolici?

Ma non è forse vero che la III Sez. della Cassazione penale, con sentenza 37733/2006, ha condannato per discriminazione razziale (art. 3 L. 654/1975) il gestore di un bar che si rifiutava di servire le consumazioni richieste da avventori extracomunitari, affermando che il reato in questione **“si sostanzia in condotte che esprimono un’adesione alle aberranti dottrine o tendenze che professano l’inferiorità di alcune etnie e, quindi, la superiorità delle altre”**? Per quale motivo, allora, l’ **“adesione del Ministro di Giustizia confessionale all’aberrante dottrina della superiorità del**

Cattolicesimo sull'ebraismo e sulle altre religioni" non dovrebbe integrare lo stesso delitto?

E non è forse vero che la Corte Costituzionale, con sent. n. 195/1993, ha affermato che "qualsiasi DISCRIMINAZIONE in danno dell'una o dell'altra fede è COSTITUZIONALMENTE INAMMISSIBILE in quanto contrasta con il diritto di libertà di religione e con il principio di eguaglianza"???

Nell'attesa -credo molto vana- di avere risposte a queste domande, denuncio alla Corte d'Appello questo primo vizio motivazionale, che attiene alla legittima reazione contro atti discriminatori religiosi della Pubblica amministrazione che, stando alla citata norma penale, dovrebbero anche integrare "reati", almeno quando perpetrati da "comuni mortali".

Per l'ipotesi in cui questa Corte voglia aderire alla tesi che le discriminazioni religiose costituiscono reato per i cittadini comuni ma non per i Ministri, soggetti in realtà intoccabili e *legibus soluti*, rimane pur sempre evidentissima la lesione dei miei diritti costituzionali all'eguaglianza religiosa ed alla libertà religiosa."

III. Così avevo chiuso il motivo di appello relativo all'omesso esame della scriminante della legittima difesa.

Ebbene, la Corte di Appello ha respinto questo motivo richiamando, in primo luogo, l'orientamento della Cassazione secondo cui *non è necessario che il giudice compia un'analisi dettagliata delle singole deduzioni, essendo per contro sufficiente che dal tenore complessivo della sentenza risultino le motivazioni del perché la prospettazione difensiva è stata disattesa*. In sostanza la Corte ha detto: caro Tosti, non è vero che il Tribunale ha omesso di spendere una sola sillaba per giustificare il rigetto dell'eccezione relativa alla scriminante della legittima difesa perché, in realtà, i motivi del rigetto risultano dal tenore complessivo della motivazione.

Questo astratto richiamo giurisprudenziale -obietto io- è senz'altro esatto: peccato, però, che la Corte di Appello di L'Aquila, dopo averlo enunciato, si sia dimenticata di indicare quali siano le fantomatiche "motivazioni" che il Tribunale Aquilano avrebbe addotto per giustificare il rigetto della mia eccezione e quali siano, in particolare, i passi della sentenza impugnata dai quali esse si dovrebbero ricavare. Pertanto, queste millantate quanto inesplicite "motivazioni" del Tribunale restano, a tutt'oggi, indefinite, indecifrabili e misteriose.

IV. La Corte, tuttavia, si è subito premurata di spiegarmi perché, "*ad ogni buon conto, difettano i presupposti applicativi dell'esimente di cui all'art. 52 c.p.*".

Tra questi presupposti -ricorda infatti la Corte- "*va ricompreso il requisito della necessità della reazione, nel senso che deve in concreto sussistere l'impossibilità di scegliere tra più soluzioni e agire diversamente; in altri termini, al fine di eliminare l'antigiuridicità della condotta, la reazione deve essere nel frangente l'unica possibile, perché non sostituibile con altra meno dannosa, ugualmente idonea ad assumere la*

tutela del diritto (proprio o altrui) aggredito (così Cass. pen., Sez. I, 7.3.1995 n. 2554, Cass. pen., Sez. I, 29.7.1999 n. 9695, Cass. pen., Sez. IV, 29.9.2006 n. 32282).

Ebbene -prosegue la Corte- *“non v'è chi non veda come nella specie tanto non può non solo affermarsi, ma nemmeno semplicemente ipotizzarsi, laddove si consideri che per la salvaguardia della denunciata lesione di diritti di rango costituzionale del Tosti, l'ordinamento approntava, in alternativa all'esasperata forma di “autotutela” per cui ora s'invoca il paradigma scriminante di cui all'art. 52 c.p., tutta una serie di mezzi di difesa che (in parte) l'appellante ha percorso, e che avrebbe potuto ben esperire come soluzioni utilmente praticabili e meno traumatiche; non è senza significato, al riguardo, la circostanza che il giudicabile ha iniziato ad astenersi dallo svolgimento dei propri compiti istituzionali a far data dal 9.5.2005 ...mentre era ancora pendente la causa attivata dal medesimo Tosti dinanzi al TAR delle Marche avente per oggetto la rimozione dei crocifissi dalle aule giudiziarie, era stata fissata per il giorno 4 dicembre 2005 l'udienza per la discussione nel merito del ricorso (dopo che in precedenza era stata respinta, con ordinanza in data 23 settembre 2004, la domanda cautelare), ed un'istanza per l'anticipazione della trattazione doveva trovare ancora risposta; e pure rilevante è la circostanza che, successivamente ai fatti contestati, l'appellante in data 25 novembre 2005 ha sollevato come giudice monocratico...conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale....conflitto dichiarato inammissibile con ordinanza n. 127 del 20 marzo 2006..**Dunque vi erano strade diverse per “reagire” e rimediare, secundum Jus e non extra ordinem, alla asserita lesione delle libertà di coscienza del giudicabile, con esiti del tutto equivalenti, in caso di pronuncia favorevole, al risultato perseguito con la condotta omissiva incriminata”**.*

V. La Corte, dunque, ha asserito che io, di fronte al comportamento criminale del Ministro di Giustizia, anziché rifiutarmi di tenere le udienze per preservare i miei diritti dallo loro ingiusta e criminale lesione, **avevo l'alternativa di attendere l'esito delle azioni legali già intraprese**, ovvero sia di subire la lesione dei miei diritti per almeno altri 15 anni: e questo perché, se in ipotesi la pronuncia finale fosse stata a me favorevole, avrei poi ottenuto **“esiti del tutto equivalenti a quelli perseguiti con la condotta omissiva incriminata”**.

VI. Questa pronuncia della Corte di Appello dell'Aquila è a dir poco sconcertante: per far immediatamente capire a quali conseguenze grottesche e kafkiane essa conduce, farò un esempio che -peraltro- mi servirà da guida per l'intero ricorso.

Si ipotizzi che il Ministro dell'Era fascista abbia emanato una circolare con la quale abbia disposto che i giudici ebrei debbano tenere le udienze con un vistoso crocifisso radioattivo appeso al collo e che per tutta la durata delle udienze essi debbano essere incessantemente sodomizzati con un bastone di cm. 5 di diametro e 40 cm. di lunghezza, nonché vilipesi -anche con sputi- da dieci dipendenti del Ministero di Giustizia che li attorniano.

Si immagini ora che un giudice ebreo dell'attuale Repubblica Confessionale Cattolica italiana, spinto dalla necessità di tutelare i suoi diritti primari alla libertà di religione (1), all'eguaglianza (2), alla salute ed all'integrità fisica (3), alla libertà sessuale (4) ed all'onore (5) ed il suo obbligo di imparzialità (6), garantiti sia dalla Costituzione che da diverse Convenzioni internazionali, reagisca per legittima difesa togliendosi il crocifisso di dosso, strappando il bastone dalle mani dell'energumeno e cacciando dall'aula a bastonate sia lui che gli altri dipendenti del Ministro di Giustizia che lo ingiuriano e gli sputano addosso.

Si immagini, poi, che il giudice ebreo inoltri una lettera al mandante dei crimini, cioè al Ministro di Giustizia, chiedendogli di far immediatamente cessare queste aggressioni criminali ai suoi danni ed asserendo che la circolare del suo Ministero fascista deve ritenersi abrogata, ex art. 15 disp. prel. cod. civile, perché lesiva dei suoi diritti inviolabili alla salute, all'eguaglianza, alla libertà religiosa, all'onore etc., come peraltro già sentenziato dalla Cassazione penale in una sentenza.

Si ipotizzi che questo Ministro di Giustizia, per tutta risposta, disponga un'immediata ispezione a carico della sua vittima per inquisirlo in merito all'episodio del "*distacco sacrilego del crocifisso*" e delle bastonate inferte ai suoi dipendenti, affermando che *la circolare deve ritenersi ancora in vigore, perché non espressamente revocata o annullata*.

Si ipotizzi che il giudice ebreo, pur non essendovi minimamente tenuto, proponga ricorso al TAR contro il Ministro criminale e chiedo, con istanza cautelare, la sospensiva della circolare fascista, avendo cura di affermare che, in caso contrario, sarà costretto a rifiutarsi di tenere le udienze per preservare i propri diritti primari alla salute, alla libertà religiosa, all'eguaglianza, alla libertà sessuale ed all'onore.

Si ipotizzi che il TAR respinga l'istanza cautelare, affermando laconicamente che "*non v'è pericolo di pregiudizio grave ed irreparabile*", invitando cioè il giudice ebreo a farsi docilmente sodomizzare dal Ministro di Giustizia fino a che il suo ricorso non verrà deciso.

Si ipotizzi che il nostro giudice ebreo ometta, per altissimo senso civico, non solo di reagire per legittima difesa contro gli aguzzini del Ministro, ma addirittura di astenersi dal tenere le udienze, esponendosi così a duecentotrenta dolorosissime, lunghissime e traumatizzanti penetrazioni anali, oltre a dannosissime esposizioni a radiazioni ionizzanti e ad una serie impressionante di sputi ed ingiurie ad opera dei dipendenti del Ministro di Giustizia.

Si ipotizzi, però, che ad un certo punto la pazienza del nostro giudice ebreo si esaurisca perché, oltre ad un tumore ai polmoni, indotto dalle radiazioni, comincia ad accusare seri problemi emorroidari, ragadi anali, sfiancamento degli sfinteri e incontinenza fecale, depressione e, per di più, viene fatto oggetto di insulti e di missive razzistiche, condivise dal Ministro di Giustizia.

Si ipotizzi, dunque, che il nostro ebreo invii un ultimatum al suo datore di lavoro, preannunciandogli che, se non cesseranno le sodomizzazioni e tutti gli altri atti

lesivi dei suoi diritti fondamentali, essendogli inibita la possibilità di reagire contro gli stessi per respingerli, sarà costretto a rifiutarsi di tenere le udienze a decorrere dal 9.5.2005.

Si ipotizzi che il Ministro di Giustizia faccia orecchie da mercante e che, dunque, il magistrato ponga in essere la forma di autotutela preannunciata.

Si ipotizzi che l'autorità giudiziaria, informata dei fatti, anziché indagare sul conto del Ministro di Giustizia per i reati di stupro, di lesioni gravissime, di discriminazione razziale e religiosa e di ingiuria, ritenga più "saggio e prudente" incriminare la vittima di questi reati, affermando che la scelta del giudice ebreo di ***sottrarsi all'esecuzione delle sodomizzazioni ai suoi danni*** integra gli estremi del delitto di "***omissione di atti di ufficio***", cioè di un reato che egli -si badi bene!!!- avrebbe perpetrato ai danni del Ministro di Giustizia sodomizzatore, al quale ultimo compete, dunque, il diritto di costituirsi parte civile contro il magistrato sodomizzato per chiedergli il risarcimento dei danni e, dopo averne ottenuto la "***condanna penale***", di rimuoverlo dalla magistratura.

Ipotizziamo che il nostro giudice ebreo, un po' frastornato da questo sviluppo kafkiano del processo, osi prospettare al giudice del dibattimento la sussistenza della scriminante della legittima difesa, e cioè che il suo rifiuto fu necessitato dall'***esigenza di sottrarsi alle sodomizzazioni dei suoi diritti di rango costituzionale da parte del Ministro di Giustizia*** (cd. *commodus discessus*).

Si ipotizzi, infine, che il Giudice lo condanni, respingendo la sua eccezione con la stessa motivazione oggi adottata dalla Corte di Appello di L'Aquila per il mio caso, e cioè che "***il sodomizzato, in alternativa alla sua esasperata forma di pretesa "autotutela" -cioè alla scelta di sottrarsi alle sodomizzazioni, alle esposizioni alle radiazioni mortali, alle ingiurie, agli sputi ed alle discriminazioni razziali e religiose perpetrate dal Ministro- aveva la possibilità di optare per l'attesa dell'esito del ricorso giurisdizionale da lui intrapreso che, se favorevole, avrebbe prodotto esiti del tutto equivalenti al risultato perseguito con la condotta omissiva incriminata***".

Sin qui l'esempio "pilota" che, lo sottolineo, non diverge dal mio caso se non per la parziale diversità dei diritti inviolabili lesi.

VII. Ebbene, secondo il "ragionamento" della Corte Aquilana il nostro giudice ebreo avrebbe dovuto optare per la prosecuzione delle udienze, cioè avrebbe dovuto seguire a subire gioiose sodomizzazioni da parte del Ministro di Giustizia per almeno altri quindici anni (tanto è il tempo che, mediamente, occorre per la definizione dei ricorsi giurisdizionali in Italia), in paziente e fiduciosa attesa di un eventuale esito favorevole del suo ricorso. In caso di rifiuto, infatti, il Ministro di Giustizia sodomizzatore -come ha cura di puntualizzare la Corte di Appello a pag. 21- avrebbe subito "ingiusti pregiudizi" nel "***rapporto sinallagmatico***", cioè avrebbe dovuto "***corrispondergli la retribuzione, senza ricevere alcuna controprestazione per il periodo di astensione dalle udienze***".

E se, poi, il ricorso giurisdizionale del giudice ebreo fosse stato respinto -così si arguisce dalla motivazione della Corte- egli avrebbe dovuto seguitare a farsi sodomizzare sino al suo pensionamento.

In attesa di verificare se la Corte di Cassazione condividerà questa motivazione della Corte di Appello Aquilana, enucleandola in una massima da trasmettere ai posteri come solenne monito, mi permetto di criticare il “ragionamento” della Corte che, oltre a non convincere me, non ha nemmeno convinto molti miei amici che, pur essendo completamente digiuni di diritto e di leggi, hanno però dimostrato di essere forniti di un minimo di capacità logica, probabilmente accentuata da comprensibili timori legati alla libertà della sfera delle funzioni anali.

VIII. E, in effetti, mi pare in primo luogo di solare evidenza che la “soluzione”, che è stata prospettata dalla Corte come “alternativa” ed “*ugualmente idonea ad assumere la tutela dei diritti aggrediti*”, tutto sia, fuorché tale. Infatti, adire l’autorità giudiziaria per chiedere che vengano eliminati dalle aule i perniciosi crocifissi radioattivi e gli energumeni stupratori non potrebbe aver alcun effetto risolutivo per il nostro povero giudice ebreo: il “*pericolo attuale di un’offesa ingiusta*”, infatti, permarrrebbe tranquillamente, sicché permarrrebbe anche “*la necessità di difendere i propri diritti*”.

La stessa identica considerazione deve dunque ritenersi valida per il mio caso: il mio ricorso al TAR, infatti, non ha avuto il “magico” effetto di impedire la continuazione dei criminali atti discriminatori del Ministro di Giustizia, lesivi dei miei diritti all’eguaglianza ed alla libertà religiosa, sicché la pendenza della controversia si è rivelata -e tutt’ora si rivela- come assolutamente *inidonea ad assumere la tutela dei miei diritti*.

IX. Imporre, poi, a chi sta subendo l’ingiusta aggressione dei propri diritti l’onere di intraprendere un’azione giudiziaria ed attendere l’esito favorevole del ricorso, come valida alternativa alla “*legittima difesa contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta*”, è squisitamente assurdo: significa, infatti, vanificare l’istituto stesso della legittima difesa previsto dall’art. 52 del c.p. che, essendo la forma di “autotutela” per eccellenza, prescinde necessariamente dall’onere di ricorrere preventivamente al giudice per ottenere l’“autorizzazione” alla reazione. Se si opinasse come ha opinato la Corte di Appello di L’Aquila, infatti, la legittima difesa non sarebbe più una forma di “autotutela”, bensì una forma di tutela ordinaria ottenuta attraverso l’esecuzione di sentenze favorevoli dei giudici: il che equivarrebbe a cancellare dal codice penale l’art. 52.

Così si è invece pronunciato il Tribunale di Bolzano in una sentenza del 28.3.1979: “*Il principio dell’autotutela è uno dei principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico, dipanantesi attraverso le norme del codice civile e del codice penale. Ogni cittadino, di fronte ad un atto illecito che lo danneggia ha il diritto di adottare tutti i mezzi adeguati al fine di ottenere che l’illecito in suo danno cessi per impedire il ripetersi di consimili illeciti*”.

X. Nel mio caso, peraltro, io non mi sono attivato in sede giudiziaria per ottenere l'autorizzazione ad astenermi dalle udienze a causa della presenza dei crocifissi, ma ho ovviamente chiesto la rimozione dei crocifissi o, in subordine, l'esposizione di altri simboli religiosi: il TAR -e questo risulta *per tabulas* ed è ammesso dalla Corte- ha tuttavia respinto la domanda cautelare di sospensiva e, successivamente, ha dichiarato il difetto di giurisdizione.

Pertanto, a distanza di ben 4 anni, non solo non ho ottenuto una pronuncia di merito, ma la mia causa pende ancora dinanzi al Consiglio di Stato con la prospettiva - nell'ipotesi più rosea- di essere definita tra 15 o 20 anni.

XI. Se a ciò si aggiunge la circostanza che il Consiglio di Stato si è già pronunciato "a favore" dei crocifissi, disattendendo la Cassazione e la Corte Costituzionale ed affermando, con una spettacolare operazione di alchimia giuridica, che *il crocifisso non è un simbolo religioso ma un simbolo "culturale", anzi l'unico simbolo idoneo a trasmettere l'idea della "laicità"* e che, dunque, *"esso deve essere coattivamente imposto a tutti"*, cioè anche ai non credenti ed anche a coloro che ripudiano i "valori" realmente espressi dalla cd. "cultura" del crocifisso (cioè i genocidi, gli stermini degli infedeli, le crociate, le torture delle Sante Inquisizioni, le persecuzioni razziali, le ghettizzazioni degli ebrei, la schiavitù, il disprezzo e l'emarginazione delle donne e degli omosessuali, la sessuofobia, le truffe, l'abuso della credulità popolare, le false reliquie, i falsi miracoli, i falsi santi, i sacrifici umani imposti da Dio in persona, i roghi degli eretici e delle streghe, la superstizione, gli esorcismi e via dicendo), c'è da chiedersi quali speranze possa io nutrire nell'"esito favorevole" della mia domanda, cioè di veder cessare, un giorno, gli atti di "sodomizzazione" ai miei danni.

XII. Ma non è tutto. C'è anche da considerare che gli augusti Governanti della Repubblica Confessionale Cattolica Italiana hanno presentato ben tre progetti di legge per rendere obbligatoria -anche attraverso modifiche della Costituzione- la presenza dei SOLI crocifissi in tutti gli uffici pubblici, sicché un'eventuale pronuncia a me favorevole sarebbe immediatamente vanificata da queste leggi.

E allora chiedo: avrei forse dovuto seguire a farmi "sodomizzare" sino al mio pensionamento, cioè a subire gli atti di criminale discriminazione religiosa da parte del Ministro di Giustizia, dopo che il TAR delle Marche aveva respinto la mia domanda cautelare vòlta ad evitare le sodomizzazioni?

E se poi, in ipotesi, il Consiglio di Stato respingesse le mie richieste -e cioè stabilisse che "è giusto" che io seguiti ad essere sodomizzato- forse qualche "genio del diritto" potrebbe ipotizzare che io dovrei a quel punto ritenermi **obbligato** a subirle? Ovviamente no: e questo per un principio elementare, affermato dalla Cassazione, dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Strasburgo, secondo cui nessuno può essere obbligato a collaborare ad atti -o subire atti- che determinano la lesione di diritti inviolabili, neppure se si tratta di leggi varate dal Parlamento.

XIII. Se le cose stanno così, dunque, è assai evidente che il preventivo ricorso all'Autorità giurisdizionale si profilava e si profila del tutto irrilevante, perché era ed è assolutamente ininfluenza il suo esito finale, positivo o negativo che sia.

Infatti, l'accoglimento del ricorso non servirebbe ad un bel nulla, dal momento che nel frattempo avrei subito la lesione irreversibile di diritti inviolabili. Anche il rigetto del ricorso, però, non risolverebbe un bel nulla, dal momento che mi troverei, in ogni caso, nella necessità di attuare la stessa forma di autotutela per evitare la lesione dei miei diritti inviolabili.

XIV. Traendo le debite conclusioni da quanto sin qui esposto, è di solare evidenza che l'attesa dell'esito del mio ricorso giurisdizionale non poteva essere prospettata -come invece ha ritenuto la Corte Aquilana- come una "*soluzione alternativa, ugualmente idonea ad assumere la tutela dei miei diritti aggrediti*".

XV. Ma non è tutto. L'art. 52 del C.P., infatti, contempla una forma di "*autotutela*", cioè autorizza il cittadino a reagire contro le aggressioni ingiuste con comportamenti che integrano addirittura gli estremi di reato. E' noto, tuttavia, che la giurisprudenza privilegia il comportamento di chi, pur potendo reagire per legittima difesa, preferisce sottrarsi all'ingiusta aggressione col *commodus discessus*, cioè preferisce "*sottrarsi all'ingiusta aggressione quando ciò è possibile ed il fatto non è ritenuto vile e disonorevole*".

E' dunque assurdo che il comportamento di chi, come me, si limita a rifiutarsi di subire atti di criminale discriminazione, possa commettere il delitto di "omissione di atti di ufficio". Questa incolpazione della "vittima" al posto del "carnefice" è kafkiana: essa implica che debba essere penalmente perseguito chi è costretto a sottrarsi, con comportamenti omissivi, all'esecuzione di reati ai suoi danni. Questo è grottesco e porta a conseguenze inaccettabili.

Ad esempio, se la segretaria del Ministro di Giustizia subisse continue violenze carnali ogni qual volta venisse comandata ad entrare nel suo ufficio, non penso che si possa negare alla stessa il diritto al "*commodus discessus*", cioè di rifiutarsi di entrare in quella stanza per evitare di essere nuovamente violentata, magari dopo essersi vanamente rivolta all'autorità giudiziaria.

E se l'autorità giudiziaria venisse poi a conoscenza del rifiuto della segretaria, sarebbe forse plausibile incriminare e condannare costei per "*omissione di atti di ufficio*", rimuovendola poi dall'impiego pubblico, anziché processare e condannare il Ministro per le violenze carnali?

E se un chirurgo si rifiutasse di eseguire gli interventi perché la Direzione sanitaria si rifiuta, a sua volta, di mettere a norma la sala operatoria, mettendo così a repentaglio la salute dei pazienti, si potrebbe forse ipotizzare che il chirurgo si sia macchiato del reato di "omissione di atti di ufficio"?

E se giudici, cancellieri ed ufficiali giudiziari si rifiutassero di partecipare alle udienze penali e civili perché le aule sono state addobbate con crocifissi altamente radioattivi -magari dopo aver vanamente chiesto al Ministro di rimuoverli- si potrebbe

ipotizzare (come è stato fatto per me) che si siano macchiati del reato di omissione di atti di ufficio?

XVI. In attesa di risposte sul punto, denuncio alla Corte di Cassazione l'erronea applicazione dell'art. 52 del C.P.: e questo perché, nella denegata ipotesi che si voglia ritenere che il mio rifiuto di tenere le udienze concretizzi il reato di "omissione di atti di ufficio" (ma le SS.UU. della Cassazione penale lo hanno escluso con sent. 3.7.1985 n. 6670, Candus), il semplice ricorso all'autorità giudiziaria (tra l'altro da me praticato) non poteva costituire "*una reazione alternativa, meno dannosa di quella praticata ma egualmente idonea ad assumere la tutela dei diritti aggrediti*", come erroneamente ritenuto dalla Corte d'appello.

XVII. Soggiungo, ad abundantiam, che la Corte d'Appello erra palesemente anche quando afferma (pag. 11) che "*con la mia condotta omissiva*" io ho ottenuto "*esiti del tutto equivalenti*" a quelli che avrei potuto ottenere in sede giurisdizionale.

Mentre, infatti, la mia azione giudiziaria mirava (e mira) ad eliminare la presenza dei crocifissi dalle aule, la mia condotta omissiva ha mirato soltanto ad evitare che i miei diritti primari venissero lesi dalla presenza dei crocifissi: questi, dunque, non sono stati affatto rimossi.

TERZO MOTIVO

Erronea applicazione dell'art. 328 codice penale ed omessa motivazione del terzo motivo di appello (art. 606, lett. c) ed e) del C.P.P.

I. Col terzo motivo di appello avevo censurato la sentenza di condanna del Tribunale dell'Aquila nei termini che qui di seguito riporto.

“TERZO MOTIVO: Erronea applicazione dell'art. 328 codice penale.

Il Tribunale dell'Aquila è dovuto ricorrere ad una motivazione a dir poco assurda per giustificare la mancata applicazione, al mio caso, degli stessi identici principi sanciti dalla Cassazione Penale, Sez. IV, nella sentenza 1.3.2000 n. 4372, imp. Marcello Montagnana.

Il Tribunale ha infatti affermato che, mentre la norma violata dal Montagnana - cioè l'art. 108 D.P.R. 30.3.1957 n. 361- prevede la possibilità di rifiutarsi di espletare l'incarico di scrutatore "*se ricorre un giustificato motivo*", la norma da me violata -cioè l'art. 328 del codice penale- non prevede che il pubblico ufficiale possa rifiutare un atto del suo ufficio "*per giustificato motivo*": pertanto, dal momento che "*per l'esercizio delle ordinarie funzioni giurisdizionali non è previsto da parte del legislatore alcun “giustificato motivo” atto a legittimarne il rifiuto, l'obbligo di esercitarle va assolto in via primaria, senza che assumano alcun rilievo le esigenze discendenti dalla legittima tutela della libertà di religione o di coscienza ovvero del principio di laicità dello stato.*"

Dal che si è tratta poi la conclusione che l'esimente della "libertà di coscienza", ritenuta sussistente nel caso del prof. Montagnana, non è applicabile nella fattispecie delittuosa del reato di omissione di atti di ufficio.

II. Questa motivazione è sconcertante, innanzitutto perché l'art. 328 del codice penale sancisce che la punibilità del reato è subordinata alla circostanza che il rifiuto del compimento dell'atto da parte del pubblico ufficiale sia "indebito", e cioè che non sussista **un giustificato motivo di rifiuto**: è dunque evidente che le due fattispecie penali sono esattamente identiche, anche dal punto di vista lessicale.

Tutto questo era stato peraltro rappresentato in modo chiaro ed esplicito al Tribunale dell'Aquila, al quale era stata anche depositata copia integrale della sentenza 20.6.2000 (6.4.2000) n. 7281 della Cassazione penale, Sez. VI, Lo Presti ed altri (conforme a Cass. pen., Sez. VI, 11.2.1999), che smentisce apertamente il suo assunto.

Con questa sentenza la suprema Corte ha infatti statuito che "nel bilanciamento fra l'interesse al buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) ed il diritto soggettivo alla difesa tutelato dall'art. 24 della Costituzione, la prevalenza non può che essere attribuita a quest'ultimo. L'esigibilità del compimento dell'atto di ufficio non può, infatti, sacrificare il diritto alla difesa, anche come tutela avanzata nel senso di non assoggettamento ad atti che possano comportare l'incriminazione del pubblico ufficiale. Pertanto, in tema di rifiuto di atti di ufficio di cui al primo comma dell'art. 328 C.P., il carattere indebito del rifiuto non è ravvisabile quando il compimento dell'atto determini la lesione di diritti costituzionalmente garantiti del soggetto agente".

III. Peraltro, il caso concreto esaminato dalla Cassazione riguardava due funzionari di polizia che si erano rifiutati di ricevere una denuncia penale a loro carico: la Cassazione li ha addirittura assolti perché, "*se avessero ricevuto quella denuncia a loro carico, l'Autorità giudiziaria li avrebbe poi incriminati e, quindi, avrebbero agevolato il corso della giustizia contro se stessi, ledendo il loro diritto soggettivo alla difesa, tutelato dall'art. 24 della Costituzione*". In sostanza, la Cassazione ha ritenuto che sia addirittura legittimo che un pubblico ufficiale, per impedire che si proceda penalmente a proprio carico per un reato commesso in precedenza, possa rifiutarsi di ricevere la denuncia penale che la parte offesa intende presentare contro di lui, in tal modo assicurandosi... l'impunità!

E' evidente, dunque, che nel caso dei due funzionari di polizia la Cassazione ha ritenuto "giustificato" il loro rifiuto, anche se indirizzato addirittura contro un atto -cioè la denuncia penale- che era un **atto pienamente legittimo**. A maggior ragione, dunque, si imponeva l'applicazione di questi stessi principi al mio caso, dal momento che il mio rifiuto scaturisce addirittura dalla **illegittimità** del comportamento dello Stato, il quale omette di rimuovere i crocifissi dalle aule, così cagionando in modo intenzionale e consapevole la lesione del principio di laicità (cioè del mio obbligo costituzionale di essere imparziale) e, inoltre, la lesione dei miei diritti costituzionali alla libertà di religione ed all'eguaglianza.

Ebbene, il Tribunale aquilano ha visto bene di disapplicare queste sentenze della Cassazione e, pertanto, mi ha “tranquillamente” condannato a sette mesi di reclusione e ad un anno di interdizione dai pubblici uffici.

Domando: è forse regolare il comportamento del giudice che disattende di proposito i principi di diritto affermati dalla Cassazione, determinando in questo modo la condanna di un imputato che, altrimenti, avrebbe dovuto essere assolto?

Ovviamente i sostenitori del Crocifisso gioiranno per questa *performance* giudiziaria, perché per Loro il fine giustifica i mezzi.

Io la penso però in un modo un po' diverso. Non disconosco, infatti, il **diritto** dei giudici di merito di **dissentire** dalle pronunce della Cassazione, cioè del Giudice che è istituzionalmente preposto alla funzione nomofilattica: in questi casi, tuttavia, il giudice di merito ha l'**obbligo** di motivare le ragioni del proprio dissenso, cioè di spiegare perché, a suo giudizio, i Giudici della Suprema Corte avrebbero sbagliato o detto delle sciocchezze. In caso contrario, infatti, si cade nel puro arbitrio, dietro il quale è più che legittimo sospettare che si celi la prava volontà di condannare un innocente.

Ebbene, nel mio caso l'estensore Presidente dott. Tatzzi si è ben guardato dallo spendere una sola sillaba per spiegare le ragioni del suo dissenso dalle sentenze della Cassazione, che pur gli sono state depositate ed illustrate dai miei difensori. E allora? E' tutto regolare? Complimenti!”

Così avevo chiuso questo motivo d'appello, fiducioso di ottenere risposte da parte della Corte Aquilana: la fiducia, però, è stata mal ripagata.

IV. I giudici della Corte di Appello di L'Aquila, infatti, hanno visto bene di omettere anche loro di spendere una sola sillaba per spiegare perché mai è stato intenzionalmente disapplicato, nel mio caso, il principio secondo cui “*in tema di rifiuto di atti di ufficio di cui al primo comma dell'art. 328 C.P., il carattere indebito del rifiuto non è ravvisabile quando il compimento dell'atto determini la lesione di diritti costituzionalmente garantiti del soggetto agente*”.

Orbene, coloro che ritengono che “anche” i giudici, come i comuni mortali, debbano esercitare la loro professione con perizia e diligenza, potrebbero giudicare oltremodo sconcertante questa pervicace omissione dei giudici della Corte Aquilana: non si giustifica, infatti, che “anche” il Giudice di appello abbia omesso intenzionalmente di rispondere alle tesi difensive mie e dei miei difensori, ignorando completamente le sentenze della Cassazione che le supportano.

Tuttavia, se si valutano queste intenzionali omissioni nell'ottica dell'istituto giuridico “fedriano” dell' “*agni vexatio*” (=“*vessazione dell'agnello*”), elaborato per la prima volta -così si narra- nell'antica Università di Tubinga, il giudizio si ribalta: grazie a queste omissioni, infatti, è stata evitata la deprecabile assoluzione di un innocente e, dunque, sono state soddisfatte le “legittime” aspettative e i desiderata del Papa, della Chiesa, del Ministro di Giustizia Confessionale, dei Politici della Repubblica confessionale italiana e di tutti gli altri che sostengono, “a buon diritto”, che i cattolici

sono gli unici che possono godere del privilegio di marcare con l'idolo del loro Dio incarnato gli uffici pubblici.

Certo, qualcuno potrebbe obiettare che i giudici dovrebbero esercitare le loro funzioni con perizia e diligenza, se non altro perché i giudici, quando giudicano la responsabilità civile e/o penale dei professionisti, pretendono la strettissima osservanza di questi obblighi deontologici: ma questa è tutta un'altra fiaba, incompatibile con la realtà italiana, dove le vittorie referendarie del popolo vengono vanificate dai governanti con leggi elusive.

V. Concludendo, mi vedo costretto a proporre **-per la terza volta-** la stessa identica censura che ho proposto col terzo motivo di appello, sperando che questa mia pervicace insistenza non susciti il risentimento della Corte Suprema.

La censura, riassumo, si compendia nella petizione di questo principio:

“In tema di rifiuto di atti di ufficio di cui al primo comma dell’art. 328 C.P., il carattere indebito del rifiuto non è ravvisabile quando il compimento dell’atto determina la lesione di diritti costituzionalmente garantiti del soggetto agente. Pertanto, alla luce dei principi sanciti dalla IV Sezione Penale della Cassazione nella sentenza n. 4273 del 1.3.2000 (Montagnana), applicabili al reato in questione anche per stretta analogia lessicale col reato di cui all’art. 108 D.P.R. 30.3.1957 n. 361, non è indebito il rifiuto di un giudice di tenere le udienze a causa dell’esposizione generalizzata dei crocifissi nelle aule giudiziarie, dal momento che la circolare del Ministero di Grazia e Giustizia, Div. III, del 29.5.1926 n. 2134/1867, che ne impone l’esposizione quale “simbolo venerato” e “solenne ammonimento di verità e giustizia”, deve ritenersi non solo tacitamente abrogata ex art. 15 delle preleggi per contrasto col principio supremo di laicità delineato dalla Costituzione repubblicana, ma anche lesiva del dovere costituzionale di imparzialità del giudice, prescritto dall’art. 111 della Costituzione e dall’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti fondamentali dell’uomo, nonché dei diritti di libertà religiosa e di eguaglianza dell’agente, garantiti, rispettivamente, dagli artt. 19 Cost. e 9 Conv. e dagli artt. 3 Cost. e 14 Convenzione.”

VI. Mi preme, a titolo tuzioristico, anticipare e confutare la tesi di chi volesse sostenere che la Corte di Appello non è incappata, in realtà, in una omissione motivazionale, giacché dal tenore complessivo della sentenza si ricavano comunque le motivazioni del rigetto della mia prospettazione difensiva.

In particolare, si potrebbe sostenere che la Corte Aquilana ha affermato (pag. 20) che *“ai giudici non compete il diritto di sottrarsi all’adempimento dei loro doveri istituzionali -neanche se ciò sia indispensabile per evitare la lesione di diritti fondamentali- se non nelle ipotesi disciplinate dagli artt. 51 e 52 c.p.c. e 36 e 37 c.p.p.”*. Da questa statuizione si potrebbe dunque desumere che il principio enunciato dalla Cassazione penale nella sentenza 20.6.2000 n. 7281 non possa essere applicato alla categoria dei magistrati, dal momento che le uniche ipotesi di legittimo rifiuto sono quelle disciplinate dalle quattro richiamate disposizioni.

VII. Per smentire, sbugiardare ed annichilire in un attimo questa ipotetica illazione - ed annichilire, altresì, la singolarissima petizione di principio su cui la stessa si fonda - è sufficiente replicare che l'art. 333 del codice di procedura penale sancisce, "guarda caso", che "la denuncia è presentata oralmente o per iscritto,....**al pubblico ministero** o ad un ufficiale di polizia giudiziaria". Pertanto, dal momento che la sentenza 20.6.2000/6.4.2000 n. 7281 della VI Sez. Cassazione penale è relativa al caso di due funzionari di polizia che si sono rifiutati di ricevere una denuncia penale, si deve dedurre che il principio colà affermato dalla Cassazione si applica, **NECESSARIAMENTE**, "**anche**" ai magistrati: "**anche**" i pubblici ministeri, infatti, sono chiamati a ricevere le denunce dei privati e, dunque, "**anche**" i pubblici ministeri possono rifiutarsi di ricevere le denunce -cioè rifiutarsi di compiere atti di ufficio- quando ciò li esponga a dover subire la lesione di diritti costituzionalmente garantiti.

VIII. Concludendo, la singolarissima petizione di diritto, che è stata costruita *ad hoc* per supportare la mia condanna penale (ed anche la mia sospensione dalle funzioni e dallo stipendio), è smentita, sbugiardata ed annichilita dalla sentenza n. 7281/2000 della Cassazione penale, da me vanamente prodotta in giudizio.

QUARTO MOTIVO

Inosservanza e/o erronea applicazione degli articoli 1, primo comma, 2, 3, 4, secondo comma, 8, 19, 21, 54, 97, 98, 101, 104, 111 della Costituzione, degli articoli 1, 6, 9, 13, 14 e 17 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge 4.8.1955 n. 848, e degli artt. 2934 e 2968 codice civile (art. 606, lett. C, c.p.p.).

I. Con i miei motivi aggiunti mi ero premurato di produrre spontaneamente il testo dell'ordinanza del 23.11.2006 con la quale il CSM aveva disposto la mia sospensione: e questa produzione l'avevo effettuata allo scopo di palesare alla Corte gli errori macroscopici in cui il CSM era incappato.

In particolare avevo evidenziato che il CSM aveva confuso l'"*obiezione di coscienza*" -che non è un diritto- con la "*libertà di coscienza*", che è invece un diritto inviolabile.

La Corte d'Appello, tuttavia, ha visto bene di approfittare della produzione di quell'ordinanza per "ricopiarne" di sana pianta le motivazioni, condividendo dunque gli stessi marchiani errori commessi dal CSM: non una parola, però, è stata spesa dalla Corte per confutare le mie controargomentazioni. Di ciò mi dolgo perché, se è pur vero che il giudice d'appello può "sostituire" le motivazioni del primo giudice con altre ritenute più fondate, non si può però esimere dal rispondere alle puntuali censure che sono state mosse a queste "nuove" motivazioni: il "lavoro" -e la dignità di chi reclama risposte motivate- meritano infatti rispetto.

II. Chiusa questa premessa, rilevo che la Corte di Appello -contrariamente a quanto fatto dalla Cassazione penale nella sentenza Montagnana- ha ritenuto di poter eludere la questione incidentale relativa all'illegittimità dell'esposizione dei crocifissi nelle aule

giudiziarie, ritenendo irrilevante la circostanza che siano stati lesi miei obblighi e miei diritti di rango primario.

L'iter motivazionale della Corte (*rectius*: del CSM) si sviluppa infatti in questi quattro passaggi:

1°) richiamando la sentenza n. 100/1981 della Corte Costituzionale -relativa al diritto di libertà di pensiero ma ritenuta estensibile al diritto di libertà di coscienza- la Corte afferma che il diritto inviolabile di libertà di coscienza, garantito dall'art. 2 della Costituzione, compete innegabilmente anche i magistrati: tuttavia sono ammissibili dei "limiti", *"purché questi siano posti dalla legge e trovino fondamento in precetti costituzionali espressamente fissati o desumibili dalla Carta Costituzionale"*;

2°) nel caso di specie -prosegue la Corte- vanno applicate le argomentazioni sviluppate dalla Corte Costituzionale nella diversa sentenza n. 149/1995, laddove si è affermato che *"il legislatore, in tema di libertà di coscienza, può operare per bilanciarla con contrastanti doveri o beni di rilievo costituzionale e graduarne la possibilità di realizzazione in modo da non arrecare pregiudizio al buon funzionamento delle strutture organizzative e dei servizi di interesse generale"*;

3°) di decisiva rilevanza, poi, sono state ritenute le argomentazioni su cui si fonda la sentenza n. 196 del 1987 della C. Cost., relativa al caso di un giudice tutelare che, ritenendo che l'aborto fosse contrario ai suoi personali convincimenti religiosi, aveva sollevato l'eccezione di incostituzionalità degli articoli 9 e 12 della legge n. 194 del 1978 che gli imponevano di autorizzare una minorenni ad abortire, reclamando così il *"diritto di rifiutarsi per obiezione di coscienza"*: in quel caso, infatti, la Corte Costituzionale aveva respinto l'eccezione del giudice tutelare, rilevando che *"il conflitto tra l'adempimento dei propri doveri e l'imperativo contrario, espressione della propria coscienza, poteva essere superato solo dando la prevalenza all'indeclinabile e primaria realizzazione della esigenza di giustizia, che discende dall'art. 54 e dall'art. 107 della Costituzione"*;

4°) applicando quest'ultimo principio al mio caso -che è stato ritenuto sostanzialmente identico a quello del giudice tutelare- la Corte d'Appello ne ha tratto la conclusione che i miei diritti di libertà di coscienza *"non potevano che cedere il passo all'indeclinabile e primaria realizzazione dell'esigenza di giustizia, sul cui rilievo costituzionale ex art. 54, comma 2°, Cost. non è lecito dubitare"*.

III. In buona sostanza, dunque, la Corte di Appello ha affermato che i giudici debbono sempre "obbedire tacendo", anche quando ciò determina la lesione di doveri e/o di diritti di rango costituzionale, propri o altrui: i loro diritti inviolabili di libertà di coscienza, infatti, diventano "recessivi" di fronte ai doveri che nascono dal rapporto d'impiego, come sarebbe sancito dal comma 2° dell'art. 54 della Costituzione.

IV. Per annichilire e sbugiardare in una sola battuta questa singolare petizione di principio è sufficiente ribadire ciò che ho vanamente esposto nei motivi aggiunti, e cioè che la Corte Costituzionale, con sentenze n. 117 del 1979 e n. 85/1963, ha sancito l'esatto contrario di quanto affermato dalla Corte aquilana per condannarmi, e cioè che

l'obbligo dei testimoni di giurare, che trova anch'esso la sua fonte normativa nel precetto costituzionale contenuto nel secondo comma dell'art. 54 della Costituzione, (cioè, “guarda caso”, nella stessa identica norma costituzionale che è stata richiamata per il “mio caso”: ndr), il quale stabilisce che “i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi previsti dalla legge”, non limita il legittimo esercizio del “diritto di libertà di coscienza” -cioè la facoltà di rifiutarsi di giurare- allorché i riferimenti a Dio contenuti nella formula di giuramento determinano la violazione del diritto di libertà di religione: il che, per l'appunto, smentisce, sconfessa e sbugiarda il singolarissimo principio di diritto che è stato “creato” *ad hoc* per giustificare la mia condanna.

V. Peraltro, il principio enunciato dalla Corte d'Appello conduce a conclusioni palesemente grottesche, se soltanto lo si applica all'esempio “pilota” dei “giudici ebrei” che ho sopra ipotizzato: questi ultimi, infatti, non potendo rifiutarsi di tenere le udienze -pena l'incriminazione per il reato di omissione di atti di ufficio- sarebbero costretti a presenziare alle udienze con vistosi crocifissi radioattivi appesi al collo e, per tutta la durata delle udienze, dovrebbero accettare di essere incessantemente sodomizzati con un bastone di cm. 5 di diametro e 40 cm. di lunghezza, nonché vilipesi -anche con sputi- da dieci dipendenti del Ministero di Giustizia che li attorniano.

Questa inaccettabile conclusione dovrebbe indurre i raziocinanti ad intuire che la tesi giuridica che la supporta sia erronea: il che mi ero peritato di evidenziare nei motivi di appello e in quelli aggiunti.

Non avendo ottenuto ascolto, mi vedo costretto a ripetermi con maggiore dovizia, con la speranza di ottenere un riscontro critico dal Giudicante, positivo o negativo che sia, e comunque di contribuire a far chiarezza sull'esatta portata degli istituti del “diritto di libertà di coscienza” e dell’ “obiezione di coscienza”: il punto nodale dell'intera causa, in effetti, riguarda il contenuto e le fonti dei due istituti che, al di là della loro assonanza, hanno una rilevanza giuridica infinitamente diversa.

A) Il “DIRITTO DI LIBERTA' DI COSCIENZA”: contenuto e fonti normative.

I. Giova premettere che la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo è nata ed è stata concepita, storicamente, con lo scopo principale di precostituire uno strumento giuridico “pattizio”, che fosse capace di scongiurare il ripetersi degli orrori dell'ultimo conflitto mondiale, olocausto in testa. Per la precisione, con questa Convenzione sono stati riconosciuti ai singoli cittadini diritti inviolabili quali quello alla vita, quello a non essere sottoposti a torture, quello ad un equo processo, quello alla libertà di pensiero, alla libertà di religione e via dicendo, la cui sussistenza non può essere messa in discussione -né tantomeno violata e/o limitata- dagli Stati contraenti, se non nelle ipotesi e con i limiti fissati dalla stessa Convenzione.

I diritti inviolabili, dunque, sono diritti che vengono riconosciuti ad ogni persona, in contrapposizione agli Stati cui le persone appartengono. Non a caso l'art. 1 della Convenzione, intitolato “Obbligo di rispettare i diritti dell'uomo” dispone che “*le*

Alte Parti contraenti riconoscono ad ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà indicate nel titolo I della presente Convenzione”.

Del tutto analoga è la tutela primaria accordata ai diritti inviolabili dalla Costituzione repubblicana che, all’art. 2, dispone che *“la Repubblica riconosce e **garantisce** i diritti inviolabili dell’uomo”.*

Scriveva, al proposito, Norberto Bobbio: *“Il presupposto filosofico dello Stato liberale, inteso come Stato limitato in contrapposto allo Stato assoluto, è la dottrina dei diritti dell’uomo elaborata dalla scuola del diritto naturale (giusnaturalismo): la dottrina secondo cui l’uomo, tutti gli uomini indiscriminatamente, hanno per natura, e quindi indipendentemente dalla loro stessa volontà, tanto più dalla volontà di pochi o di uno solo, alcuni diritti fondamentali, come il diritto alla vita, alla libertà, alla sicurezza, che lo Stato, o più concretamente coloro che in un determinato periodo storico detengono il potere legittimo di esercitare la forza per ottenerne l’ubbidienza ai loro comandi, debbono rispettare non invadendoli e garantire nei riguardi di ogni possibile invasione da parte degli altri”.*

II. Da queste premesse discende che i diritti inviolabili **non possono subire limitazioni, violazioni o deroghe superiori a quelle previste dalla Convenzione e/o dalla Costituzione né subire, in caso di conflitto con altri valori primari, un “bilanciamento” che determini restrizioni superiori a quelle consentite.**

In che *-mutatis mutandis-* significa che il Legislatore ordinario è sì “sovrano” nell’emanazione delle leggi, ma la sua discrezionalità non è assoluta, trovando dei limiti invalicabili, oltre che nell’osservanza dei principi costituzionali, anche nel pieno e incondizionato rispetto dei diritti primari inviolabili. Non a caso anche l’art. 17 della Conv. dei dir. dell’uomo recita: *“Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come contenente per uno Stato.....un diritto.....a compiere un atto che mira.....ad una limitazione di questi diritti e libertà maggiore di quella prevista dalla Convenzione”.*

Quindi, ad esempio, in caso di epidemie contagiose non potrebbe essere decretata, magari con legge, la soppressione in massa delle persone infette (gli animali, per loro “sfortuna”, non godono di questo privilegio!) anche se tale misura potrebbe sicuramente giustificarsi con l’esigenza “costituzionale” di *“tutelare la salute come....interesse della collettività”*, contemplata dall’art. 32, 1° comma, della Costituzione: a ciò ostano, infatti, sia la Costituzione che gli articoli 2 e 15 della Convenzione sui diritti dell’uomo, ratificata con legge 4.8.1955 n. 848. Per lo stesso motivo non potrebbe essere autorizzata o imposta la tortura degli imputati per agevolare il corso della Giustizia, cioè un altro “valore” di indubbio rango “costituzionale”. Nemmeno potrebbe essere imposto l’obbligo di iscriversi a partiti politici per garantire la partecipazione dei cittadini alla politica nazionale: un valore costituzionale, quest’ultimo, contemplato dall’art. 49 Cost. Infine, non potrebbe essere imposto l’obbligo di giurare in nome di un qualche Dio, o di baciare crocifissi o di recitare

preghiere o rosari, per rafforzare nei testi l'impegno a dire la verità, pur trattandosi di un impegno che affonda le sue radici nel 2° comma dell'art. 54 della Costituzione.

Questi principi giuridici sono mirabilmente espressi e confermati nelle seguenti massime giurisprudenziali, che ho segnalato, senza successo, ai Giudici che mi hanno condannato.

1°) *“Le situazioni enunciate come diritto assoluto alla libertà di coscienza e di religione, diritto assoluto all'eguaglianza ed alla non discriminazione, diritto di vedere rispettato come attori cittadini il principio fondamentale della laicità dello Stato e della Scuola, diritto alla salute anche psichica delineano la violazione di diritti primari, derivanti dallo stesso disposto costituzionale, rispetto ai quali nessun potere di sacrificio può individuarsi da parte della pubblica amministrazione. Non esiste alcun organo dello Stato (eccezion fatta per il Parlamento con le modalità e la procedura di modifica costituzionale) che possa incidere in maniera pregiudizievole sui diritti assoluti in cui si esprimono le libertà fondamentali costituzionalmente garantite. Se neppure al legislatore ordinario è consentito derogare ai principi costituzionali, a maggior ragione detta deroga non è consentita, neppure in via provvisoria, alla pubblica amministrazione che, in presenza di situazioni giuridiche di tale genere e della loro lesione, concretizza non l'erroneo esercizio di un potere astrattamente esistente, ma l'esercizio di un'attività per la quale il potere non è individuabile istituzionalmente”* (Sezioni Unite della Cassazione civile, sent. 18.11.1997 n. 11432);

2°) *“**Le libertà fondamentali** affermate, garantite e tutelate dalla Costituzione della Repubblica **sono** riconosciute come **diritti del SINGOLO**, che **il singolo deve poter far valere erga omnes**. Essendo compresa tra tali diritti anche la libertà di manifestazione del pensiero proclamata dall'art. 21, deve senza dubbio imporsi al rispetto di tutti, delle autorità come dei consociati. Nessuno può quindi recarvi attentato, senza violare un bene assistito da rigorosa tutela costituzionale”* (Corte Costituzionale, sent. n. 122/1970);

3°) *“Nel bilanciamento fra l'interesse al buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) ed il diritto soggettivo alla difesa tutelato dall'art. 24 della Costituzione, la prevalenza non può che essere attribuita a quest'ultimo. L'esigibilità del compimento dell'atto di ufficio non può, infatti, sacrificare il diritto alla difesa, anche come tutela avanzata nel senso di non assoggettamento ad atti che possano comportare l'incriminazione del pubblico ufficiale. Pertanto, in tema di rifiuto di atti di ufficio di cui al primo comma dell'art. 328 C.P., il carattere indebito del rifiuto non è ravvisabile quando il compimento dell'atto determini la lesione di diritti costituzionalmente garantiti del soggetto agente”* (Cassazione penale, Sez. VI, Lo Presti ed altri, 20.6.2000 - 6.4.2000 n. 7281; conforme Cass. pen., Sez. VI, 11.2.1999);

4°) *“**Il giusto motivo**, che consente di rifiutare l'ufficio di scrutatore nelle competizioni elettorali, **deve essere manifestazione di diritti o facoltà, il cui esercizio determini un inevitabile conflitto tra la POSIZIONE INDIVIDUALE, LEGITTIMA e COSTITUZIONALMENTE GARANTITA in MODO PRIORITARIO,** e*

l'adempimento dell'incarico, al cui contenuto sia collegato con vincolo di causalità immediata" (Cassazione penale, n. 10/1999, relativa, "guarda caso", all'imputato Montagnana, con la quale la Corte ha fissato il principio cui doveva attenersi il giudice di rinvio, e cioè che il rifiuto per "giusto motivo" ricorre ogni qual volta è necessitato dall'esigenza di tutelare diritti primari di rango costituzionale);

5°) "Qualunque atto di significato religioso rappresenta, per lo Stato, esercizio della libertà dei propri cittadini, che, come tale, non può essere oggetto di una prescrizione obbligatoria, indipendentemente dall'irrelevante circostanza che il suo contenuto sia conforme, estraneo o contrastante rispetto alla coscienza individuale religiosa, sussistendo per lo Stato il divieto di ricorrere a obbligazioni di ordine religioso per rafforzare l'efficacia dei propri precetti" (Corte Cost., 8.10.1996, n. 334);

6°) "*La presenza di un simbolo o immagine religiosa in ogni seggio elettorale (indipendentemente da quello di destinazione) costituisce giustificato motivo di rifiuto dell'ufficio di scrutatore, in quanto determina un conflitto interiore tra il dovere civile di svolgere un ufficio pubblico e il diritto a rivendicare il rispetto del principio di laicità dello Stato e di libertà di coscienza garantito dalla Costituzione a ciascun individuo*" (Cassazione penale, sez. IV, 1 marzo 2000 n. 4273)

III. E' d'uopo segnalare, a questo punto, un'apparente lacuna -contenuta sia nella Convenzione sui diritti dell'uomo che nella Carta Costituzionale- che rischierebbe di renderle entrambe incongruenti e prive di efficacia: in nessuna delle due, infatti, esiste una norma che riconosca esplicitamente a qualsiasi persona il "**diritto di rifiutarsi di ledere i diritti inviolabili altrui**", cioè di "**disobbedire a leggi o ad altri atti normativi che impongano, magari dietro comminatoria di sanzioni penali, amministrative, disciplinari o civili, di ledere i diritti di terze persone**".

Questa lacuna normativa potrebbe indurre i non raziocinanti a ritenere l'assurdo, e cioè che, se da un lato ad ogni persona è riconosciuto -ad esempio- il diritto alla vita (art. 2) ed il diritto a non essere torturati (art. 3), dall'altro lato qualsiasi Stato contraente potrebbe "legittimamente" imporre ai suoi funzionari ed ai suoi dipendenti pubblici, oppure agli stessi privati, l'obbligo di sterminare o torturare o rinchiudere nei lager gli ebrei e i rom, magari dietro comminatoria di sanzioni penali o di altro genere, senza che ai destinatari di tali "obblighi" competa il "diritto di far prevalere l'imperativo morale del ripudio degli atti lesivi dei diritti inviolabili", cioè di "**disobbedire**" ad atti normativi o di imperio che impongono di violare i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione.

Si tratterebbe, ovviamente, di una gravissima incongruenza della Convenzione, che ne vanificherebbe lo spirito e la *ratio*, facendo sì che possano ripetersi gli orrori dell'ultimo conflitto mondiale, quando militari e funzionari furono costretti a perpetrare crimini contro i diritti umani con cieca remissività, cioè ad "*obbedir tacendo*".

Questa deduzione interpretativa, in realtà, è da ripudiare con fermezza, dovendosi semmai ritenere l'esatto contrario, e cioè che i funzionari (giudici in testa!) hanno il dovere di non violare i diritti "garantiti" come inviolabili, siano essi previsti

dalla Costituzione o dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo: il rispetto di tali diritti, infatti, non è un' "opzione", ma un **dovere degli Stati** che trae fondamento giuridico, per ciò che concerne la Costituzione, dall'art. 2 ("la Repubblica riconosce e **garantisce** i diritti inviolabili dell'uomo...") e, per ciò che concerne la Convenzione, dal citato articolo 1.

Pertanto, dal momento che lo Stato agisce necessariamente attraverso i suoi funzionari (rappresentanza organica), si deve ritenere che ad essi competa il diritto di rifiutarsi di applicare norme illegittime che cagionano la lesione di diritti inviolabili altrui.

IV. Argomenti altrettanto univoci si traggono, peraltro, dagli artt. 13 e 17 della Convenzione.

In particolare, l'art. 13 della Convenzione sui diritti dell'uomo sancisce che "*ogni persona, i cui diritti e libertà riconosciuti nella presente convenzione fossero violati, ha diritto di presentare un ricorso avanti ad una magistratura nazionale, anche quando la violazione fosse stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio di funzioni ufficiali*".

Dal tenore di questa norma si arguisce, innanzitutto, che i giudici degli Stati contraenti hanno l'obbligo di applicare le norme della Convenzione con priorità rispetto alle norme interne (anche costituzionali), sicché la Convenzione acquisisce un valore primario nella scala gerarchica delle fonti.

In secondo luogo, argomentando a contrario dalla circostanza che l'art. 13 dispone che la tutela giudiziaria può essere richiesta "*anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio di funzioni ufficiali*" (cioè dai pubblici funzionari), si deve dedurre che la violazione dei diritti fondamentali da parte di costoro debba ritenersi, di regola, un'eccezione patologica e che, dunque, coloro che agiscono nell'esercizio di funzioni ufficiali (giudici in testa!) hanno il sacrosanto diritto (direi anzi: **il dovere, quanto meno morale**) di **rifiutarsi** di violare i diritti "inviolabili".

V. Altrettanto risolutivo è il testo dell'art. 17, che sancisce che "*nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come contenente per uno Stato, un raggruppamento, o un individuo, un diritto a....compiere un atto che mira alla sospensione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o ad una limitazione di questi diritti e libertà maggiore di quella prevista dalla Convenzione*".

Ebbene, se si dovesse ammettere che gli Stati contraenti possano **OBBLIGARE, dietro comminatoria di sanzioni penali e/o disciplinari**, i funzionari e i giudici a compiere atti che determinino la lesione di diritti fondamentali -cioè ad "obbedire, tacendo", ad atti normativi che violano questi diritti- non si potrebbe non ritenere violato l'art. 17 della Convenzione, perchè attraverso questa forma di coazione la tutela dei diritti inviolabili sarebbe non soltanto sospesa, ma addirittura annichilita!!!

VI. Concludendo, dalle norme sopra citate si arguisce che nessuna persona -sia essa un soggetto privato o un pubblico funzionario- può essere costretta -sotto comminatoria di sanzioni penali, disciplinari, amministrative o civili- a ledere diritti “inviolabili” altrui.

VII. Ma c'è di più. L'art. 9 della Convenzione, infatti, oltre a riconoscere i diritti fondamentali alla libertà di pensiero e di religione, riconosce ad ogni persona anche il **diritto inviolabile alla libertà di coscienza**, sicché non si può disconoscere che, per *libertà di coscienza legata al rispetto dei diritti umani altrui*, chiunque sia autorizzato a disobbedire, lecitamente, a qualsiasi legge o atto normativo od ordine che determini la lesione di questi diritti inviolabili.

Sarebbe in effetti grottesco che la Costituzione Italiana e la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo garantiscano diritti “inviolabili” a qualsiasi persona e che, poi, i funzionari degli Stati contraenti debbano essere costretti -magari dietro comminatoria di sanzioni penali e disciplinari- a non far prevalere l'imperativo morale del rispetto dei diritti umani altrui sull'obbligo, anacronistico e di stampo fascista, dell'“*obbedir tacendo*”.

In realtà, se tali diritti sono chiamati “*inviolabili*”, questo dipende dall'evidente circostanza che “*non possono essere violati*” da nessuno, e non perché possono essere violati *ad libitum* da chiunque e, magari, dagli stessi..... funzionari degli Stati contraenti!!

VIII. E se questo diritto di libertà di coscienza, espressamente riconosciuto dall'art. 9 della Convenzione, compete a chi non intende ledere i diritti inviolabili altrui, a maggior ragione deve essere riconosciuto ai titolari dei diritti inviolabili, ai quali, dunque, giammai potrà essere negato il diritto di “**disobbedire, lecitamente, a qualsiasi legge o atto normativo od ordine che determini la lesione dei diritti inviolabili propri**”!

IX. Il contenuto del “*diritto inviolabile di libertà di coscienza*”, dunque, consiste nella “facoltà di rifiutarsi di compiere atti doverosi, motivata dalla necessità di evitare la lesione di diritti inviolabili, propri o altrui, che inevitabilmente conseguirebbe dall'adempimento dell'attività doverosa”.

Quindi, chi rifiuta l'atto doveroso pone necessariamente in essere una forma di “**autotutela**” di questa portata: “*io mi rifiuto deliberatamente di adempiere l'atto doveroso perché, se lo facessi, subirei la lesione di diritti inviolabili miei, oppure lederei i diritti inviolabili di altri soggetti*”.

Il “**diritto di libertà di coscienza**” rappresenta un'ancora di salvezza che consente a qualsiasi individuo -sia esso cittadino o dipendente di uno Stato contraente- di **DISOBBEDIRE LECITAMENTE** a qualsiasi legge, regolamento, circolare od ordine che leda, direttamente o a cagione delle sue modalità attuative, diritti individuali inviolabili, propri o altrui.

Tale diritto assume un valore fondamentale e strategico ai fini dell'effettiva efficacia della Convenzione, avendo appunto lo scopo di preconstituire, per chiunque,

uno strumento giuridico indispensabile per evitare che si ripetano gli orrori dell'ultimo conflitto mondiale, quando molti funzionari e molti militari degli Stati belligeranti furono costretti ad **“obbedire, tacendo, ad atti normativi e/o d'imperio lesivi di diritti fondamentali degli esseri umani”** (si pensi, in particolare, alle torture ed allo sterminio degli ebrei e dei rom).

X. Alcuni esempi torneranno utili per rendere più chiaro il contenuto del diritto di libertà di coscienza.

A) Un funzionario potrebbe rifiutarsi di obbedire a leggi che gli impongano, dietro comminatoria di sanzioni penali e/o disciplinari, di praticare la tortura o lo sterminio di massa, nonostante l'art. 51, comma 1°, del C.P. non lo autorizzi a tanta “disobbedienza”, trattandosi di *“dovere imposto da una norma giuridica”*;

B) un giudice potrebbe rifiutarsi di celebrare i processi se, per effetto di circolari ministeriali, agli imputati venisse impedito l'accesso alle aule di udienza;

C) un autista potrebbe disobbedire a norme che gli vietassero, dietro comminatoria di sanzioni penali, di far salire sull'autobus cittadini di pelle nera;

D) un testimone potrebbe rifiutarsi di pronunciare la formula di giuramento, commettendo così il reato di cui all'art. 366 C.P., se questa ledesse il suo diritto di libertà religiosa;

E) un giudice potrebbe rifiutarsi di tenere le udienze, se il Ministro di Giustizia addobbasse le aule con crocifissi radioattivi o con sedie elettriche.

XI. Dalle considerazioni sopra esposte emerge che il *“diritto di libertà di coscienza”* ricalca, in sostanza, il paradigma della ***legittima difesa*** prevista dall'art. 52 C.P., con l'unica peculiarità che si tratta di una forma di legittima difesa contro **atti normativi primari (leggi) o secondari (regolamenti, circolari etc.), di cui si deduce e si denuncia l'illegitimità costituzionale, cioè la lesività di DIRITTI PRIMARI.**

La sua portata è comunque notevolmente superiore alla scriminante dell'*“adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine della Pubblica Autorità”*, disciplinata dall'art. 51 del codice penale. Questa scriminante, infatti, autorizza (anzi, di regola impone) soltanto la disobbedienza degli *“ordini illegittimi”* che comportano l'esecuzione di fatti-reato, ma non autorizza la disobbedienza di ordini illegittimi che determinano soltanto la lesione di diritti inviolabili e, in nessun caso, autorizza la disobbedienza dei *“doveri imposti da norme di legge illegittime”*, dalla cui osservanza derivi la perpetrazione di fatti-reato o la lesione di diritti inviolabili.

XII. Dalla particolare natura del diritto di libertà di coscienza -che implica il *“diritto alla non costrizione”*- scaturisce il corollario che esso inerisca a tutti i diritti inviolabili (*“ne sia una particolare declinazione”*, come affermano la Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale).

Ad esempio, il diritto di libertà di religione non implica soltanto il diritto di credere o non credere, di manifestare la propria religione o credo e di farne propaganda, ma anche quello di *non essere costretti* a compiere atti di culti o a partecipare ad atti con

significato religioso: prova ne è che è stata ritenuta lecita la violazione dell'art. 366 del codice penale, cioè la "disobbedienza" del teste all'obbligo di giurare impostogli dalla norma penale, perché necessitata dall'esigenza di tutelare la propria "*libertà di coscienza in relazione all'esperienza religiosa*" (C. Cost., sentenze n. 117/1979 e n. 334/1996).

Analogamente, quindi, chiunque potrebbe rifiutarsi di obbedire a leggi che impongano -magari dietro comminatoria di sanzioni penali- di pregare, di recitare rosari, di esporre crocifissi in casa propria o sulla propria persona, di tatuarsi crocifissi in fronte, di battezzarsi o comunicarsi o che vietino di fare propaganda religiosa o, per motivi di superstizione religiosa, di usufruire delle trasfusioni di sangue.

Alla stessa stregua nessuno potrebbe essere costretto ad iscriversi a sindacati (libertà di coscienza legata al diritto di libertà di associazione) o a partiti politici (libertà di coscienza legata al diritto di libertà di associazione politica) o a sposarsi (libertà di coscienza legata al diritto di libertà di matrimonio) o a suicidarsi (libertà di coscienza legata al diritto alla vita) o a torturare (libertà di coscienza legata al divieto di infliggere torture) e via dicendo.

XIII. Queste conclusioni e questi corollari risultano confortati appieno dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, anche se la loro esposizione risulta, a mio sommesso giudizio, involuta.

Così, ad esempio, si è espressa la Consulta nella sentenza n. 467/1991, peraltro relativa ad un caso di "*obiezione di coscienza*":

*"A livello dei valori costituzionali, la protezione della coscienza individuale si ricava dalla tutela delle libertà fondamentali e dei diritti inviolabili riconosciuti e garantiti all'uomo come singolo, ai sensi dell'art. 2 della Costituzione, dal momento che non può darsi una piena ed effettiva garanzia di questi ultimi (cioè delle libertà fondamentali e dei diritti inviolabili dell'uomo: n.d.r.) senza che sia stabilita una correlativa protezione costituzionale di quella relazione intima e privilegiata dell'uomo con sé stesso che di quelli (cioè delle libertà fondamentali e dei diritti inviolabili dell'uomo: n.d.r.) costituisce la base spirituale-culturale e il fondamento di valore etico-giuridico. In altri termini, poiché la coscienza individuale ha rilievo costituzionale quale principio creativo che rende possibile la realtà delle libertà fondamentali dell'uomo e quale regno delle virtualità di espressione dei diritti inviolabili del singolo nella vita di relazione, **essa gode di una protezione costituzionale commisurata alla NECESSITÀ che quelle libertà e quei diritti** (cioè i diritti inviolabili: n.d.r.) **NON RISULTINO IRRAZIONEVOLMENTE COMPRESSI** nelle loro possibilità di manifestazione e di svolgimento **a causa di PRECLUSIONI o di IMPEDIMENTI ingiustificatamente posti alle potenzialità di determinazione della coscienza medesima. Di qui deriva che - quando sia ragionevolmente necessaria rispetto al fine della garanzia del nucleo essenziale di uno o più diritti inviolabili dell'uomo, quale, ad esempio, la libertà manifestazione dei propri convincimenti morali o filosofici (art. 21) o della propria fede (at. 19)- la sfera intima della coscienza individuale deve essere considerata come il***

riflesso giuridico più profondo dell'idea universale della dignità delle persona umana che circonda quei diritti, riflesso che.....esige una tutela equivalente a quella accordata ai menzionati diritti..”

La conferma del principio, in termini meno involuti, proviene anche dalle seguenti massime della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo:

1) “La responsabilità di uno Stato parte della convenzione europea dei diritti dell'uomo può sorgere anche in seguito a comportamenti individuali lesivi di un diritto tutelato da detta convenzione, nella misura in cui tali comportamenti siano resi leciti dal diritto nazionale. Benché l'art. 11 par. 1 della convenzione non garantisca in modo esplicito anche il diritto negativo di non essere obbligato ad aderire ad un sindacato, l'imposizione di un obbligo siffatto ad un lavoratore, pena il suo licenziamento, contrasta con la sostanza stessa della libertà sindacale, tutelata da detto articolo. Il rispetto delle opinioni personali, contemplato in via generale dagli art. 9 e 10 della convenzione per quel che concerne tanto la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, quanto la libertà di espressione, costituisce allo stesso tempo uno degli elementi della libertà di associazione di cui all'art. 11 par. 1. Ricade pertanto sotto il divieto che si deduce da quest'ultimo articolo l'esercizio di pressioni dirette a costringere un lavoratore ad aderire ad un sindacato che persegue obiettivi contrastanti con le sue convinzioni. (Corte europea dir. uomo, 13 agosto 1981, Young e altro c. Regno Unito Gran Bretagna e altro);

2) “Qualora la legge di uno Stato (nella specie, la Repubblica ellenica), pur dopo avere sancito il postulato costituzionale dell'assoluta, inviolabile libertà di coscienza nelle questioni religiose, di professione e di pratica di qualsiasi culto "noto", conferisca ad una determinata confessione (nella specie, la Chiesa orientale cristiano-ortodossa) una posizione "dominante" e quindi di indiscriminata tutela e di evidentissima netta pozziorità, è tuttavia contrario al pluralismo (anche ideologico e religioso) caratterizzante indefettibilmente ogni ordinamento democratico moderno ed al fondamentale diritto di propaganda religiosa, il perseguimento, con norme sanzionatorie penali, civili ed amministrative, non solo del proselitismo diretto a sottrarre fedeli alla Chiesa "dominante" con il mero insegnamento spirituale, con la personale testimonianza, con l'esempio e con la predicazione volta a mostrare gli errori e le illogicità della confessione "dominante" e d'ogni altra religione, ma anche del proselitismo che, allo stesso scopo, ricorra a mezzi ingannevoli, insinuanti e sleali, o che approfitti dello scarso o scarsissimo livello culturale altrui, o che sia sorretto, per attirare consensi, dalla dazione o dalla promessa di beni o di altri vantaggi materiali, o che si avvalga di espressioni di marcato ed assai acceso carattere polemico (nel caso di specie, era stata repressa la propaganda svolta da un appartenente alla Congregazione dei Testimoni di Geova). (Corte europea dir. uomo, 25 maggio 1993, Kokkinakis c. Grecia)”.

XIV. Dall'intrinseca natura di “diritto inviolabile”, riconosciuta alla “libertà di coscienza” sia dalla Costituzione italiana che dall’art. 9 della Convenzione sui diritti

dell'uomo, deriva come ulteriore corollario che, ogni qualvolta ricorra un'ipotesi di "libertà di coscienza" -ovverosia sussista il diritto di disobbedire per preservare diritti inviolabili propri o altrui- non vi può essere mai la necessità di procedere ad alcun cervelotico giudizio di "bilanciamento di interessi costituzionali contrapposti", perché non vi può mai essere un "contestuale" interesse di rango costituzionale che possa rischiare di essere pregiudicato dall'esercizio del diritto di libertà di coscienza e che, dunque, possa "giustificare" il sacrificio del diritto inviolabile.

Chi si rifiuta per libertà di coscienza, infatti, non può mai entrare in conflitto con altri valori costituzionali, dal momento che egli non intende sottrarsi all'osservanza di altri precetti costituzionali "leciti" ma, al contrario, denuncia che l'attività che gli viene imposta è contraria a canoni costituzionali (o convenzionali) che la rendono illecita e, dunque, lesiva di diritti inviolabili, cioè denuncia che il Legislatore ordinario o la Pubblica Amministrazione hanno travalicato i limiti imposti loro dalla Costituzione e/o dalla Convenzione e, pertanto, pretende il ripristino della LEGALITA'.

E' dunque ben chiaro che chi (come me) adduce un rifiuto per libertà di coscienza, deduce necessariamente uno o più vizi di legittimità costituzionale dell'attività doverosa, vizi che sono oggettivi e generalizzati e che, dunque, debbono essere eliminati, non nell'interesse del singolo, bensì nell'interesse generale, cioè nell'interesse del rispetto del principio di LEGALITA'.

Pertanto, il rifiuto dell'attività doverosa è sempre strumentale, cioè attuato non per sottrarsi all'adempimento di doveri costituzionali, ma soltanto per la necessità di evitare la lesione di diritti primari, altrui o propri.

XV. Ad esempio, il giudice che si rifiutasse di tenere le udienze nelle aule addobbate dall'Amministrazione con crocifissi radioattivi o con sedie elettriche, non lo farebbe per contestare in radice, per motivi ideologici, l'obbligo di "*adempiere con disciplina ed onore le sue funzioni pubbliche*", legittimamente impostogli dall'art. 54 della Costituzione, ma lo farebbe per la necessità di evitare che gli imputati siano torturati o privati del diritto alla vita, nonché per tutelare il diritto alla vita proprio ed altrui. L'inadempimento dei doveri funzionali, connessi al rapporto d'impiego, sarebbe dunque solo strumentale e indiretto, e non volto ad ottenere il privilegio di un esonero.

XVI. E la casistica giudiziaria, come già puntualizzato nell'atto di appello, conferma appieno queste conclusioni.

Ad esempio, il teste che si rifiutò di "giurare" a causa dei riferimenti a Dio contenuti nella formula, non lo fece per contestare la doverosità dell'obbligo di giurare, impostogli dall'art. 366 del codice penale, ma dedusse soltanto che tale formula violava il diritto alla libertà religiosa (art. 19 Cost.) di tutti i testi non credenti e credenti e che, dunque, essa doveva essere modificata perché incostituzionale: prova ne è che la Corte Costituzionale, dopo aver dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 251 del c.p.c., dichiarò "*superata ogni questione proposta in ordine all'art. 366 del c.p.*", lasciando dunque immutato l'obbligo dei cittadini di testimoniare, ex art. 54 Costituzione.

Alla stessa stregua, lo scrutatore di seggio che si rifiutò di assolvere l'incarico obbligatorio, non lo fece perché riteneva che le operazioni elettorali fossero contrarie ad un suo "peculiare" convincimento ideologico, ma perché dedusse che la presenza dei crocifissi costringeva tutti i funzionari come lui a violare il canone costituzionale dell'imparzialità della Pubblica amministrazione, nonché i diritti di libertà religiosa e di eguaglianza religiosa.

Alla stessa stregua, dunque, il mio rifiuto di tenere le udienze non è una forma di "disobbedienza civile" avverso un'incombenza che ho inteso "ripudiare" per assurdi motivi ideologici -come assurdamente ritenuto dai Giudici aquilani- bensì l'unico modo possibile per evitare di ledere il diritto dei cittadini italiani di essere giudicati da giudici imparziali (e quindi per rispettare la Costituzione e non violentare il principio supremo di laicità), nonché per evitare di subire la lesione dei diritti all'eguaglianza e alla libertà religiosa che mi competono, come competono a qualsiasi altro funzionario.

Ed è estremamente significativa la circostanza che la Consulta, con la sentenza n. 334/1996, si sia così pronunciata a proposito dell'incostituzionalità delle formula del giuramento decisorio: *"è altresì violata la distinzione, imposta dal principio di laicità o non confessionalità dello Stato, tra l' "ordine" delle questioni civili e l' "ordine" delle questioni religiose: **il primo comma dell'art. 238 cod.proc.civ. stabilisce che un organo dello Stato, il giudice, deve "ammonire" il giurante sulla "importanza religiosa" del giuramento** e l'impugnato secondo comma del medesimo articolo prevede che la parte deve esprimere la propria consapevolezza circa la responsabilità che col giuramento assume dinanzi a Dio. Risulta così dalle norme richiamate un'inammissibile commistione: un'obbligazione di natura religiosa e il vincolo che ne deriva nel relativo ambito **sono imposti per un fine probatorio proprio dell'ordinamento processuale dello Stato**".*

Il che significa, in altri termini, che la Corte Costituzionale ha ripudiato come incostituzionale la possibilità che "un organo dello Stato" -nella specie proprio un giudice- possa cooperare nella violazione del principio supremo di laicità dello Stato e del diritto di libertà religiosa del giurante.

XVII. Il punto focale dell'intera causa è dunque tutto qui: o si ritiene -come peraltro già ritenuto dalla Cassazione e, oggi, anche dal CSM- che l'imposizione dei crocifissi nella aule è illegittima perché determina la lesione del principio supremo di laicità e, quindi, del mio dovere di imparzialità, nonché dei diritti all'eguaglianza ed alla libertà religiosa miei e di TUTTI i cittadini italiani -e allora il rifiuto di tenere le udienze non può concretizzare alcun reato perché necessitato dall'esigenza di non violarli- oppure si ritiene che la presenza dei SOLI crocifissi è legittima e non lede un bel nulla, e allora non c'è spazio per la libertà di coscienza.

Nessuno spazio, però, vi è per la terza via che è stata praticata dal Tribunale dell'Aquila, dalla Corte di Appello e dal CSM, cioè quella di affermare che i magistrati non si possono rifiutare di compiere atti che ledano diritti primari propri e/o altrui, dal momento che essi sono inderogabilmente tenuti, anche a causa del rapporto di lavoro

volontario, ad esercitare le loro funzioni giurisdizionali, cioè ad “*OBBEDIRE TACENDO*”.

Questa tesi, come sopra si è visto, poteva essere valida durante la Dittatura Fascista, ma non lo è più oggi. Essa è stata espressamente ripudiata dalle SS.UU. della Cassazione civile (S.U., 11432/1997), dalla Corte Costituzionale (C. Cost., 203/1989), dalla Cassazione penale sia per ciò che concerne il rifiuto di atti di ufficio (sent. n. 7281/2000) che per ciò che concerne il rifiuto di adempiere le funzioni di scrutatore (sentenza n. 10/1999) nonché, infine, dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

Essa, inoltre, condurrebbe a conseguenze a dir poco grottesche: se i magistrati fossero infatti tenuti ad osservare supinamente il precetto dell’*“obbedir tacendo”*, si vedrebbero costretti, al limite, a concorrere all’applicazione di precetti che provocano la tortura, le epurazioni razziali e lo sterminio di massa.

XVIII. Ma c’è di più. Si deve anche ribadire che il diritto di libertà di coscienza non è soltanto un diritto primario garantito dalla Costituzione, ma anche un **diritto fondamentale** che è stato **riconosciuto dall’art. 9 della Convenzione** dei diritti dell’uomo a qualsiasi persona e, quindi, “anche” ai magistrati.

Da ciò consegue che tale diritto non può essere assoggettato a restrizioni o limitazioni maggiori di quelle previste dalla convenzione: così dispongono, infatti, gli artt. 17 e 18.

Ebbene, sotto questo ultimo profilo è estremamente significativa la circostanza che l’art. 9 della convenzione esclude che si possa sottoporre a limiti o restrizioni di sorta il “diritto di libertà di coscienza”. Il secondo comma della norma, infatti, prevede dei limiti soltanto per il “diritto di libertà di pensiero” e per quello di “libertà di religione”. Per la precisione: “*la libertà di manifestare la propria religione o il proprio pensiero non può essere oggetto di altre limitazioni oltre quelle previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza pubblica, la protezione dell’ordine, della salute e della morale pubblica o la protezione dei diritti e delle libertà degli altri*”.

Nessuna possibilità di limitazione è stata invece prevista per il “diritto di libertà di coscienza”: e non si tratta -si badi bene- di una mera “*dimenticanza*”, bensì di una conseguenza ineluttabile che discende dalla natura stessa del diritto di libertà di coscienza.

Se si considera, infatti, che il diritto di libertà di coscienza inerisce a qualsiasi diritto fondamentale e consiste nel diritto di rifiutarsi di ledere o subire la lesione dei diritti e delle libertà fondamentali riconosciuti dalla Convenzione, è giocoforza dedurre che gli Stati membri non possano mai introdurre “limitazioni” di sorta a questo diritto di rifiuto perché, se lo facessero, i funzionari sarebbero costretti -per atto normativo- a compiere atti lesivi dei diritti fondamentali altrui e, per altro verso, i titolari dei diritti inviolabili subirebbero limitazioni, restrizioni o deroghe maggiori di quelle previste dalla Convenzione per ciascun diritto fondamentale: il che -come sopra evidenziato- è vietato dagli artt. 1, 13 e 17 della Convenzione.

Ad esempio, se si ritenesse che uno Stato possa “**limitare**” in modo lecito il “**diritto di libertà di coscienza**” in relazione al “diritto alla libertà” ed al “diritto alla vita” (artt. 5 e 2), i soldati, ai quali venisse imposto con leggi l’obbligo di rinchiudere gli ebrei e i rom in campi di concentramento e di sterminarli nelle camere a gas, non potendo avvalersi del diritto di libertà di coscienza -cioè della facoltà di disobbedire- sarebbero costretti a sottoporre questi diritti fondamentali degli ebrei e dei rom a restrizioni maggiori di quelle autorizzate dalla Convenzione: ricordo, al proposito, che il diritto alla libertà e il diritto alla vita possono subire sì deroghe o restrizioni, ma solo nei casi tassativi contemplati dagli artt. 2 e 5.

XIX. Del tutto erronea, dunque, è l’argomentazione della Corte di Appello e dello stesso CSM secondo cui “*ai magistrati non può competere il diritto di libertà di coscienza, perché l’art. 54 della Costituzione impone ai cittadini, cui sono affidate funzioni pubbliche, il dovere di adempierle con disciplina ed onore*”.

Se così fosse -se cioè fosse lecita l’esclusione dei magistrati dal godimento di tale diritto- lo Stato Italiano sarebbe chiaramente inadempiente (e quindi responsabile) per aver privato una categoria di cittadini (i magistrati) del godimento di un diritto fondamentale che è invece garantito dalla Convenzione, senza limiti soggettivi, a “*qualsiasi persona*”.

Senza considerare, poi, che per effetto di questa indebita privazione i giudici sarebbero costretti -come avvenuto durante il ventennio fascista- ad “**obbedire tacendo**” ad atti normativi criminali o comunque lesivi di diritti che, oggi, sono riconosciuti come inviolabili: si pensi, ad esempio, all’ossequiosa e silenziosa “obbedienza” dei magistrati fascisti alle odiose leggi razziali, che portarono al licenziamento degli ebrei dagli impieghi e dalle cariche pubbliche, alla loro discriminazione, alla loro ghettizzazione ed alla loro criminale deportazione e sterminio.

XX. Da ultimo va rimarcato che, anche se si volesse attribuire al *diritto di libertà di coscienza* un contenuto diverso (si ignora quale), resterebbe comunque incontestabile che dal combinato disposto degli artt. 1, 13 e 17 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo si ricava lo stesso identico principio, e cioè che a qualsiasi individuo -sia esso un privato o un pubblico ufficiale- compete il diritto fondamentale di rifiutarsi di ledere i diritti inviolabili altrui o di subire la lesioni di propri diritti e, quindi, di disobbedire lecitamente a qualsiasi norma che determina siffatte lesioni.

B) L' OBIEZIONE DI COSCIENZA

I. Anche l’ “**obiezione di coscienza**” è caratterizzata, come il diritto di libertà di coscienza, dal “**rifiuto di attività doverose**”: tuttavia non assurge affatto a rango di diritto e, dunque, non scrimina dalle responsabilità collegate al mancato adempimento degli obblighi di legge.

L’obiettore di coscienza, infatti, è colui che si limita ad addurre a sostegno del suo rifiuto la mera pretesa di far prevalere la “*libertà di coscienza*”, legata ai propri convincimenti morali, religiosi, filosofici o ideologici, sugli obblighi giuridici che gli

vengono imposti dalle norme, senza però prospettarne o denunciare alcun vizio di incostituzionalità.

II. Questi che seguono sono alcuni esempi di “*obiezione di coscienza*”.

- (1) Un medico si rifiuta di praticare le trasfusioni di sangue o l'aborto terapeutico, perché li ritiene contrari ai precetti della sua religione.
- (2) Un magistrato si rifiuta di processare chi ha ucciso un malato terminale col suo consenso, perché ritiene che l'eutanasia sia un atto di amore che non deve essere sanzionato penalmente.
- (3) Un giudice tutelare si rifiuta di autorizzare una minorenni ad abortire, perché ritiene che l'aborto sia contrario ai precetti della sua fede religiosa.
- (4) Un testimone di Geova e un protestante evangelico si rifiutano di “giurare”, perché le loro religioni glielo vietano.
- (5) Un soldato si rifiuta di partecipare alla guerra, perché aborre uccidere altri uomini.
- (6) Una donna musulmana si rifiuta di togliersi il velo per farsi identificare dall'autorità giudiziaria, perché la sua religione glielo vieta.
- (7) Un veterinario si rifiuta di abbattere mucche infettate da una malattia contagiosa, perché le considera animali sacri.

Ebbene, in tutti questi casi appare evidente che l'obiettore, attraverso la pretesa di sottrarsi all'osservanza di norme approvate dal Legislatore, finisce per “contestare” le scelte discrezionali operate dal Legislatore stesso, al quale imputa di aver legiferato in modo contrastante con le sue opinioni e/o coi suoi imperativi interiori.

E' come se dicesse: “*tu, Legislatore, non potevi legiferare nel modo in cui hai legiferato, perché la scelta che hai operato contrasta con la “libertà di coscienza” legata ai miei convincimenti, di cui dovevi tenere conto. Pertanto, dal momento che gli artt. 19 e 21 della Costituzione tutelano la mia libertà di religione e di opinione, io mi rifiuto di obbedire ad un comando che viola questi miei diritti*”.

Questo ragionamento e questa “pretesa”, però, sono viziati da un palese e macroscopico errore giuridico.

Per un elementare e basilare principio Costituzionale, infatti, la potestà di legiferare non compete ai “cittadini” ma al Legislatore, il quale la esercita con assoluta discrezionalità e col solo limite dell'osservanza dei precetti costituzionali (e convenzionali).

Nessun cittadino, dunque, può pretendere che il Legislatore emani norme che siano rispettose delle sue particolari credenze religiose, filosofiche, morali ed ideologiche e magari di quelle degli altri cittadini: non solo perché sarebbe impossibile conciliarle tutte quante nei provvedimenti legislativi, ma anche perché le leggi sono in realtà il frutto della “mediazione” parlamentare di tutte le ideologie che si confrontano in sede politica e, quindi, essendo approvate dalla maggioranza, sono obbligatorie per tutti.

III. In altri termini, i diritti di libertà di religione e di pensiero implicano sì il rispetto della facoltà astratta di credere o non credere in quel che si vuole, e di maturare

qualsiasi opinione o convincimento morale e/o filosofico, ma non implicano anche il diritto di imporre al Legislatore, attraverso la disobbedienza civile, i propri concreti convincimenti personali, le proprie opinioni o le proprie credenze e di pretendere che Egli le osservi e le rispetti.

D'altro canto, se neppure alla Corte Costituzionale è consentito interferire nelle scelte discrezionali del legislatore, è assurdo ipotizzare che una simile facoltà possa competere ai cittadini!!!!

Pertanto, un medico può senz'altro rivendicare l'osservanza del suo astratto diritto di credere alla singolare superstizione religiosa secondo cui un tal Jahvè avrebbe proibito le trasfusioni di sangue, ma non potrebbe mai sottrarsi all'obbligo di effettuarle ai pazienti che ne hanno bisogno, dal momento che il Legislatore, nella sua legittima discrezionalità, le ha ritenute doverose ai fini della tutela della salute. Se gli fosse consentita la disobbedienza, il suo rifiuto costituirebbe un'imposizione di natura ideologico-religiosa nei confronti del Legislatore: un'evenienza, questa, assurda, sol che si consideri che il rispetto del principio di laicità impedirebbe addirittura allo stesso Legislatore di approvare leggi che, in ossequio ai supposti comandamenti imposti da un tal Jahvè, vietassero le emotrasfusioni.

IV. Non è di secondaria importanza il rilievo che, se si ammettesse la liceità della "*libertà di coscienza legata all'obiezione*", si perverrebbe al paradosso che gli obiettori otterrebbero il "privilegio" di essere "esonerati" dagli obblighi di legge, cagionando in tal modo un'incostituzionale sperequazione a discapito di tutti coloro che, invece, osservano doverosamente i precetti.

E' per questi motivi, pertanto, che la Corte Costituzionale ha costantemente escluso che l' "*obiezione di coscienza*" possa avere una qualche rilevanza giuridica, cioè possa rendere "legittimo" il rifiuto di adempiere un obbligo giuridico: salvo che, ovviamente, una specifica legge non autorizzi in modo espresso l'obiezione di coscienza.

Ma questa è tutta un'altra storia che presuppone, peraltro, che il legislatore, nella sua assoluta discrezionalità, operi un "*bilanciamento della libertà di coscienza degli obiettori con i contrapposti doveri o beni di rilievo costituzionale*": in caso contrario, infatti, si correrebbe il rischio che nessuno adempia le attività doverose o che, comunque, si creino disservizi ai danni delle strutture pubbliche o degli utenti (cfr. C.Cost. 467/91, 422/93, 149/95).

V. Questo è quanto accaduto, ad esempio, per effetto della legge n. 772 del 1972, con la quale il Legislatore ha consentito una deroga al dovere di prestare il servizio militare, sancito dall'art. 52 della Costituzione a carico di tutti i cittadini, esonerando coloro che sono contrari all'uso delle armi per motivi ideologici ma accettano, tuttavia, di espletare servizi civili o militari alternativi.

E' quanto accaduto, altresì, per l'interruzione volontaria della gravidanza, laddove si è accordato ai sanitari il diritto di rifiutare quella prestazione medica per obiezione di coscienza.

VI. Sulla base di quanto sin qui esposto appaiono evidenti le differenze tra i due istituti.

Pur manifestandosi entrambi col “*rifiuto di adempiere attività doverose*”, il *diritto di libertà di coscienza* è un diritto fondamentale che trae riconoscimento diretto dalla Costituzione e dalla Convenzione sui diritti dell’Uomo, il cui contenuto implica la facoltà di rifiutarsi di adempiere atti doverosi perché illegittimi, cioè lesivi di diritti inviolabili.

L’ “*obiezione di coscienza*”, invece, non è contemplata da nessuna norma come diritto fondamentale e concretizza un rifiuto di attività doverose motivato da un conflitto interiore con contrastanti imperativi ideologici o religiosi.

Ciò che distingue le due figure è dunque la differente natura del “*motivo*” del rifiuto: nel diritto di libertà di coscienza chi oppone un rifiuto prospetta e denuncia l’illegittimità della norma per contrasto con la Costituzione o con la Convenzione; nell’obiezione di coscienza, invece, ci si limita a denunciare un contrasto con convincimenti ideologici o religiosi del tutto personali.

A differenza del diritto di libertà di coscienza, pertanto, l’obiezione di coscienza non scrimina, potendo assurgere a dignità di diritto solo se riconosciuta come tale dal Legislatore dello Stato nazionale.

VII. Tutte le considerazioni sopra esposte trovano conferma nell’art. 10 della Carta di Nizza che, dopo aver ribadito al primo comma il riconoscimento del “diritto fondamentale alla libertà di coscienza, di pensiero e di religione” -peraltro nella stessa identica accezione prevista dall’art. 9 della Convenzione sui diritti dell’uomo- ha aggiunto al secondo comma la nuova figura del “diritto all’obiezione di coscienza”, al quale ha però accordato tutela solo se e in quanto “riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio”.

Al di fuori dei casi previsti dal Legislatore, dunque, non vi è spazio per l’“*obiezione di coscienza*”, non essendo consentito -anche se per motivazioni apprezzabili- sottrarsi all’adempimento di obblighi di legge che siano esenti da vizi di incostituzionalità.

VIII. Dalle suesposte considerazioni discende che la “*libertà di coscienza*”, che ispira il “*diritto di libertà di coscienza*”, ha natura diversa dalla “*libertà di coscienza*”, che anima l’ “*obiezione di coscienza*”: la prima assurge a dignità di diritto inviolabile, come tale non comprimibile né sopprimibile dal Legislatore; la seconda ha natura di “*interesse legittimo*”, come tale assoggettabile a restrizioni o, al limite, sopprimibile.

Ad esempio, nulla potrebbe impedire che il Legislatore abroghi le disposizioni che attualmente riconoscono l’obiezione di coscienza in materia di servizio di leva o di interruzione della gravidanza. Il che è confortato dal TAR del Lazio, Sez. I, che con sent. n. 6 del 7.1.1987 ha affermato che “*il preteso diritto del singolo alla libertà di coscienza in tema di servizi militare è in realtà un mero interesse legittimo connesso al corretto uso del potere dell’autorità militare di vagliare le condizioni e i requisiti dettati dalla legge per l’ammissione all’obiezione di coscienza, potere legato*

all'interesse generale dell'adempimento di un dovere pubblico imposto alla generalità, a tutela di beni e valori collettivi, dall'art. 52 della Costituzione e, perciò, destinato a prevalere, nei limiti della legittimità del procedimento di realizzazione, sulle aspettative individuali".

Diversamente, però, il Legislatore non potrebbe ripristinare formule di giuramento che contengano riferimenti a Dio: questi riferimenti, infatti, lederebbero la "libertà di coscienza legata alla libertà religiosa" e, dunque, autorizzerebbero chiunque a rifiutarsi legittimamente di giurare, senza cioè correre il rischio di incappare in una sanzione penale o di altra natura.

La bontà di queste considerazioni trova conforto nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sopra citata (in particolare 13 agosto 1981, Young e altro c. Regno Unito Gran Bretagna e altro) nonché nelle seguenti massime:

1°) *"Il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa non può escludere né limitare l'obbligo giuridico, imposto ai genitori, di impedire eventi penalmente rilevanti (nel caso concreto: morte) pregiudizievoli per i figli minori. Nel contrasto ideologico tra l'interesse del minore al trattamento emotrasfusionale, cui risultavano subordinate le possibilità di sopravvivenza del medesimo, e il diverso atteggiamento dei genitori, ispirato a motivi di carattere religioso, non ha significato il richiamo all'art. 19 cost. per farne discendere una incapacità degli stessi genitori ad adempiere i doveri dalla legge previsti, posto che non è affatto in discussione il potere degli anzidetti soggetti a professare una fede religiosa bensì il diritto soggettivo del minore, e dunque incapace di autodeterminarsi, ad essere sottoposto ad una data terapia conseguente all'obbligo di mantenimento e di assistenza a carico di chiunque abbia la cura di quell'incapace e, in chiave privilegiata, a carico dei genitori quale concreta esplicazione della potestà loro conferita. Ne deriva che si è al di fuori dell'esercizio della libertà religiosa allorquando si pongano, come sua espressione, contegni elusivi dei divieti e delle imposizioni di cui alle leggi penali. (Fattispecie in tema di omicidio, essendosi rapportata la morte del minore, affetto da morbo di Cooley, ex art. 40 comma 2 c.p. al contegno omissivo dei genitori che si opponevano alle terapie emotrasfusionali per motivi di fede religiosi)" (Cassazione penale, sez. I, 13 dicembre 1983).*

2°) *"La libertà religiosa...non può essere intesa in guisa da contrastare e soverchiare l'ordinamento giuridico dello Stato, tutte le volte in cui questo imponga ai cittadini obblighi che, senza violare la libertà religiosa, si assumano vietati dalla fede dei destinatari della norma: tanto più, poi, quando, come nel caso in esame, l'obbligo ha la sua fonte in un precetto costituzionale, quale quello contenuto nel secondo comma dell'art. 54 della Costituzione, il quale stabilisce che "i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi previsti dalla legge" (Corte Costituzionale sent. n. 85/1963).*

C) CASISTICA COMPARATA

A conclusione dell'argomento ritengo utile prospettare una casistica, comparata, delle due differenti figure giuridiche, in modo da renderne ancor più palesi e tangibili le differenze di contenuto e di portata.

PRIMO CASO - Se un medico si rifiuta di fare una trasfusione di sangue, perché la sua religione glielo vieta, ricorre un'ipotesi di *obiezione di coscienza*, dal momento che non deduce alcun vizio di incostituzionalità della normativa che gli impone di dispensare quel rimedio terapeutico ai cittadini. Tuttavia, se lo stesso medico si rifiuta di effettuare le trasfusioni di sangue perché lo Stato, magari dietro comminatoria di sanzioni penali o di altro genere, gli impone di trasfondere sangue infettato dal virus dell' AIDS, ricorre un'ipotesi di legittimo esercizio del *diritto di libertà di coscienza*, dal momento che il suo rifiuto è motivato dalla necessità di preservare il diritto inviolabile alla salute dei pazienti.

SECONDO CASO - Se un soldato si rifiuta di partecipare ad operazioni belliche, perché la sua "*coscienza*" gli impone di non uccidere altri esseri umani, ricorre un'ipotesi di obiezione di coscienza, che non lo scrimina dalle sanzioni collegate alla sua disobbedienza. Però, se lo stesso soldato, sempre in tempo di guerra, si rifiuta di obbedire a leggi o regolamenti che gli impongono, sotto comminatoria di sanzioni, di rinchiudere nei lager gli ebrei e i rom, di torturarli e/o di sterminarli, il suo rifiuto è legittimo, perché motivato dalla libertà di coscienza legata al rispetto dei diritti inviolabili alla libertà, alla non tortura ed alla vita altrui.

TERZO CASO - Se un giudice tutelare si rifiuta di autorizzare una minorenni ad abortire, perché la religione cattolica ripudia l'aborto, ricorre un caso di obiezione di coscienza, che non lo scrimina da responsabilità. Se lo stesso giudice, però, si rifiuta di autorizzare la minorenni ad abortire, perché la normativa impone che l'aborto debba essere eseguito con la sterilizzazione e l'infibulazione mutilante, ricorre un'ipotesi di libertà di coscienza legata al ripudio della violazione dei diritti inviolabili all'integrità fisica e sessuale della minorenni.

QUARTO CASO - Se uno scrutatore si rifiuta di accettare l'incarico perché l'Amministrazione autorizza gli elettori ad esibire sulla propria persona simboli religiosi, ricorre un'ipotesi di obiezione di coscienza. Tuttavia, se lo stesso scrutatore si rifiuta perché l'Amministrazione gli impone di fare lo scrutatore sotto l'incombenza di crocifissi o con crocifissi appesi al collo -magari radioattivi- o tatuati sulla fronte, ricorre un'ipotesi di libertà di coscienza.

QUINTO CASO - Se un seguace di Geova si rifiuta di pronunciare la formula di giuramento perché la sua religione gli vieta di "giurare", ricorre un caso di obiezione di coscienza. Se lo stesso testimone si rifiuta di pronunciare la formula di giuramento, perché essa contiene riferimenti a Dio, ricorre un'ipotesi di libertà di coscienza legata al rispetto della sua libertà religiosa.

Chiusa questa premessa, passo in rassegna la lunga sequela di errori marchiani che sono stati commessi dalla Corte di Appello di L'Aquila.

1° ERRORE: Travisamento totale del significato e della portata della sentenza n. 100/1981 della Corte Costituzionale.

I. Dall'estrapolazione di una frase contenuta nella sentenza n. 100/1981 della C. Cost., per la precisione dall'affermazione del principio secondo cui *“le funzioni esercitate e la qualifica rivestita dai magistrati non sono indifferenti e prive di effetto per l'ordinamento costituzionale”*, la Corte di Appello di L'Aquila ha desunto l'arbitrario e infondatissimo assioma secondo cui il diritto di libertà di coscienza -che indubbiamente appartiene anche alla categoria dei magistrati- trova necessariamente dei limiti che vanno ricercati nella *“necessità di comporre il loro potenziale conflitto con beni parimenti protetti dalla Costituzione”* e, in particolare, *“con l'indeclinabile e primaria realizzazione dell'esigenza di giustizia, sul cui rilievo costituzionale, ex art. 54, 2° comma, Cost e 107 Cost. non è lecito nutrire dubbi”*.

Di fronte all'esigenza di giustizia -ha concluso perentoriamente la Corte- *“il pregiudizio alla coscienza per la presenza del crocifisso non può che cedere il passo”*, cioè divenire recessivo e scomparire del tutto.

In sintesi, dunque, la Corte di Appello ha desunto dalla sentenza n. 100/1981 il singolarissimo principio secondo cui ai magistrati compete sì il diritto di libertà di coscienza -come a qualsiasi cittadino- ma che **questo diritto diviene recessivo** -cioè **si annichilisce**- di fronte all'obbligo costituzionale di *“adempiere le funzioni pubbliche con disciplina ed onore”*, sancito dall'art. 54 a carico dei magistrati (come peraltro a carico di qualsiasi altro funzionario).

Il travisamento che è stato fatto della sentenza delle Corte costituzionale è eclatante e macroscopico, al pari della contraddittorietà del principio che se ne è dedotto.

Infatti, se si ha cura di leggere la sentenza n. 100 del 1981, ci si accorgerà che la Corte Costituzionale fu chiamata a dirimere il dubbio di incostituzionalità dell'art. 18 dell'ordinamento giudiziario, che sottopone a sanzione disciplinare il magistrato che *“tiene una condotta tale da renderlo immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere, o da compromettere il prestigio dell'ordine giudiziario”*. Il dubbio fu sollevato dal CSM in relazione all'art. 21 della Costituzione, il quale garantisce a qualsiasi cittadino, ivi inclusi i magistrati, il diritto di libertà di pensiero e di critica: in sostanza, il remittente dubitò che potessero essere legittimamente sanzionati i comportamenti dei magistrati che integravano, di per sé, il legittimo esercizio del diritto di libertà di pensiero e di critica.

Ebbene, la Corte Costituzionale ha respinto questa eccezione affermando un principio banalissimo: e cioè che, se è indubbio che ai magistrati compete, come a qualsiasi altro cittadino, il diritto di libertà di pensiero e di critica, è altrettanto indubbio che *“la necessità di tutelare la dignità del singolo magistrato e/o dell'intero ordine giudiziario”* -la quale affonda le radici in altri valori costituzionali- **“non comprime affatto il diritto alla libertà di manifestare le proprie opinioni, ma ne vieta soltanto l'esercizio ANOMALO, e cioè l'ABUSO, che viene ad esistenza ove risultino lesi gli**

altri valori sopra menzionati (cioè il prestigio del magistrato o dell'ord. giudiziario: n.d.r.)”.

II. La Corte Costituzionale, in buona sostanza, ha affermato l'esatto contrario di quanto desunto dalla Corte di Appello di L'Aquila: e cioè che ai magistrati competono gli stessi diritti di libertà che competono agli altri cittadini e, peraltro, con la stessa identica ampiezza, ma che, tuttavia, i magistrati debbono evitare di esercitarli con modalità “ANOMALE”, che cioè possano gettare discredito sul prestigio del singolo magistrato o dell'intero ordine giudiziario.

La Corte di Appello di L'Aquila, dunque, non poteva desumere dal principio affermato dalla Corte Costituzionale -cioè che i magistrati, per non rischiare di incappare in responsabilità disciplinari, debbono esercitare i loro diritti di libertà con “*modalità non anomale*”- il principio secondo cui ai magistrati compete sì il “*diritto fondamentale di libertà di coscienza*”, ma esso deve cedere il passo, cioè annichilirsi, di fronte all'obbligo costituzionale di esercitare le funzioni con disciplina ed onore, ex art. 54 della Costituzione.

Affermare che ai magistrati compete il diritto di libertà di coscienza, ma che il “modo migliore” per esercitarlo è quello di... non esercitarlo, è un vero e proprio ossimoro: la conclusione, infatti, nega in radice la premessa da cui si è partiti, cioè che anche ai magistrati compete il diritto di libertà di coscienza!!

Questa conclusione confligge dunque con quanto affermato realmente nella sentenza n. 100/1981 della Corte costituzionale e con la costante ed univoca giurisprudenza della Corte Costituzionale, della Cassazione civile e penale, della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e dello stesso CSM, che hanno sempre affermato l'esatto contrario, e cioè che possono essere censurate sì le “*modalità*” con le quali un magistrato esercita i diritti fondamentali -allorché le stesse siano lesive del prestigio dell'ordine giudiziario o di altri interessi costituzionali- ma che non possono però essere negati ai magistrati i diritti costituzionali e i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, che competono loro come a qualsiasi altro cittadino!!!!

D'altro canto, la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo stabilisce agli articoli 15, 17 e 18 che non possono essere imposte ai diritti fondamentali dell'uomo deroghe o restrizioni maggiori di quelle previste dalla Convenzione: nel caso di specie, come sopra evidenziato, gli artt. 9, 13, 15 e 17 della Convenzione non autorizzano l'imposizione di alcun limite o restrizione al “diritto di libertà di coscienza”, sicché è squisitamente assurdo ipotizzare che l'art. 54 della Costituzione imponga ai magistrati (*rectius*: a tutti i funzionari pubblici !!) un “limite” all'esercizio del diritto di libertà di coscienza, “limite” che, in realtà, concretizza addirittura una deroga ablativa!!!!

III. Condividere questo singolarissimo principio enunciato dalla Corte Aquilana porterebbe a conseguenze a dir poco grottesche: ad esempio, i magistrati (o i pubblici funzionari) che fossero costretti da una circolare ministeriale a torturare o infilare gli

imputati nella camere a gas, o a tenere le udienze sotto l'incombenza di crocifissi radioattivi, non avrebbero alcuna possibilità di rifiutarsi per libertà di coscienza legata al rispetto dei diritti umani alla salute, alla vita, alla non tortura ed alla libertà religiosa, dal momento che l'art. 54 della Costituzione -secondo i giudici aquilani- imporrebbe loro "*il dovere di adempiere le funzioni con disciplina (sic!) ed onore (sic!)*". Essi, dunque, si vedrebbero costretti ad "*ubbidir tacendo*", come avveniva durante la Dittatura Fascista, per non venir meno al loro....."*dovere*"!!! Un vera follia.

Val la pena di ribadire che le SS.UU. della Cassazione civile (sent. n. 5 del 18.1.2001) e lo stesso CSM (ad es.: sent. n. 115/2001) hanno sconfessato e sbugiardato il principio di diritto enucleato dalla Corte Aquilana per condannarmi. E cioè:

“Fin dalla sentenza della Corte Costituzionale 7.5.1981 n. 100 è stato precisato che i magistrati debbono godere degli stessi diritti di libertà riconosciuti ad ogni altro cittadino e quindi anche di quello relativo alla manifestazione del pensiero, che rientra tra i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione. Posto, inoltre, che in un sistema democratico lo svolgimento della funzione giurisdizionale, al pari dell'esercizio di ogni funzione pubblica, non può considerarsi sottratto alla possibilità di verifica e discussione, le critiche all'attività giudiziaria, anche quando provenienti da magistrati, debbono ritenersi lecite in via di principio. D'altra parte l'esercizio di un diritto, specie quando esso abbia un collegamento funzionale con la tutela di un pubblico interesse, può ben dar luogo ad una situazione di conflitto. Negare che ciò possa avvenire senza che la condotta diventi un illecito disciplinare significherebbe -né più né meno- affermare che, se l'esercizio del diritto implica valutazioni negative circa l'operato del titolare di un pubblico ufficio, tale esercizio deve essere escluso in radice. Una simile concezione presupporrebbe, inoltre, un divieto assoluto -che non esiste nell'ordinamento giuridico- per tutti i titolari di pubbliche funzioni di esprimere opinioni che possano contenere giudizi sull'operato di soggetti appartenenti alla stessa categoria o che, comunque, rivestano cariche di pubblico rilievo” (Cass. S.U. n. 5/2001). *La libertà di manifestazione del pensiero non è tuttavia illimitata, dovendo il suo esercizio contemperarsi con il rispetto di altri valori di rango costituzionale con la conseguenza che, ove si configuri la lesione di tali valori, non vi è più esercizio, ma abuso del diritto. Le critiche all'attività giurisdizionale, pertanto, non debbono trasmodare nella falsità o nell'offesa, nella denigrazione gratuita e nella diffamazione personale”*.

Nello stesso senso si sono pronunciate -come sopra visto- le Sezioni Unite della Cassazione nella sent. 18.11.1997 n. 11432, resa in sede di regolamento di giurisdizione su "*situazioni enunciate come diritto assoluto alla libertà di coscienza e di religione, diritto assoluto all'eguaglianza ed alla non discriminazione, diritto di vedere rispettato come attori cittadini il principio fondamentale della laicità dello Stato e della Scuola, diritto alla salute anche psichica*", laddove hanno testualmente affermato che "*..... le situazioni dedotte in controversia delineano la violazione di diritti primari, derivanti dallo stesso disposto costituzionale, rispetto ai quali nessun potere di sacrificio può*

individuarsi da parte della pubblica amministrazione. Non esiste alcun organo dello Stato (eccezion fatta per il Parlamento con le modalità e la procedura di modifica costituzionale) che possa incidere in maniera pregiudizievole sui diritti assoluti in cui si esprimono le libertà fondamentali costituzionalmente garantite. Se neppure al legislatore ordinario è consentito derogare ai principi costituzionali, a maggior ragione detta deroga non è consentita, neppure in via provvisoria, alla pubblica amministrazione che, in presenza di situazioni giuridiche di tale genere e della loro lesione, concretizza non l'erroneo esercizio di un potere astrattamente esistente, ma l'esercizio di un'attività per la quale il potere non è individuabile istituzionalmente".

IV. Va anche sottolineato che il principio affermato dalla C. Cost. nella sent. n. 100/81 è valido soltanto per la sfera disciplinare dei magistrati, sicché l'estensione al campo penale, che ne è stata fatta dalla Corte aquilana, è del tutto arbitraria. La C. Costituzionale, infatti, non ha mai ventilato l'ipotesi che un "abuso" del diritto di libertà possa determinare una..... *responsabilità penale*, ma ha soltanto affermato che *i magistrati non debbono "abusare" dei diritti di libertà perché, altrimenti, rischiano di incorrere in responsabilità disciplinare*.

Dunque, applicando il principio enucleato dalla Corte al mio caso, si potrebbe al più affermare che io avrei potuto essere disciplinarmente censurato se, ad esempio, avessi iniziato l'astensione dalle udienze senza dare un preavviso, generando così un disservizio: il che, però, non si è verificato perché, al contrario, il mio ampio preavviso ha impedito che le udienze non si tenessero.

Alla stessa stregua, nel caso del pubblico ministero che si rifiutasse di ricevere una denuncia penale, contro di lui indirizzata, si potrebbe al più affermare che, ove il rifiuto dell'atto di ufficio sia effettuato dal magistrato con modi inurbani e incivili, possa sussistere una responsabilità disciplinare: giammai, però, si potrebbe affermare che la maleducazione del rifiuto possa generare la responsabilità del pubblico ministero per il reato di "rifiuto di atti d'ufficio"!

2° ERRORE: Travisamento del significato e della portata della sentenza n. 149/1995 della Corte Costituzionale.

La Corte di Appello di L'Aquila ha affermato (pag. 17) che *"la necessità di comporre il potenziale conflitto fra beni parimenti protetti trova giustificazione e fondamento anche in altre argomentazioni sviluppate in diverse pronunce della Corte Costituzionale. Con la sentenza n. 149 del 4.5.1995 si è ritenuto.... che in tema di libertà di coscienza il legislatore può intervenire per "bilanciarla con contrastanti doveri o beni di rilievo costituzionale e a graduarne la possibilità di realizzazione in modo da non arrecare pregiudizio al buon funzionamento delle strutture organizzative e dei servizi di interesse generale"*". Da questa affermazione la Corte di Appello aquilano ha poi corroborato la sua conclusione, e cioè che la *"mia libertà di coscienza doveva essere bilanciata col contrastante bene dell'amministrazione della Giustizia, in modo*

che non venisse arrecato un pregiudizio al suo buon funzionamento e all'interesse degli utenti".

L'errore commesso dalla Corte Aquilana -che è stato tranquillamente mutuato dal CSM nonostante i miei accorati avvertimenti- è marchiano.

Il passo della sentenza in questione, infatti, non si riferisce al "***diritto di libertà di coscienza***", che è un diritto che trova la sua fonte diretta nella Costituzione e nella Convenzione dei diritti dell'Uomo e che, come tale, non tollera la necessità di alcun cervelotico "*bilanciamento con contrastanti doveri o beni di rilievo costituzionale*", bensì all'ipotesi dell' "***obiezione di coscienza***", che non è un diritto e può assurgere a dignità di diritto solo se il Legislatore, appunto attraverso una delicata opera di bilanciamento con contrastanti doveri o beni di rilievo costituzionale, la riconosce come tale.

Per rendersi conto dell'errore della Corte aquilana occorre leggere il testo originario dei brani delle sentenze della Corte Costituzionale nn. 467/1991 e 422/1993, che sono stati richiamati dalla sentenza n. 149/1995 e che si riferiscono, entrambi, all'obiezione di coscienza militare. Questo è il loro tenore integrale:

*"Sotto tale profilo, se pure a seguito di una delicata opera del legislatore diretta a bilanciarla con contrastanti doveri o beni di rilievo costituzionale e a graduarne le possibilità di realizzazione in modo da non arrecare pregiudizio al buon funzionamento delle strutture organizzative e dei servizi d'interesse generale, la sfera di potenzialità giuridiche della coscienza individuale rappresenta, in relazione a precisi contenuti espressivi del suo nucleo essenziale, un valore costituzionale così elevato **da giustificare la previsione di ESENZIONI PRIVILEGIATE dall'assolvimento di doveri pubblici qualificati dalla Costituzione come inderogabili (c.d. OBIEZIONE DI COSCIENZA)**".*

Come si vede, con queste sentenze la Corte Costituzionale ha affermato l'elementare principio secondo cui non è costituzionalmente censurabile la scelta del Legislatore di accordare a determinati soggetti il "*privilegio*" dell'esonero di attività doverose per "***obiezione di coscienza***", cioè la possibilità che essi possano legittimamente rifiutarsi di adempiere attività doverose per motivazioni ideologiche personali, ritenute dal legislatore eticamente apprezzabili: e questo perché il Legislatore può operare un bilanciamento della "libertà di coscienza" degli obiettori -cioè delle motivazioni ideologiche che li inducono a rifiutarsi- con i contrapposti doveri o beni di rango costituzionale, in modo da far prevalere la prima senza arrecare pregiudizio al buon funzionamento dell'amministrazione.

E' quello che è avvenuto, per l'appunto, allorché il legislatore ha consentito a chi era contrario all'uso delle armi la facoltà di rifiutarsi di adempiere l'obbligo di leva, prevedendo peraltro la prestazione servizi civili alternativi. La Corte ha ritenuto che tale esenzione non violasse l'art. 52 della Costituzione, che sancisce l'obbligatorietà del servizio militare per tutti, ritenendo che la libertà di coscienza (cioè, in sostanza, le motivazioni ideologiche degli obiettori) fossero tali da meritare un siffatto privilegio e

che, poi, il numero contenuto degli obiettori non rischiava di determinare disservizi nel funzionamento delle strutture militari.

Dunque, la “necessità di bilanciare la libertà di coscienza con contrastanti doveri o beni costituzionali” -cui allude la Corte Costituzionale- si riferisce esclusivamente al Legislatore e riguarda esclusivamente l’ipotesi in cui esso intenda accordare esenzioni privilegiate a determinate categorie di cittadini, cioè all’ipotesi dell’ “obiezione di coscienza”.

Giammai tale “necessità di bilanciamento” può ipotizzarsi -come sopra ampiamente motivato- per la diversa fattispecie del “**diritto di libertà di coscienza**”, dal momento che tale diritto trova la fonte diretta nella Costituzione e nella Convenzione dei diritti dell’Uomo e compete, senza alcun limite e senza necessità di cervelotici “bilanciamenti”, a “*qualsiasi persona*”: prova ne è che a nessuno può competere il diritto di limitare o vanificare il diritto fondamentale di libertà di coscienza (o altri diritti di libertà), tantomeno attraverso cervelotiche operazioni di “bilanciamento” che implicano, di per sé, l’esercizio di **scelte discrezionali** che non competono né al Legislatore, né ai giudici e neppure alla Corte Costituzionale.

Ribadisco che in realtà, ogni qualvolta ricorra un’ipotesi di “libertà di coscienza” -ovverosia sussista il diritto di disobbedire a causa della lesione di diritti inviolabili propri o altrui- non vi può essere mai la necessità di procedere ad alcun cervelotico giudizio di “bilanciamento degli interessi costituzionali contrapposti” (chi dovrebbe poi procedervi?), perché non vi può mai essere un “contestuale” interesse di rango costituzionale che possa rischiare di essere pregiudicato dall’esercizio del diritto di libertà di coscienza e che, dunque, “giustifichi” il sacrificio del diritto inviolabile: chi si rifiuta per libertà di coscienza, infatti, non entra mai in conflitto con altri valori costituzionali, perché non intende mai sottrarsi all’osservanza di precetti costituzionali ma, al contrario, denuncia che l’attività che gli viene imposta è **contraria a canoni costituzionali (o convenzionali)** che la rendono **illecita** e, dunque, **lesiva di diritti inviolabili**, cioè denuncia che il Legislatore ordinario o la Pubblica Amministrazione hanno travalicato i limiti imposti loro dalla Costituzione e/o dalla Convenzione, sicché reclama il ripristino della LEGALITA’.

E allora è ben chiaro che non si può consentire che i diritti inviolabili vengano “sacrificati” per preservare supposti valori o beni costituzionali “contrapposti”.

Se così si opinasse, ad esempio, ai medici ai quali venisse imposto, per legge, l’obbligo di sopprimere le persone infette in caso di epidemie contagiose, non avrebbero alcuna facoltà di rifiutarsi, dal momento la violazione del diritto alla vita delle persone ammalate diverrebbe recessivo rispetto al “contrapposto” valore “costituzionale” della “*tutela della salute come...interesse della collettività*”, previsto dall’art. 32.

Alla stessa stregua, un testimone non potrebbe rifiutarsi di testimoniare a causa dei riferimenti alla divinità contenuti nella formula di giuramento, perché la violazione del suo diritto di libertà religiosa diverrebbe recessivo sia di fronte al suo “contrapposto” dovere costituzionale di giurare, impostogli dall’art. 54 della

Costituzione, sia di fronte al “contrapposto” interesse primario dell’esercizio dell’attività giurisdizionale, che sarebbe precluso dal rifiuto di testimoniare.

Una siffatta evenienza -lo ribadisco per l’ennesima volta- è stata però esclusa, smentita, sconfessata e sbugiardata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 117 del 1979, laddove si è affermato il principio diametralmente opposto a quello che è stato “inventato” per supportare la mia iniqua condanna.

Pertanto, la sentenza della Corte Costituzionale n. 149/95, che è stata utilizzata con enfasi per supportare il principio che *“il diritto di libertà di coscienza va bilanciato con contrapposti doveri beni di rilievo costituzionale”*, non ha la benché minima pertinenza col mio caso, che non è un caso di *“obiezione di coscienza”*: io, infatti, non ho mai sostenuto che dovevo essere esentato -per miei astrusi convincimenti ideologici- dall’obbligo, sancito dall’art. 54 Cost., di *“adempiere con disciplina ed onore le mie funzioni pubbliche”*, ma si sono semplicemente rifiutato di tenere le udienze per la necessità di non ledere (e di non subire la lesione di) diritti (ed obblighi) di rango primario: e questo a causa del comportamento illegittimo della stessa Pubblica Amministrazione che si ostina a non rimuovere i crocifissi dalle aule.

3° ERRORE: Travisamento del significato e della portata della sentenza n. 196/1987 della Corte Costituzionale.

I. Come sopra detto, la Corte di Appello, disattendendo i miei accorati appelli a non commettere gli stessi errori perpetrati dal CSM, ha ritenuto *“perfettamente calzanti e, anzi, risolutive per il caso di specie, le argomentazioni su cui si fonda la sentenza n. 196 del 21 maggio 1987”*, relativa al caso di un giudice tutelare che, ritenendo che l’aborto fosse contrario ai suoi personali convincimenti religiosi, aveva sollevato l’eccezione di incostituzionalità degli articoli 9 e 12 della legge n. 194 del 1978 che gli imponevano di autorizzare una minorenni ad abortire, reclamando così il *“diritto di rifiutarsi per obiezione di coscienza”*.

In particolare, dal principio enucleato dalla Corte Costituzionale per quel caso, secondo cui *“il conflitto tra l’adempimento dei doveri del giudice tutelare e l’imperativo contrario della sua coscienza poteva essere superato solo dando la prevalenza all’indeclinabile e primaria realizzazione della esigenza di giustizia, che discende dall’art. 54 e dall’art. 107 della Costituzione”*, la Corte d’Appello aquilana ha inferito la conclusione che i miei diritti di libertà di coscienza *“non potevano che cedere il passo all’indeclinabile e primaria realizzazione dell’esigenza di giustizia, sul cui rilievo costituzionale ex art. 54, comma 2°, Cost. non è lecito dubitare”*.

I miei *“approfondimenti difensivi in punto di distinzione concettuale fra libertà di coscienza e obiezione di coscienza”* (così li appella la Corte aquilana), sono stati liquidati con la laconica affermazione che il mio caso deve ritenersi identico a quello del giudice tutelare che intendeva rifiutarsi per *“obiezione di coscienza”*.

II. L’errore commesso dalla Corte di Appello -alla luce delle diffuse argomentazioni sopra esposte- è a dir poco eclatante.

Infatti, i principi che sono stati giustamente enucleati dalla Corte Costituzionale per il caso dell' "obiezione di coscienza" del giudice tutelare, non potevano essere applicati al mio caso, che è un caso di legittimo esercizio di un "diritto di libertà di coscienza": la Corte aquilana -al pari del CSM- ha confuso in modo grossolano le due figure giuridiche, dando concreta dimostrazione di non averne percepito le abissali differenze.

Non è il caso, qui, di ripetere quanto sopra esposto: basta soltanto evidenziare che nel caso deciso dalla Corte Costituzionale il giudice tutelare avanzò la singolare pretesa di far prevalere i propri intimi convincimenti religiosi sulla scelta discrezionale operata dal Legislatore -che era stata quella di consentire l'aborto- pretendendo così di godere dell'inammissibile "privilegio" di essere esonerato dall'obbligo di legge di autorizzare la minore ad abortire.

I principi affermati dalla Corte Costituzionale per "quel" caso sono dunque esattissimi: mal si attagliano, però, al mio caso.

Io, infatti, non mi sono rifiutato di tenere le udienze perché questa incombenza contrastava con miei contrapposti convincimenti ideologici ma, al contrario, mi sono astenuto per la necessità di preservare obblighi e diritti di rango primario, denunciando, con puntuali riferimenti normativi, i vizi di illegittimità costituzionale che inficiavano l'attività che mi veniva imposta.

Pertanto, il principio che è stato desunto dalla sentenza n. 196/87, secondo cui "*il diritto fondamentale di libertà di coscienza deve cedere il passo all'indeclinabile e primaria realizzazione dell'esigenza di giustizia, sul cui rilievo costituzionale ex art. 54, comma 2°, Cost. non è lecito dubitare*", è assolutamente sbagliato ed erroneo: esso, infatti, si attaglia soltanto alle ipotesi di obiezione di coscienza.

Dunque, esso è esatto e condivisibile per l'ipotesi del giudice tutelare che si rifiuta di autorizzare una minorenne ad abortire per contrasti ideologici di indole religiosa, ma più non lo sarebbe per il caso -da me sopra ipotizzato- del giudice tutelare che opponesse lo stesso identico rifiuto perché la normativa (magari ritenuta costituzionale) impone che l'aborto debba essere eseguito con la sterilizzazione e l'infibulazione mutilante: in quest'ultimo caso, infatti, ricorrerebbe un'ipotesi di libertà di coscienza legata al ripudio della violazione dei diritti inviolabili all'integrità fisica e sessuale della minorenne e, dunque, il rifiuto del magistrato sarebbe del tutto legittimo, del tutto scriminante, non sanzionabile e, anzi, doveroso ed encomiabile.

III. In ogni caso, per annichilire in un solo attimo la petizione di principio che è stata "creata" *ad hoc* per giustificare la mia condanna, è sufficiente ribadire, per l'ennesima volta, quello che ho già evidenziato, e cioè che questa petizione di principio è stata espressamente smentita, sconfessata e sbugiardata dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 117 del 1979 e n. 85/1963, laddove si è sancito l'esatto contrario di quanto è stato affermato dalla Corte d'appello aquilana per condannarmi, e cioè che *l'obbligo dei testimoni di giurare che, guarda caso, ha anch'esso la sua stessa identica fonte normativa nel precetto costituzionale contenuto nel secondo comma dell'art. 54 della*

Costituzione, (cioè la stessa norma che è stata tirata in ballo per me) non impedisce affatto il legittimo esercizio del “diritto di libertà di coscienza” -cioè la facoltà di rifiutarsi di giurare- allorché i riferimenti a Dio contenuti nella formula di giuramento determinano la violazione del diritto di libertà di religione.

Dunque, è assolutamente FALSO quello che è stato sostenuto per condannarmi, e cioè che i giudici (anzi: tutti i funzionari, visto che l’art. 54 si riferisce a tutti “i cittadini cui sono affidate pubbliche funzioni”) hanno l’obbligo incondizionato di “obbedir tacendo”, anche quando ciò determina la lesione di diritti inviolabili.

Tutte queste argomentazioni -lo ripeto per l’ennesima volta- sono state da me doviziosamente esposte nei motivi aggiunti, a pag. 27: è sconcertante, inquietante ed assolutamente ingiustificabile che la Corte di Appello di L’Aquila abbia deliberatamente disatteso, senza fornire il riscontro di mezza sillaba di motivazione, queste mie argomentazioni e questi miei puntualissimi riferimenti giurisprudenziali, che demolivano il principio giuridico che era stato costruito ad hoc per condannarmi in primo grado.

La reiterazione di questi comportamenti omissivi dei giudici non è giustificabile, tanto meno sotto il profilo deontologico: stante la loro pervicacia, si è autorizzati a supporre che dietro di essi possa celarsi la prava volontà di determinare la condanna di un innocente.

4° ERRORE: Erronea affermazione del principio secondo cui i diritti di libertà e, in particolare, il diritto di libertà di coscienza, divengono “recessivi” di fronte all’obbligo dei magistrati, sancito dall’art. 54 della Costituzione, di adempiere incondizionatamente i propri obblighi con onore e fedeltà, salve le sole ipotesi di “legittima astensione dall’attività giurisdizionale disciplinate dai codici di rito agli artt. 51 e 52 c.p.c. e 36 e 37 c.p.p.

I. Questo singolarissimo principio giuridico -come sopra visto- è a dir poco aberrante. Esso non può essere condiviso per i seguenti motivi.

A) Innanzitutto la sua condivisione conduce a conseguenze deliranti. Basta considerare che, applicandolo al “caso pilota” da me ipotizzato, esso implicherebbe che i giudici ebrei, in base a questa visione “eroica” delle funzioni dei magistrati, sarebbero costretti a farsi sodomizzare dagli impiegati del Ministro di Giustizia per salvaguardare l’*“indeclinabile bene della Giustizia”*, essendo loro inibito rifiutarsi di tenere le udienze a causa delle sodomizzazioni inferte durante il loro svolgimento.

Alla stessa stregua, nell’ipotesi che il Ministro di Giustizia vieti agli imputati di presenziare alle udienze o imponga loro di sedere su sedie elettriche o di essere torturati- dovrebbe ritenersi che ai magistrati sia inibito rifiutarsi di tenere le udienze per salvaguardare i diritti fondamentali degli imputati all’equo processo, alla vita, alla salute e alla non tortura: se lo facessero, infatti, farebbero la fine del dr. Tosti.

B) In secondo luogo, va tenuto in considerazione che il “diritto di libertà di coscienza” può subire **deroghe**, restrizioni o limitazioni, ma solo per legge e solo nelle ipotesi

tassativamente previste dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo di cui alla legge 654/1955. Dal momento, però, che tale convenzione non prevede alcuna possibilità di deroga o limitazione, tantomeno legata alla categoria dei "magistrati", il principio affermato dalla Corte di Appello è inesorabilmente erroneo e lesivo della Convenzione.

Pertanto, nella deprecabile ipotesi che la Corte di Cassazione condivida il principio enucleato dalla Corte aquilana, confermando la mia condanna, lo Stato italiano dovrà rispondere per tutti i danni che mi saranno arrecati (ingiusta condanna penale, rimozione dalla magistratura, perdita di quattro anni di retribuzioni, perdita del diritto a pensione etc. etc.).

C) In terzo luogo, la "visione eroica" della "missione" dei giudici -i quali sarebbero tenuti, incondizionatamente, ad "*obbedir tacendo*" anche in presenza di lesioni di diritti inviolabili propri o altrui- non trova alcun riscontro normativo, né negli articoli 1, 1° comma, e 4, 2° comma, della Costituzione, come ipotizzato dal Tribunale in primo grado, né nell'art. 54, 2° comma, della Costituzione, come ipotizzato dalla Corte di Appello (e dallo stesso CSM).

Questa "eroica visione", anzi, è **platealmente smentita e sbugiardata da circostanze di fatto inoppugnabili, che sono state da me evidenziate e di cui la Corte, guarda caso, ha obliterato intenzionalmente la disamina, non essendo evidentemente in grado di replicare alcunché.**

Ribadisco, in particolare, che i magistrati italiani si sono rifiutati in moltissime occasioni di "svolgere le loro ordinarie funzioni giurisdizionali" in occasione di scioperi, molto spesso neppure giustificati da motivazioni connesse col rapporto d'impiego e, quindi, illegittimi: "guarda caso", però, nonostante siano "saltate" le udienze e nonostante siano stati provocati ai cittadini disagi infinitamente superiori a quelli arrecati dalla parziale astensione dello scrivente, nessun pubblico ministero si è mai premurato di incriminare questi magistrati per il reato di omissione di atti di ufficio. Perché? Come mai?

Il motivo è ovvio e risiede nel fatto che si è applicata l'**esimente dell'esercizio del diritto** (nella specie: di sciopero), prevista in via generale dall'art. 51 del codice penale: il che smentisce l'assunto del Giudici Aquilani circa l'assoluta e incondizionata obbligatorietà ed inderogabilità delle funzioni giurisdizionali.

Ma non è tutto. Anche il magistrato che si rifiuta di tenere le udienze, perché ammalato o perché degente, non incappa affatto nel reato di omissione di atti di ufficio: anche qui esiste infatti l'esimente della tutela del diritto alla salute, cioè del diritto garantito dall'art. 32 della Costituzione.

Parimenti, il magistrato che si assenta dal servizio per maternità non commette il reato di omissione di atti di ufficio, anche se la sua astensione determina la stessa omessa conduzione delle udienze, da me perpetrata.

Alla stessa stregua, non commette alcun rifiuto di atti d'ufficio il magistrato che si astiene dall'udienza perché costretto dalla necessità di salvare la vita dei familiari, che sono tenuti in ostaggio da delinquenti che gli ingiungono di non presentarsi in aula.

Dunque, tutti questi stessi identici principi -validi in via generale per tutte le cause di giustificazione- debbono ritenersi pertanto altrettanto validi per la "**libertà di coscienza**", dal momento che essa si risolve sostanzialmente in una scriminante, cioè nel diritto di rifiutarsi di obbedire a norme illegittime che determinano la lesione di diritti fondamentali.

Ciò discende da un **elementare** principio di "diritto penale", in base al quale TUTTE le scriminanti si debbono applicare **in via generale**, senza cioè che sia necessario che il Legislatore ne consenta l'applicazione con apposite norme di legge. Pertanto, per applicare la "scriminante" dell'esercizio del diritto di libertà di coscienza non occorre che il Legislatore l'abbia preventivamente autorizzata attraverso la "clausola" del "*giustificato motivo*" o la previsione del carattere "*indebito*" del rifiuto: questa tesi è una bufala giuridica.

II. Ma c'è molto di più: ma molto, molto, molto, molto, molto, molto di più.

Come **vanamente rappresentato dai miei legali ai Giudici della Corte di Appello**, infatti, il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera 14.2.2007, ha ritenuto **-guarda caso!!!!-** che sia del tutto legittimo il rifiuto di un magistrato di tenere le udienze a causa della mancata assistenza da parte del Cancelliere.

Il caso trattato dal CSM si riferisce ad un magistrato che, pur avendo tenuto da sempre le udienze senza Cancelliere (come avviene per la pressoché totale generalità dei magistrati italiani), ha iniziato *ex abrupto* ad astenersi dalle udienze per protestare contro un provvedimento del Presidente del Tribunale che accordava l'assistenza solo ad alcuni magistrati.

E allora? Perché mai il CSM ha ritenuto del tutto giustificato il rifiuto di "quel" magistrato di tenere le udienze? Perché mai non è stato applicato anche a "quel" magistrato il singolarissimo principio che è stato congetturato per me?

Eppure, come **vanamente** prospettato dai miei difensori alla Corte di Appello, questa delibera del CSM smentisce, sbugiarda e contraddice l'assurdo principio giuridico che è stato confezionato per decretare la mia condanna.

E allora sorge spontanea questa domanda: perché mai i Giudici della Corte di Appello, pur essendo stati resi edotti dell'esistenza e del contenuto di questa delibera del CSM, che sbugiardava e smentiva le motivazioni che il Tribunale aveva addotto per condannarmi, non ne hanno tenuto alcun conto ed hanno addirittura omesso di spiegarmi perché "*certi principi valgono per TUTTI i giudici ma, quando si tratta del dr. Tosti, non valgono più?*"

Forse si tratta, mi chiedo, di un'ulteriore applicazione dell'istituto giuridico della "*sodomizzazione dell'agnello*"?

Forse si è voluto evitare di applicare al dr. Tosti la statuizione ritenuta valida dal CSM per tutti gli altri magistrati perché, se la si fosse applicata anche a me, non si sarebbe potuto pervenire ad una mia condanna?

Attendo risposte precise dalla Corte di Cassazione a tutte queste domande.

D) Infine, del tutto erroneo è il riferimento che la Corte Aquilana ha fatto alle “*ipotesi disciplinate nei codici di rito dagli artt. 51 e 52 c.p.c. e 36 e 37 c.p.p.*”, che sarebbero secondo la Corte “*le uniche ipotesi previste dalla legge che rendano legittima l’astensione di un giudice dall’attività giurisdizionale*”.

Innanzitutto va rimarcato che queste ipotesi non integrano affatto casi di “*esercizio del DIRITTO di legittima astensione*” dei magistrati ma, al contrario, casi in cui **i magistrati hanno l’OBBLIGO di astenersi** -peraltro in relazione a singoli affari giudiziari- allo scòpo di osservare il loro dovere costituzionale di imparzialità (art. 111), cioè quando sopravviene il “*difetto di neutralità del giudice nel decidere*”, come testualmente affermato nella sentenza della Corte Cost. n. 196/1987, dalla quale sono stati improvvidamente ricavati dalla Corte d’Appello i suddetti riferimenti normativi.

In altre parole, i casi citati dalla Corte di Appello riguardano le ipotesi in cui i magistrati, in relazione ad un singolo affare e per tutelare il rispetto del supremo principio di imparzialità dei giudici, hanno l’obbligo di astenersi: esse, però, non riguardano -e sicuramente non esauriscono- il ventaglio di tutte le possibili ipotesi di legittimo esercizio della facoltà di rifiutare l’adempimento di attività di servizio che, come visto, spaziano dall’esercizio della legittima difesa all’esercizio del diritto, dallo stato di necessità al diritto di libertà di coscienza.

5° ERRORE: Erronea affermazione del principio secondo cui il diritto di libertà di coscienza, previsto dall’art. 9 della Convenzione e dall’art. 2 della Costituzione, può essere esercitato solo se una norma di legge lo contempla attraverso la clausola del “*giustificato motivo*”.

La Corte di Appello ha affermato che il richiamo della pronuncia della Corte di Cassazione n. 439 del 1.3.2000 (Montagnana) era del tutto privo di pertinenza: mentre, infatti, l’art. 108 del D.P.R. 30.3.1957 n. 361, contemplava *expressis verbis* l’esclusione dell’antigiuridicità del rifiuto dello scrutatore, nell’ipotesi in cui ricorresse un “*giustificato motivo*”, nulla di simile poteva sostenersi per il mio caso, dal momento che non vi erano norme che contemplassero situazioni, nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali, che rendessero legittima l’astensione, al di fuori delle ipotesi contemplate dai codici di rito.

Questa petizione di principio della Corte è assolutamente erronea: i motivi li ho vanamente esposti, senza ricevere risposte, sicché mi vedo costretto a ripeterli per l’ennesima volta.

1° MOTIVO - Come sopra evidenziato, l’art. 328 del codice penale sancisce che la punibilità del reato di rifiuto di atti di ufficio è subordinata alla circostanza che il rifiuto

non sia “*indebito*”, cioè non sussista **un giustificato motivo di rifiuto**: è pertanto evidente che la fattispecie dell’art. 328 C.P. è esattamente identica, anche dal punto di vista lessicale, a quella dell’art. 108 D.P.R. 361/1957.

2° MOTIVO - Non è affatto vero che la Cassazione penale ha attribuito un rilievo scriminante alla “*libertà di coscienza*” dello scrutatore Montagnana soltanto perché l’art. 108 contemplava la clausola del “*giustificato motivo*”. In realtà, la Corte di Cassazione ha affermato l’esatto contrario (punto 9 della motivazione), e cioè: “*la libertà di coscienza... va tutelata nella massima estensione compatibile con altri beni costituzionalmente rilevanti e di analogo carattere fondante, come si ricava dalle declaratorie di illegittimità costituzionale delle formule del giuramento...: ma, nel caso, non si pongono problemi a livello costituzionale, giacché il bilanciamento degli interessi è già assicurato nella previsione della clausola penale del giustificato motivo*”.

Dal che, argomentando *a contrario*, si traggono queste due conseguenze:

A) la prima è che che la Cassazione ha ritenuto che l’esposizione del solo crocifisso lede i diritti inviolabili di libertà di coscienza dello scrutatore (e, quindi, necessariamente di qualsiasi altro funzionario e dipendente pubblico, ivi incluso il “magistrato” Tosti Luigi);

B) la seconda è che, se l’art. 108 del DPR n. 361/1957 non avesse contemplato la clausola del “*giustificato motivo*”, la Corte sarebbe stata costretta a valutare la necessità di sollevare un’eccezione di incostituzionalità della norma (o di disapplicarla), in quanto lesiva dei diritti inviolabili dello scrutatore.

3° MOTIVO - Ribadisco che in ogni caso il diritto di libertà di coscienza è un diritto fondamentale riconosciuto dalla Convenzione e dalla Costituzione, il cui contenuto consiste nel legittimo rifiuto di attività doverose, allorché l’imposizione di queste attività determinano la lesione di diritti inviolabili: esso, pertanto, non può essere sottoposto né a deroghe né a restrizioni, se non nei casi contemplati dalla Convenzione sui diritti dell’Uomo. E la Convenzione -come sopra dimostrato- non autorizza alcuna deroga o restrizione di questo diritto.

Dunque, ai fini della possibilità di esercitare il diritto di libertà di coscienza non può avere alcun rilievo la circostanza che vi sia o meno una norma che autorizzi il “rifiuto” per “*giustificato motivo*”: la riprova concreta, inoppugnabile e incontrovertibile della bontà di questa petizione di principio è rappresentata proprio dalla giurisprudenza costituzionale che si è interessata dei vari casi di “*libertà di coscienza*” e, in particolare, del caso del teste che si è rifiutato di prestare il giuramento a causa dei riferimenti a Dio contenuti nella formula.

Torno a ripetere per l’ennesima volta, infatti, che in questo caso **la norma penale** -cioè l’art. 366 del codice penale- **non prevedeva affatto la clausola del “*giustificato motivo*”**, e cioè che il teste potesse “*rifiutarsi di testimoniare se ricorrevano giustificati motivi*”.

Tuttavia, nonostante ciò un teste si rifiutò di giurare per “*libertà di coscienza*”, cioè perché la formula del giuramento ledeva il suo diritto di libertà religiosa a causa dei riferimenti a Dio in essa contenuti. Guarda caso, la Corte Costituzionale (sent. n. 117/1979) lo assolse, ritenendo fondato e giustificato il suo rifiuto: le norme che imponevano di giurare in nome di Dio vennero infatti dichiarate incostituzionali.

Dunque, l’assioma della Corte d’Appello è inesorabilmente smentito, sbugiardato ed annichilito da questa sentenza della Corte Costituzionale: il che non è poco.

E un’ulteriore riprova dell’infondatezza dell’assunto della Corte scaturisce dalla considerazione che, se venisse in ipotesi ripristinato con legge l’obbligo di “*giurare in nome di Dio*”, chiunque potrebbe rifiutarsi di giurare per “*libertà di coscienza legata alla sfera religiosa*”, senza incappare in alcuna condanna: e questo -torna a ribadire- ad onta della circostanza che l’art. 366 del codice penale non contempla, in realtà, l’ipotesi che il teste possa rifiutarsi di giurare, “*se ricorre un giustificato motivo*”.

Concludendo, è assolutamente falso e pretestuoso l’assunto dei Giudici Aquilani, secondo i quali l’esimente della “libertà di coscienza” può essere applicata solo se la norma incriminatrice contempla espressamente la clausola del “*giustificato motivo*”: in realtà, trattandosi di un’esimente, la sua applicazione dipende soltanto dalla concreta ricorrenza dei suoi presupposti, e cioè che il rifiuto dell’attività doverosa sia giustificato dalla necessità di tutelare diritti propri o altrui, che altrimenti verrebbero lesi dalle modalità esecutive di quell’attività doverosa. D’altro canto la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Cassazione, sia penale che civile, e quella della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo smentiscono, sbugiardano ed annichiliscono l’assunto della Corte d’Appello.

Ribadisco, infatti, che la C.E.D.U. ha censurato e condannato la Grecia perché, ricorrendo addirittura alla comminazione di sanzioni penali, civili e amministrative, aveva limitato il diritto di libertà religiosa dei cittadini e, in particolare, la facoltà di fare propaganda religiosa (CEDU, 25.5.1993, Kokkinakis). Alla stessa stregua la CEDU ha escluso che il diritto di libertà di coscienza legata alla libertà di associazione possa essere violato o limitato, ricorrendo alla comminatoria di sanzioni civili (nella specie: licenziamento): il che smentisce, sbugiarda e annichilisce il contrario assunto della Corte Aquilana.

Concludendo: è assurdo che i Giudici Aquilani (e lo stesso CSM) abbiano affermato che è lecito che lo Stato Italiano, attraverso la comminatoria delle sanzioni penali previste dall’art. 328 del codice penale, nonché delle ulteriori sanzioni disciplinari, possa privare i magistrati come me e, in genere, tutti i pubblici funzionari, del diritto di libertà di coscienza garantito loro dalla Convenzione.

In realtà è vero l’esatto contrario, e cioè che i Giudici Italiani (e i pubblici funzionari) hanno l’obbligo di applicare la Convenzione sui diritti dell’Uomo e di conformarsi alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo perché, in caso contrario, la

violazione del diritto di libertà di coscienza, legato al ripudio della violazione dei diritti fondamentali, altrui o propri, espone lo Stato Italiano a pesanti condanne da parte della Corte di Strasburgo.

4° MOTIVO - La tesi sostenuta dalla Corte d'Appello, infine, è smentita da alcune considerazioni che sono state sviluppate dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 10/1999, sempre relativa al processo Montagnana.

La Corte, per la precisione, ha equiparato il legittimo motivo di rifiuto addotto dal Montagnana all'ipotesi del rifiuto per malattia, cioè collegato alla necessità di preservare il diritto primario alla salute, sancendo che entrambi dovevano essere garantiti con prevalenza sull'espletamento della funzione dello scrutatore, trattandosi di valori costituzionali.

E' dunque chiaro che l'esigenza di tutelare i diritti primari non può derivare dall'espressa previsione della clausola del "*giustificato motivo di rifiuto*", o di altre analoghe clausole: i diritti primari debbono essere rispettati e tutelati, come affermano all'unisono la Corte Costituzionale e la Cassazione, a prescindere dalla previsione di particolare clausole di legge, trattandosi, per l'appunto, di **diritti INVIOLABILI**.

Da ciò scaturisce che, se per ipotesi venisse espunta ed eliminata dall'art. 108 del DPR 361/1957 la clausola del "*giustificato motivo*", nessuno potrebbe negare agli scrutatori il sacrosanto diritto di rifiutarsi di espletare il *munus* pubblico, se ammalati, oppure per "*libertà di coscienza legata alla sfera religiosa o alla sfera del diritto alla salute*" nel caso in cui, ad esempio, venisse loro imposto di espletare le funzioni con crocifissi radioattivi appesi al collo!!!!

Se qualcuno vuole sostenere il contrario, abbia il coraggio di scriverlo.

6° ERRORE: Erronea affermazione della "diversità" del mio caso rispetto al caso "Montagnana", legata alla circostanza della "volontarietà" del mio impiego, con conseguente inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 2934 e 2968 codice civile, dell'art. 1 L. 848/1955 e dell'art. 2 della Costituzione.

La Corte di Appello ha ritenuto che la sentenza della Cassazione penale n. 439/2000, che ha ritenuto giustificato e, quindi, non punibile il rifiuto dello scrutatore Montanara di espletare le pubbliche funzioni per libertà di coscienza legata all'illegittima esposizione/imposizione dei crocifissi, non fosse applicabile al mio caso per DUE motivi: il primo motivo -di cui si è già denunciata la palese infondatezza giuridica- consiste nella supposta diversità delle due norme incriminatrici, e cioè nel fatto che solo l'art. 108 del DPR n. 361/1957 prevede la "clausola" (esimente) del "giustificato motivo.

Il secondo motivo consisterebbe nel fatto che, mentre "*il Montagnana era stato chiamato a svolgere le funzioni di scrutatore..... senza che egli avesse inteso volontariamente e per sua scelta svolgere quel pubblico ufficio....il Tosti si trovava sottoposto all'adempimento delle sue doverose funzioni istituzionali in forza di un*

rapporto di pubblico impiego volontariamente accettato e altrettanto volontariamente mantenuto per sua libera scelta".

Questa seconda "petizione di principio" era stata pesantemente criticata nei motivi d'appello, laddove se ne erano evidenziate anche le grottesche conseguenze che ne scaturivano: la Corte di Appello ha però fatto finta di nulla e, come nella favola del lupo dell'agnello, ha ripetuto l'errore perpetrato dal Tribunale, senza rendere conto delle censure mosse.

Sono quindi obbligato a ripetere i motivi che rendono del tutto inconsistente e sbagliata la tesi della Corte aquilana.

PRIMO MOTIVO - Se si ha cura di leggere con attenzione la sentenza Montagnana ci si accorgerà che la Corte di Cassazione non ha mai enucleato, come sostiene la Corte aquilana, l'assurdo principio giuridico secondo cui "*il diritto di libertà di coscienza non compete ai dipendenti pubblici assunti con rapporto di impiego volontario*". In realtà al punto 3 della sentenza, dopo aver affermato che "*è in relazione a questo immediato contenuto dell'ufficio che va quindi valutata l'esistenza del rapporto di causalità immediata con il motivo del rifiuto*", la Corte ha poi concluso che questo rapporto di causalità immediata sussisteva nel caso di specie, in quanto il prof. Marcello Montagnana si era rifiutato di essere inserito come pubblico ufficiale in una amministrazione che, non provvedendo a rimuovere i simboli religiosi da tutti i seggi elettorali, non garantiva il rispetto della libertà di coscienza e il principio supremo della laicità dello Stato.

Al successivo punto 4, poi, la Cassazione "rafforza" questa conclusione, affermando che "*l'immediatezza.....del rapporto tra il rifiuto motivato ed il contenuto dell'ufficio imposto emerge da ALTRE due considerazioni*". La prima considerazione, per l'appunto, è quella che il Montagnana non aveva il potere di impedire previamente l'insorgenza del conflitto, dal momento che l'adempimento del *munus publicum* gli era stato imposto.

Alla stregua di questa corretta lettura, dunque, è ben chiaro che l' ulteriore "considerazione" che è stata esposta dalla Cassazione nessun altro scopo aveva, se non quello di rafforzare la prima considerazione, che era però di per sé già esaustiva.

In buona sostanza, dunque, si tratta di un'argomentazione ultronea e "sovrabbondante", dalla quale non è lecito inferire la conclusione dedotta dalla Corte aquilana, e cioè che il *diritto di libertà di coscienza non compete a chi ha volontariamente chiesto di ricoprire un incarico pubblico*.

SECONDO MOTIVO - Secondo il principio enunciato dalla Corte di Appello dell'Aquila gli impiegati che, dopo aver vinto il concorso, accettano volontariamente di assumere un impiego pubblico, non possono più far valere i diritti di libertà di coscienza legati, ad esempio, alla lesione della libertà religiosa, alla lesione del diritto alla vita, alla lesione del diritto alla salute, alla lesione del diritto alla libertà di associazione, alla

lesione del diritto alla non tortura, alla lesione del diritto all'eguaglianza e alla non discriminazione razziale e religiosa e via dicendo.

Secondo l'assunto aquilano, dunque, coloro che assumono un impiego pubblico volontario -e lo mantengono poi altrettanto volontariamente in vita- "rinunciano" (o, se si preferisce, "decadono") automaticamente dal diritto di rifiutarsi di subire la lesione dei loro diritti inviolabili: se lo fanno, infatti, incappano nelle "legittime" sanzioni in cui è incappato un certo dott. Luigi Tosti del Tribunale di Camerino.

L'unica facoltà che è accordata a questi impiegati "volontari", dunque, è quella suggerita dalla Corte di Appello dell'Aquila, cioè di "dimettersi" dall'impiego pubblico, se proprio non tollerano che i loro diritti inviolabili vengano calpestati dal loro "Datore di Lavoro", cioè dallo Stato Italiano.

Mi chiedo, con una notevole dose di sgomento, se i sostenitori di questa "petizione di diritto comunitario", che è stata graniticamente scolpita in sentenze emesse nel nome del popolo italiano, si siano o meno posti lo scrupolo di presagire quali potranno essere i commenti e le reazioni dei Giudici della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, quando la leggeranno.

In questa sede mi limito a ribadire -magari con la flebile pretesa di ottenere una risposta che sconfessi le sciocchezze che mi accingo a ripetere- che **i cd. diritti inviolabili dell'uomo sono, in realtà:**

1°) IRRINUNCIABILI;

2°) INDISPONIBILI;

3°) IMPRESCRITTIBILI;

4°) NON ASSOGGETTABILI A DECADENZA.

Tutto ciò io mi permetto di affermare, con una certa sicurezza, perché così argomento dagli articoli 1 della Convenzione, 2 della Costituzione, 2934 e 2968 del codice civile.

L'art. 2934, in particolare, recita così: "*Non sono soggetti a prescrizione i diritti indisponibili...*". L'art. 2968, a sua volta, recita così: "*Le parti non possono modificare la disciplina legale della decadenza, né possono rinunciare alla decadenza, se questa è stabilita dalla legge in materia sottratta alla disponibilità delle parti*".

Da tutte queste norme, che sanciscono l'indisponibilità, l'irrinunciabilità e l'imprescrittibilità dei diritti inviolabili, si deve dunque desumere che la petizione di principio, che la Corte di Appello aquilana ha indebitamente "appioppato" alla IV Sezione della Corte di Cassazione penale, è destituita del minimo fondamento: è infatti squisitamente grottesco ipotizzare che gli impiegati, che "accettano" di essere assunti da un'amministrazione pubblica italiana che pratica -magari in virtù di norme fasciste- la discriminazione religiosa o razziale, il genocidio, la tortura, la lesione del diritto alla salute o di quello alla vita, "rinuncino automaticamente" al diritto di sottrarsi a tali illegittime vessazioni e che, se non vogliono subirle, debbono..... "dimettersi" dall'impiego!!!!!!!!!!

TERZO MOTIVO - Il principio affermato dalla Corte aquilana, secondo cui è giusto farsi paladini dei criminali anziché delle loro vittime, “partorisce” conseguenze giuridiche sicuramente grottesche.

Ad esempio, nel “caso pilota” dei giudici ebrei ai quali fosse imposto di soggiacere, nel corso delle udienze, a continue sodomizzazioni e lesioni dei diritti alla libertà religiosa, all’eguaglianza, alla salute, alla libertà sessuale, agli stessi dovrebbe ritenersi inibito, stante la “volontarietà” del loro rapporto d’impiego, di sottrarsi a tutte queste vessazioni: l’unica alternativa “autorizzata” dai Giudici aquilani, infatti, sarebbe quella di..... rassegnare le dimissioni volontarie!!!!

Analogamente, applicando questo “principio di diritto” al caso dei pubblici dipendenti che fossero costretti dalla Pubblica Amministrazione a svolgere le proprie mansioni in ambienti appestati da sostanze inquinanti, da radiazioni ionizzanti, da polveri di amianto e da esalazioni mortifere, si perverrebbe poi alla conclusione (non propriamente esaltante) che a codesti impiegati non sarebbe concessa la facoltà di rifiutarsi di svolgere le proprie mansioni, avendo essi “accettato”, sin *ab origine*, di subire la violazione dei loro diritti indisponibili. Dunque, se proprio non vogliono più inalare le polveri, le radiazioni e le esalazioni mortifere -suggeriscono i Giudici aquilani- essi debbono..... dimettersi!!!!

Presagisco che queste “statuizioni” giurisdizionali siano destinate a riscuotere ampi consensi e plausi nel mondo del diritto, soprattutto a livello di Giustizia europea.

7° ERRORE: Erronea affermazione della "pretestuosità" del rifiuto di tenere le udienze, perché "analogo comportamento potrebbe essere tenuto da ciascuno dei novemila magistrati italiani, con conseguente paralisi della "giustizia", non altrimenti eliminabile se non attraverso la generalizzata rimozione dei crocifissi dalle aule giudiziarie".

La Corte d’Appello aquilana ha condiviso a pag. 19 questa argomentazione del Tribunale aquilano, senza anche qui spendere una sola sillaba per confutare quanto esposto nei motivi d’appello.

Sono dunque costretto a ripetermi. E cioè:

I. innanzitutto "*adducere inconvenientem, non est solvere argumentum*", ovverosia la circostanza che si realizzi l’inconveniente della paralisi della Giustizia, nell’ipotesi che tutti i magistrati seguano il mio esempio, non dimostra affatto la "pretestuosità" e l’illiceità del mio rifiuto, e cioè che esso non sia dettato dalla necessità di preservare miei diritti di rango costituzionale: se gli altri magistrati preferiscono subire la violazione del principio supremo di laicità e di altri diritti costituzionali, questo non è un argomento valido per ritenere che anche io debba essere costretto a rinunciare ai miei diritti inviolabili.

E la riprova inoppugnabile della bontà di quanto sto dicendo è nel fatto che l’incostituzionalità delle norme che imponevano riferimenti alla divinità nelle formule

di giuramento fu decretata, guarda caso, “grazie” al rifiuto di UN SOLO testimone, che non accettò, a differenza di tutti gli altri, quella prevaricazione.

Quindi, dalla mia azione -che nient’altro è se non la pedissequa ripetizione di quanto a suo tempo fece il compianto prof. Marcello Montagnana- potrebbe o, meglio, dovrebbe scaturire l’identico risultato ottenuto da “quel” teste che oppose il rifiuto: e cioè che i crocifissi vengano espunti da TUTTE le aule giudiziarie, perché la loro presenza è illegittima, illegale e lesiva di diritti inviolabili di tutti i cittadini italiani, e non del solo dr. Tosti.

Per ora, a quanto sembra, sono prevalsi i *dictat* del Papa e della Chiesa cattolica, sicché si è preferito rimuovere, cristianamente, il “*perfido*” giudice ebreo anziché i crocifissi.

Commento personale? Andate, andate avanti: questa è la retta via.

II. Secondariamente rilevo che lo stesso identico "inconveniente" potrebbe tranquillamente realizzarsi nell’ipotesi decisa dalla Cassazione nel processo Montagnana: infatti, se tutti i componenti dei seggi elettorali si rifiutassero di adempiere il *munus publicum* per le stesse motivazioni addotte dal Montagnana, le operazioni elettorali si bloccherebbero, con pregiudizi ancor più gravi di quelli paventati per la Giustizia.

Come si vede, però, alla Cassazione penale non è passato per la mente di condannare il Montagnana con l’assurda motivazione che è stata adottata per me, e cioè che "*se anche tutti gli altri componenti dei seggi italiani si comportassero come lui, le operazioni elettorali si paralizzerebbero*": anzi, la Corte ha espressamente affermato che l’ostensione dei crocefissi nei seggi era illegittima e che gli stessi andavano rimossi, sia per ripristinare il rispetto del principio supremo di laicità delle istituzioni, sia per tutelare i diritti di eguaglianza e libertà religiosa dello scrutatore.

Pertanto, quella che i Giudici aquilani tentano oggi di spacciare come "soluzione" grottesca -che cioè occorrerebbe rimuovere tutti i crocefissi dalle aule per ripristinare la legalità- non ha nulla di grottesco o di inconcepibile ma è, al contrario, la soluzione che la Corte di Cassazione ha esplicitamente indicato come doverosa sin dal 2000.

Se nulla è stato sino ad oggi fatto, questo lo si deve soltanto alla circostanza che le pronte Istituzioni Confessionali italiane, obbedendo vergognosamente ai dictat del Papa e della Chiesa Cattolica, hanno deliberatamente seguito a calpestare la Costituzione e le pronunce della Cassazione e della Corte Costituzionale: e questo per non privare la Casta dei cattolici del privilegio di marcare col loro idolo gli uffici pubblici.

Che la Magistratura italiana si faccia paladina di questo disegno è alquanto inquietante.

Comunque, mi corre l’obbligo di segnalare che io ho fatto tesoro di questa "motivazione" dei Giudici aquilani, tant’è che, nel rigettare la domanda di un lavoratore che si era rifiutato di lavorare perché il suo datore di lavoro non eliminava dall’ambiente

di lavoro le polveri di amianto, le sostanze ionizzanti ed altre esalazioni mortifere, ho "giustamente" rimarcato la "pretestuosità" della sua pretesa perché -ho sottolineato- se anche gli altri lavoratori si rifiutassero di lavorare per evitare il contatto con le sostanze mortifere, l'attività produttiva si paralizzerebbe e, a quel punto, rimarrebbe l'unica "alternativa" di eliminare le polveri e le esalazioni mortifere dall'ambiente di lavoro: il che -ho soggiunto- è un'evenienza deprecabile, assurda, grottesca e inconcepibile!!!

Ovviamente, questa mia sentenza è stata pubblicata sulle riviste più prestigiose, ottenendo critiche favorevoli ed entusiastiche nell'ambiente giuridico.

8° ERRORE: Erronea qualificazione del rifiuto come "indebito", ex art. 328 C.P., perché attuato senza attendere l'esito delle azioni giudiziarie intraprese.

Su questo punto ho già ampiamente controargomentato sopra, nel primo motivo di ricorso.

Mi preme, tuttavia, evidenziare che questa "motivazione" -mai sviluppata dal Tribunale- è stata aggiunta dalla Corte di Appello che, peraltro, l'ha copiata dalla delibera del CSM che io avevo prodotto al solo scopo di contestarla.

Anche qui, purtroppo, tutte le mie argomentazioni sono state disattese, sicché mi vedo costretto a ripeterle.

Ribadisco, in primo luogo, che io non avevo l'onere né di intraprendere azioni legali per chiedere la rimozione dei crocifissi né di attenderne l'esito: infatti, il diritto di obiezione di coscienza è una forma di autotutela e, dunque, esso prescinde necessariamente da una preventiva pronuncia favorevole del giudice perché, altrimenti, non sarebbe nemmeno una forma di autotutela, bensì un'ipotesi di ordinaria esecuzione di una pronuncia di un giudice.

Il riscontro inconfutabile della bontà della mia affermazione proviene dalla giurisprudenza e, oltre tutto, dallo stesso CSM.

Alla Cassazione, infatti, non è passato per la mente di condannare il Montagnana, qualificando il suo rifiuto come "ingiustificato", perché questi aveva la possibilità di adire l'autorità giudiziaria ed attendere l'esito del ricorso, quale "valida alternativa" al rifiuto di adempiere il suo *munus* obbligatorio: non si capisce, dunque, perché mai si debba congetturare che un siffatto onere debba essere ritenuto "doveroso" per il dr. Tosti. Si tratta, forse, di un'altra applicazione dell'istituto fedriano dell' *agni vexatio*??

La stessa identica considerazione vale per il teste che si rifiutò di testimoniare a causa dei riferimenti a Dio, contenuti nella formula di giuramento. Anche in questo caso nulla impediva a quel teste di premurarsi di promuovere una causa contro l'Amministrazione, eccependo in via preliminare l'eccezione di incostituzionalità della norma e chiedendo, con ricorso d'urgenza, la sospensiva. Ebbene, nonostante "quel" teste omise di praticare la "valida alternativa" suggerita dalla Corte aquilana, a nessuno è venuta la strampalata idea di "condannarlo".

Ma c'è di più: anzi, molto, molto, molto, molto, molto, molto ma molto di più.

Come ho sopra ricordato, infatti, il CSM ha ritenuto legittimo il rifiuto di un giudice di tenere le udienze a causa della mancata assistenza da parte del Cancelliere.

Al CSM, guarda caso, non è venuta in mente la strampalata idea di condannare il rifiuto di tenere le udienze di questo magistrato perché egli aveva la “valida alternativa” di ricorrere contro il Ministro di Giustizia per ottenere che gli venisse assegnata l’assistenza prescritta e di attendere, poi, l’esito favorevole di questa sua azione giudiziaria.

E allora? Perché mai “quel” magistrato non è stato incriminato per lo stesso reato per il quale sono stato condannato? Si è per caso anche qui disposta una “deroga” personale per il dr. Tosti, come nella favola del lupo e dell’agnello?

Ma c’è ancora molto di più: dal momento, infatti, che il contenuto del diritto di libertà di coscienza si estrinseca nel rifiuto di subire la lesione di diritti inviolabili, propri o altrui, da ciò si deve dedurre che il preventivo ricorso all’Autorità giurisdizionale si profila del tutto irrilevante, al pari del suo esito finale, positivo o negativo che sia.

Infatti, attendere l’accoglimento del ricorso non servirebbe ad un bel nulla, dal momento che, nel frattempo, il titolare dei diritti primari avrebbe subito l’irreparabile lesione dei suoi diritti.

Se, ad esempio, mi rifiuto di torturare e sterminare, non posso seguitare a torturare e sterminare per altri venti anni, nell’attesa che intervenga la decisione finale del Giudice! Per contro, il rigetto del ricorso non risolverebbe anch’esso un bel nulla, dal momento che il titolare di tali diritti primari si troverebbe, comunque, nella necessità di preservarli anche dopo il provvedimento di rigetto definitivo.

Se, ad esempio, il Giudice, dopo venti anni, rigetta la mia pretesa di non essere costretto a torturare o a sterminare, sarò comunque costretto a rifiutarmi di farlo, per non ledere questi diritti primari! Le stesse considerazioni valgono dunque per il mio caso.

Infatti, al di là della circostanza che il TAR delle Marche ha completamente eluso le mie richieste, dichiarando il difetto di giurisdizione ed affermando, comunque, che non potrei pretendere la rimozione dei crocifissi da tutte le aule, resta il fatto che io non intendevo e non intendo **-qualunque sia l’esito del ricorso al Giudice amministrativo-** seguitare ad operare in una Pubblica Amministrazione che mi costringe a ledere, a causa dell’ostensione generalizzata dei SOLI crocifissi, il mio diritto/dovere di imparzialità e i miei diritti all’eguaglianza ed alla libertà religiosa.

Il che significa, più prosaicamente, che seguirei ad attuare il mio rifiuto anche nell’ipotesi in cui il Giudice amministrativo respingesse il mio ricorso, teso ad ottenere la rimozione dei crocifissi.

In realtà -come ho sempre detto e scritto a chiare note- esiste una sola alternativa: o si riconosce che la presenza dei crocifissi è illegittima e che il mio rifiuto è una legittima reazione di autotutela -e allora dovrò essere assolto e reintegrato- oppure si afferma l’esatto contrario, e allora dovrò essere **condannato** e **rimosso**.

QUINTO MOTIVO

Inosservanza e/o erronea applicazione degli art. 97 e 101 Cost., art. 3 L. 654/1975, art. 14 L. 654/1975, art. 328 C.P., per aver qualificato come “*indebito*” il rifiuto di tenere le udienze nell’ “*aula-ghetto*”, allestita senza crocifisso dal Presidente del Tribunale di Camerino, dietro sollecitazione del Presidente della Corte di Appello di Ancona, in attesa della definizione del ricorso amministrativo (606, lett. b, C.P.P.).

Una particolare attenzione merita la questione dell' "aula-ghetto" che è stata predisposta per me e che, nell'ottica dei Giudici aquilani, avrebbe reso "indebito" il mio rifiuto di tenere le udienze. Si censura, infatti, "la mia pretesa di rimanere fermo nel mio atteggiamento con il rifiuto di riprendere il mio lavoro anche in aula priva di qualsiasi simbolo religioso".

Alla luce di quello che ho già esposto, ritengo di poter subito affermare che con questo "argomento" si sono ampiamente superati i limiti della decenza e della tollerabilità: è infatti intollerabile che questa indecente e criminale manifestazione di segregazione religiosa -di cui sono stato vittima- possa ottenere persino la consacrazione in provvedimenti giurisdizionali al fine di “*giustificare*” la mia condanna.

Ribadisco che se qualcuno spera di confinarmi in un'aula o in un ufficio- "ghetto", ha fatto male i conti, perché intendo rivendicare sino in fondo -e cioè anche dinanzi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo- la stessa dignità e gli stessi diritti che lo Stato fascista accordò, e seguita ad accordare, alla “superiore razza” dei cattolici e, quindi, intendo utilizzare le stesse aule e gli stessi uffici istituzionali che normalmente vengono destinati ai dipendenti cattolici.

Ciò premesso, denuncio e rilevo, per l'ennesima volta, che l'indecente e criminale “offerta” di seguire a tenere le udienze in un'aula ghetto, predisposta appositamente per me senza crocifisso, nella quale mi si vietava di esporre i miei simboli, non poteva e non può essere considerata una “soluzione valida”, che cioè io avrei dovuto accettare e che, dunque, ha reso “*indebito*”, ex art. 328 C.P., il mio rifiuto di tenere le udienze.

Questi i motivi, che ho peraltro vanamente esposto nei due gradi di giudizio, senza ottenere una sillaba di risposta:

1°) Innanzitutto la “proposta” che mi è stata fatta viola il principio di legalità, sancito dagli artt. 97 e 101 della Costituzione, che TUTTI i giudici -e quindi anche il Presidente del Tribunale di Camerino ed il Presidente della Corte di Appello di Ancona- dovrebbero scrupolosamente osservare: non è un caso che nelle aule di giustizia ci sia pomposamente scritto che “*La legge è uguale per tutti*”.

Pertanto, dal momento che il Ministro di Giustizia ha sostenuto -e sostiene- che la circolare fascista del ministro Rocco è ancora viva e vegeta e va dunque osservata con scrupolo, è semplicemente delirante -e degno di una Repubblica delle banane- che questa circolare sia stata deliberatamente violata “per me”: la circolare fascista, infatti,

non ammetteva e non ammette che si possano effettuare “deroghe” particolari per un’aula del Tribunale di Camerino o per il dr. Tosti.

Pertanto, delle due l'una: o il Crocifisso è legittimo, e quindi non è legittimo fare un'aula apposta per Tosti, oppure è illegittimo e dunque vanno rimossi tutti.

Non vi è spazio, però, per la "terza via" che è stata furbescamente praticata per “sodomizzare” il dr. Tosti. Essa è infatti ILLEGALE, INCOERENTE e CONTRADDITTORIA.

Ribadisco che, per aver io "osato" staccare da una parete un crocifisso, su sollecitazione di due avvocati che ne avevano lamentato l'improvvisa quanto provocatoria comparsa, sono stato sottoposto ad immediata ispezione ministeriale: e questo perché -come mi si è fatto notare- è tutt'ora in vigore la circolare Rocco che impone, obbligatoriamente, l'esposizione dei crocefissi in TUTTE le aule.

La mia successiva richiesta di rimozione dei crocifissi, poi, è stata respinta dal Presidente del Tribunale perché mi si è fermamente assicurato che questa circolare è tuttora in vigore ed operativa, in barba alla Cassazione che ha affermato il contrario.

L'inderogabilità dell'esposizione crocifisso, infine, è stata ulteriormente proclamata dall'Avvocatura di Stato nel giudizio dinanzi al TAR e, come se non bastasse, anche la Cassazione penale, Sez. III, con l'ordinanza n. 41.571, pubblicata il 18.11.2005, ha giustamente affermato che "*è da escludere che un giudice, di qualsivoglia ordine e grado, possa prendere una decisione in contrasto con la circolare ministeriale Rocco*".

La “proposta” di relegarmi in un’aula-ghetto, dunque, era ed è una proposta inaccoglibile, perché innanzitutto fuori-legge.

2°) In secondo luogo rilevo che il Presidente del Tribunale e il Presidente della Corte d'appello non avevano alcuna legittimazione a disporre la rimozione del Sacro Crocifisso dall’aula-ghetto: tale legittimazione, semmai, competeva al Ministro di Giustizia che, ovviamente, si è ben guardato dal prendere un provvedimento che contrastava, in modo eclatante, con la tesi della permanente vigenza della circolare fascista.

In ogni caso, ribadisco che la Cassazione penale, Sez. III, con l'ordinanza n. 41.571 del 2005, ha confermato la “tesi” che "*è da escludere che un giudice, di qualsivoglia ordine e grado, possa prendere una decisione in contrasto con la circolare ministeriale Rocco*".

Pertanto, i giudici aquilani avrebbero dovuto spiegare, con congrua motivazione, perché mai hanno disatteso la pronuncia della Cassazione: non avendolo fatto, è da presumere che si sia fatta applicazione, nei confronti dello scrivente, dell’istituto fedriano della prevaricazione dell’agnello.

3°) In terzo luogo rilevo, credo per la 28^a volta, che la proposta dell’aula-ghetto si profilava e si profila del tutto irrilevante alla luce della sentenza n. 4273/2000 della IV Sez. Penale della Cassazione, che ha sancito che l'esimente della "libertà di coscienza" non può dipendere dall'occasionale assenza del crocifisso in un'aula.

Così, per la precisione, si è espressa la Cassazione: “*La libertà di coscienza...non è divisibile a tutto tondo in modo da ritenerla esercitabile solo se riguardi il seggio di destinazione dell'agente come scrutatore e non la totalità dei seggi e cioè l'intera*

amministrazione...Ogni violazione del principio di laicità...non può non essere avvertita da una coscienza informata a quel principio come violazione di quel bene nella sua interezza, indipendentemente dal luogo in cui si verifichi, cosicché non è possibile attribuire rilevanza al fatto che casualmente la violazione non si verifichi nel seggio di destinazione".

Pertanto, i giudici aquilani avrebbero dovuto spiegare, con congrua motivazione, perché essi hanno disatteso la pronuncia della Cassazione che bollava come assolutamente ininfluyente la proposta dell'aula-ghetto.

Non avendolo fatto, è anche qui da presumere che si sia fatta applicazione, nei confronti dello scrivente, dell'istituto fedriano della sodomizzazione dell'agnello.

4°) Ma non è tutto. C'è anche da ribadire, infatti, l'assoluta impraticabilità della sconnessione "soluzione" dell'aula-ghetto, sia perché le funzioni di GIP da me ricoperte debbono necessariamente svolgersi nell'aula "ufficiale", attrezzata per la registrazione, sia perché io esercito abitualmente anche funzioni collegiali.

Quale dovrebbe essere, in quest'ultimo caso, l'aula da destinare ai giudizi collegiali: l'aula-ghetto, oppure l'aula istituzionale?

Né è da sottovalutare l'ulteriore circostanza che vengo sovente applicato in altre sedi, in ipotesi anche al di fuori del distretto della Corte di Appello, sicché il regime di *apartheid* che mi si vorrebbe imporre -sino al mio pensionamento!!- è quanto di più assurdo, di ridicolo, di offensivo, di criminale e di lesivo della dignità umana si possa concepire: in ogni nuova sede, infatti, dovrebbe essere istituita in tutta fretta un'aula-ghetto per ospitare l'ebreo...."appetato"!!

5°) Da ultimo ribadisco che la soluzione "mediatoria" di essere confinato, sino al mio pensionamento, nell'aula-ghetto che è stata appositamente allestita, senza crocifissi, per il "perfido" dipendente ebreo, era inaccettabile perché essa integrava ed integra gli estremi del delitto previsto e punito dall'art. 3 della legge n. 654/1975, oltre che costituire una violazione del mio diritto di rango primario all'eguaglianza e alla non discriminazione, garantiti dall'art. 3 della Cost. e dall'art. 14 della Convenzione.

Ricordo che la "ghettizzazione" degli ebrei non è stata inventata dai Nazisti ma da Santa Romana Chiesa Cattolica: essa integra un comportamento discriminatorio **criminale**, sicché è squisitamente delirante che i giudici aquilani abbiano addotto a sostegno del carattere "indebito" del mio rifiuto la circostanza che io non ho accettato di soggiacere a tale atto di criminale "discriminazione religiosa".

Forse, prima di fare affermazioni così allucinanti e gravi, sarebbe opportuno riflettere.

Io, ad esempio, credo che riservare determinati vagoni del treno ad una razza superiore, e relegare gli ebrei e ai negri in vagoni di serie B, magari accessibili anche dalla razza superiore, sia un atto di criminale discriminazione razziale.

Alla stessa stregua, credo che impedire agli ebrei e ai negri di acquistare immobili o di fissare la residenza nei quartieri centrali di Roma, relegandoli invece nella periferia, sia un altro atto di criminale *apartheid*.

Ritengo, dunque, che l'ignobile tentativo di "ghettizzarmi" in un'aula allestita senza crocifisso, nient'altro sia se non un atto di criminale discriminazione religiosa, per nulla eliso o attenuato dalla circostanza, che mi è stata puntualizzata con disarmante

candore, che *“anche agli altri giudici, appartenenti alla superiore razza cattolica, era consentito accedere nella mia aula-ghetto”*: tanto più se si considera che a me è stato fatto assoluto divieto di godere degli stessi diritti e della stessa dignità accordati dallo Stato fascista alla superiore razza cattolica, e cioè di esporre i miei simboli sia nell’aula-ghetto che nelle aule “istituzionali” destinate alla “Superiore” “Razza” dei “Cattolici”.

Concludendo, è vergognoso, offensivo e ignobile che sia stata accreditata, addirittura con provvedimenti giurisdizionali, la tesi che io avrei dovuto soggiacere a **criminali** proposte di ghettizzazione e che, non avendovi soggiaciuto, il mio rifiuto deve considerarsi *“indebito”* e, dunque, *“meritevole”* di sette mesi di reclusione, dell’interdizione dai pubblici uffici e della conseguente rimozione dalla magistratura.

Sarà il caso che molti si vergognino.

SESTO MOTIVO

Manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione (art. 606, lett. e, C.P.P.).

La Corte di Appello, al pari del Tribunale, ha affermato che il mio rifiuto di tenere le udienze è da ritenere *“indebito”* perché ho rifiutato di tenerle anche dopo che mi è stata offerta l’*“opportunità”* di usufruire dell’aula-ghetto, appositamente allestita per me senza crocifisso.

Se questa motivazione dovesse ritenersi valida (ma non lo è), palese sarebbe la contraddittorietà della condanna che mi è stata inflitta per tutti gli episodi di astensione dalle udienze che sono anteriori a questa “proposta” di ghettizzazione: la condanna per questi episodi, infatti, non si giustifica, dal momento che i giudici hanno ritenuto che il mio rifiuto è divenuto *“indebito”* solo dopo che mi si è offerta l’alternativa dell’aula-ghetto.

SETTIMO MOTIVO

Erronea applicazione degli artt. 2934 e 2968 codice civile, 19 e 21 Cost., 9 L. 848/1955 e dell’art. 328 c.p. in rapporto alla natura *“indebita”* del rifiuto, desunta dalla sua *“tardività”*. Omessa motivazione sul punto.

Col quarto motivo di appello ho censurato l’affermazione del Tribunale dell’Aquila (pag. 4) secondo cui la natura indebita del mio rifiuto scaturiva dalla *“considerazione che certamente il Tosti, all’inizio della propria attività e poi a lungo per anni, ha concretamente accettato le condizioni in cui si svolgevano le proprie funzioni sino al 2003, epoca in cui la “coscienza” ha indotto il giudicabile ad assumere l’attuale posizione (si dice, nella memoria difensiva, perché all’uopo sollecitato da due legali e, quindi, se ne deduce una posizione maturata non per proprie, piene e consolidate, convinzione e determinazione) non dimessa neppure quando le condizioni per lo svolgimento delle sue personali mansioni sono state adattate alle rappresentate esigenze di “neutralità”, di “imparzialità” e di “eguaglianza” dell’ambiente deputato alla formazione del processo decisionale”*.

Con tale motivo di gravame ho dedotto che i diritti soggettivi assoluti di rango costituzionali -e in particolare i **diritti della personalità**, quali quello alla salute ed alla libertà religiosa- sono **“imprescrittibili”**, e non sono dunque soggetti a cervelotiche **“decadenze”** o **“rinunce per acquiescenza”**, sicché la tesi della *“tardività”* del mio

"*rifiuto*", legato alla "*libertà di coscienza*", era quanto di più strampalato si potesse sostenere a livello giuridico. Il che era inconfutabilmente attestato dalla circostanza che la Cassazione penale non ne aveva fatto analoga applicazione nel caso del prof. Marcello Montagnana, pur avendo questi svolto in precedenti occasioni l'ufficio di scrutatore in seggi dotati di crocifissi.

Ho inoltre soggiunto che gli artt. 19 e 21 della Costituzione e l'art. 9 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo garantiscono a qualsiasi essere umano, non solo il diritto di avere propri convincimenti ideologici-religiosi, ma anche di cambiarli, quando, come e dove si vuole, sicché tutte le "elucubrazioni" del Tribunale aquilano sulla mia supposta "*tolleranza del crocifisso all'inizio della mia attività di magistrato sino al 2003*" e sulla supposta "*mia conversione alla "laicità" ad opera di due avvocati*" (???) lasciavano il tempo che trovavano: se anche fossi stato "tollerante", infatti, questo non mi avrebbe mai potuto precludere il sacrosanto diritto di "maturare" l'intolleranza nel 2003.

Peraltro, l'intimidatoria ispezione disposta dal Ministro di Giustizia Castelli e l'arroganza con la quale mi si era imposto il Crocifisso nel luogo di lavoro costituivano, di per sé, circostanze che giustificano ampiamente la mia pretesa di veder immediatamente rimossi i crocifissi.

Senza considerare, poi, che per poter esercitare un diritto occorreva esserne pienamente "*consapevoli*", anche a livello giurisprudenziale, sicché era del tutto irrilevante che un diritto imprescrittibile venisse esercitato solo a partire dal momento in cui il titolare ne avesse maturato la piena consapevolezza, tanto più che l'affermazione dei principi risalivano all'anno 2000.

Ebbene, questo motivo d'appello è stato completamente obliterato, sicché ci si vede costretti, in via tuzioristica, a riproporre alla Corte Suprema le censure sopra esposte.

OTTAVO MOTIVO

Contraddittorietà della motivazione nella parte in cui fa discendere la natura "*indebita*" del rifiuto dalla mancata adozione del rimedio dell' "*aspettativa facoltativa*".

I. Per supportare la natura "*indebita*" del rifiuto di tenere le udienze, la Corte di Appello (pag. 21-22) ha aggiunto l'originale motivazione secondo cui io avrei ben potuto chiedere "*la sospensione momentanea del rapporto (ad esempio un periodo di aspettativa facoltativa)*", evitando così di "*recare un radicale pregiudizio al doveroso imperativo di satisfacere officio*": il che avrebbe anche evitato il "*grave danno per gli utenti*" e lo "*sbilanciamento del rapporto sinallagmatico in danno della Pubblica Amministrazione che...era comunque tenuta ad adempiere -e in concreto ha puntualmente adempiuto- l'obbligo di corrispondergli la retribuzione*".

Al di là dell'assoluta irrilevanza giuridica di queste motivazioni (*adducere inconvenientem non est solvere argumentum*), ciò che colpisce è la falsità delle affermazioni e la contraddittorietà delle argomentazioni.

II. In primo luogo, infatti, il dr. Tosti (il quale, detto per inciso, ha addirittura chiesto che non gli venissero più corrisposti gli stipendi per tutta la durata della

querelle) non si è arricchito di un solo centesimo ai danni dei contribuenti italiani ma, anzi, si troverebbe ad aver lavorato gratis per circa sei mesi, cioè sino al momento della sua sospensione cautelare.

E' di solare evidenza, infatti, che il dr. Tosti dovrà restituire -ed è pronto a farlo- quanto percepito dal 9.5.2005, se si acclarasse che il suo rifiuto fu indebito. Ci sarebbe però da chiedersi se gli augusti Governanti di questa repubblica siano altrettanto disposti a restituire all'Erario -di cui la Corte Aquilana si fa così paladina- quanto dovrà essere versato al dr. Tosti, nella deprecata ipotesi in cui egli esca vincente da questa *querelle* giudiziaria.

III. Secondariamente rilevo che “*il rimedio ordinamentale alternativo*” suggerito dalla Corte di Appello, che era quello di “*sospendere il rapporto di impiego con un periodo di aspettativa facoltativa*”, è quanto di più assurdo e contraddittorio si possa concepire.

A prescindere, infatti, dalla circostanza che occorrono motivi validi per chiedere la sospensione del rapporto, è semplicemente assurdo ipotizzare che ad un dipendente pubblico possa essere accordata una *aspettativa, senza stipendio, di 20 anni*, in attesa che la Giustizia-lumaca italiana definisca un ricorso giurisdizionale amministrativo.

Ma c'è di più: il “rimedio” caldeggiato dalla Corte non potrebbe mai conseguire il risultato preconizzato dalla Corte, cioè quello di evitare il disservizio agli utenti, chiaro essendo che il magistrato che si assenta per anni, “*per aspettativa*”,.....più non tiene le udienze!!!!

IV. In realtà, è ben evidente -e questo risulta *per tabulas*- che tutti gli “inconvenienti” che sono stati segnalati dalla Corte d'Appello sono da imputare non al dott. Tosti ma al Ministro di Giustizia che, pur potendolo fare, mi ha vietato per motivi di disprezzo e di discriminazione religiosa il diritto di esporre la menora a fianco del Suo augusto Crocifisso: se lo avesse fatto, in effetti, sarebbero state evitate quelle conseguenze negative che, oggi, si tenta assurdamente di addossare su di me.

Se siete razzisti, la colpa non è la mia, ma la vostra.

V. La motivazione della Corte, peraltro, brilla per travisamento dei fatti e per pretestuosità.

Si deve infatti tener ben presente che il dr. Tosti si è limitato a non tenere le udienze, ma ha comunque portato avanti il suo lavoro di GIP e tutte le altre incombenze, cioè la volontaria giurisdizione, il giudice tutelare, i provvedimenti cautelari, i decreti ingiuntivi etc. Pertanto, la sua “sospensione dalle funzioni”, che è stata decretata dal CSM per “*ripristinare la funzionalità dell'ufficio*”, ha sortito l'effetto diametralmente opposto: tutte le mansioni da me esercitate, infatti, sono ricadute, dopo la mia sospensione, sugli altri giudici, sicché si è creato un disservizio ai danni degli “utenti”.

Tutto questo testimonia, in modo inconfutabile, di quanto siano false, contraddittorie e pretestuose le “motivazioni” che sono state addotte dal CSM per sospendermi dalle funzioni.

NONO MOTIVO

Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 328 del Codice Penale.

I. Col sesto motivo di appello ho contestato che il comportamento da me tenuto potesse integrare la materialità del reato di cui al primo comma dell'art. 328 del C.P., dal momento che tale norma presuppone necessariamente che *“un atto d'ufficio sia indebitamente rifiutato”*: il che giammai si è verificato, perché in seguito al mio congruo preavviso di astensione motivata io sono stato sostituito e, pertanto, tutte le udienze sono state tenute da altri magistrati (il che si sarebbe normalmente verificato anche nell'ipotesi di mia assenza per malattia).

Il mio rifiuto di tenere le udienze, peraltro, non è stato indirizzato nei confronti dei cittadini e/o degli avvocati -perché magari io ho ritenuto che questa loro pretesa fosse “non dovuta”- bensì è stato indirizzato nei confronti dell'Amministrazione della Giustizia ed è stato da me fondato sull'inidoneità della sede deputata all'espletamento delle udienze: inidoneità che pregiudicava l'imparzialità delle mie funzioni e i miei diritti primari.

Sostanzialmente, dunque, il mio caso non diverge dal caso del chirurgo che preannunci alla Direzione sanitaria che sarà costretto a rifiutarsi di eseguire gli interventi chirurgici, se la sala operatoria non verrà messa a norma per garantire la salute dei pazienti: anche in questo caso, infatti, la Direzione sanitaria avrà l'opportunità, ove ritenga infondata la pretesa del chirurgo, di sostituirlo con altro chirurgo, per poi dirimere la querelle col dipendente nelle sedi appropriate.

Concludendo, non esiste, materialmente, nessun atto di ufficio che sia stato da me rifiutato e, dunque, lo strumento coercitivo dell'incriminazione penale, che è stato utilizzato nei miei confronti, è del tutto arbitrario, dal momento che *“la tutela penale, specifica dell'art. 328 c.p., non riguarda la pubblica amministrazione nel momento statico della sua organizzazione, ma in quello dinamico del compimento dell'atto di ufficio”* (Cass., Sezioni Unite, 25.5.1985/3.7.1985 n. 6670, Candus).

Così, in sintesi, avevo argomentato il mio sesto motivo d'appello, richiamando a suo supporto la sentenza delle SS.UU. della Cassazione che mi dava piena ragione.

II. La Corte ha respinto anche questo motivo perché, pur ritenendolo *“suggestivo”*, ha ritenuto che *“il delitto di rifiuto d'ufficio è reato di pericolo”* sicché ricorre *“ogni qual volta venga denegato un atto non ritardabile....prescindendosi dal concreto esito dell'omissione”* (Cass. pen., Sez. VI, 18.4.1997, n. 3599).

III. Questa motivazione è assolutamente erronea e per confutarla mi limiterò a riportare i brani salienti della sentenza delle SS.UU. della Cassazione n. 6670/1985, che la sconfessano in toto.

C'è anche qui da chiedersi, preliminarmente, perché mai i Giudici aquilani abbiano disatteso la pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione, senza fornire mezza sillaba di giustificazione del “perché” del loro dissenso.

Ribadisco che il caso deciso dalle SS.UU. è assolutamente pertinente perché relativo al caso di una insegnante che, dandosi indebitamente per ammalata, *“si era sottratta non già "ad uno specifico dovere di compiere un atto del suo ufficio", ma all'adempimento dell'obbligo della prestazione lavorativa, scaturente dal rapporto di pubblico impiego”*.

Costei era stata assolta perché i giudici avevano *“sottolineato la circostanza che "l'attività di insegnamento, nonostante l'ingiustificata assenza della Candus, era stata*

regolarmente espletata dall'insegnante a disposizione, talché nessun atto di ufficio era stato omissso o ritardato": il caso, dunque, è sostanzialmente identico al mio, con la sola variante che la mia astensione deve ritenersi giustificata.

Le SS.UU. sono state chiamate a dirimere il conflitto tra queste due concezioni: “l'una, incentrata sul dovere di fedeltà del funzionario verso lo Stato, che individua la fattispecie in ogni volontario inadempimento dei doveri del pubblico ufficiale; l'altra che, muovendo da una prospettiva più sostanziale, dà rilievo non tanto all'inadempimento quanto alla sua conseguenza, dell'essere mancato l'atto dell'ufficio che la pubblica amministrazione aveva il dovere di emanare.”

Ebbene, le SS. UU. hanno optato per la seconda concezione, rilevando che “l'art. 328 c.p. si riferisce testualmente non ad un generico dovere di fedeltà e di zelo, ma al mancato o ritardato compimento di un atto dell'ufficio. Nella giurisprudenza della corte il richiamo a tale elemento normativo è pressoché costante (sez. VI[^], 14 luglio 1983, Lauricella; 14 gennaio 1983, Schifano; 4 ottobre 1982, Pozzi). L'atto di ufficio è però estrinsecazione dell'attività dell'ente pubblico; è cioè atto della pubblica amministrazione, a questa immediatamente imputabile per il principio di immedesimazione organica, anche se posto in essere per il tramite della persona fisica in virtù del rapporto di servizio tra questa e l'ente pubblico.

Nell'art. 328 si realizza, con rilevanza diseguale, una necessaria confluenza delle relazioni enunciate: il rapporto di servizio individua i destinatari del precetto penale, obbligati ad agire quali organi dell'ente pubblico; ma l'atto di ufficio (che avrebbe dovuto essere emanato e invece è mancato per l'omissione del funzionario) è, quale parametro di valutazione della condotta del pubblico ufficiale, atto dovuto della pubblica amministrazione, che a questa sarebbe stato direttamente riferibile.

Dunque l'omissione dolosa del funzionario offende l'interesse della pubblica amministrazione alla emanazione dell'atto cui essa era tenuta, cioè al raggiungimento di un risultato che invece è mancato, costituendola inadempiente rispetto ad un dovere giuridico imposto dall'ordinamento. In ciò consiste il pregiudizio della pubblica amministrazione; ed in questo senso, se è vero che la norma incriminatrice ignora gli eventuali effetti dannosi dell'atto omissso, rifiutato o ritardato (Cass. sez. VI[^], 3 luglio 1967, Cicchirillo), non può negarsi che il pregiudizio all'ufficio "insito nella condotta illegittima del pubblico ufficiale" (sez. VI[^], 30 marzo 1981, Vitone) si identifica, realisticamente, nell'inadempimento della pubblica amministrazione rispetto al dovere di emanazione dell'atto di ufficio.

Pertanto la tutela penale, specifica dell'art. 328, non riguarda la pubblica amministrazione nel momento statico della sua organizzazione ma in quello dinamico del compimento dell'atto di ufficio, cioè nella concretezza della sua attività. Questa distinzione, tra momento statico organizzativo e momento dinamico dell'attività amministrativa è nella legge, emergendo, dal raffronto dell'art. 328 con l'art. 333 c.p. In questa seconda fattispecie la condotta dell'agente non si manifesta nella omissione o nel ritardo del singolo atto di ufficio, concretamente considerato, ma nell'abbandono individuale dell'ufficio che, risolvendo nella volontaria assenza, protratta nel tempo, dal luogo in cui debbono svolgersi le prestazioni inerenti all'ufficio medesimo, incide direttamente - e soltanto - sull'assetto organizzativo della pubblica amministrazione.

3. L'art. 328, tendendo a proteggere l'azione amministrativa nella sua interezza, estende la previsione punitiva alla omissione, rifiuto o ritardo, da parte dell'incaricato di un pubblico servizio, di un "atto del servizio"; con il che s'intende, più propriamente, la prestazione del servizio medesimo. Questa è la specifica materia della contestazione la quale, a parte l'erronea qualificazione soggettiva, si riferisce esattamente al pubblico servizio dell'insegnamento.

Non mutano nella sostanza le prospettive, quando dei principi enunciati in tema di pubblica funzione (e di atto di ufficio) si faccia applicazione al pubblico servizio. Pur questo, sia che venga gestito direttamente dall'ente pubblico, sia che si espliciti in regime di concessione, abbisogna di una organizzazione (della pubblica amministrazione e sottoposta al suo controllo) che sia idonea ad assicurare in via generale l'erogazione delle prestazioni. Ma l'organizzazione, che esprime la capacità potenziale di realizzazione del pubblico servizio, si distingue pur qui dal suo oggetto, individuabile nelle singole concrete prestazioni nel momento in cui l'esigenza connessa al pubblico interesse si individualizza e deve essere soddisfatta.

4. L'applicazione dei principi al caso concreto conduce all'esclusione della fattispecie contestata: l'assenza ingiustificata dalla scuola incide sul complesso delle attribuzioni del servizio nella loro potenzialità e non sul momento dinamico dell'azione amministrativa, tanto che la prestazione del pubblico servizio dell'insegnamento fu egualmente erogata dall'amministrazione scolastica.

La riprova è data dal possibile inquadramento dell'assenza volontaria dall'ufficio o dal servizio nella più lieve fattispecie dell'art. 333, della cui natura speciale rispetto all'art. 328 non si dubita: l'abbandono individuale, che aggredisce l'interesse della pubblica amministrazione nel momento del suo assetto organizzativo, può manifestarsi, per generale ammissione, anche con il non recarsi affatto nel luogo delle prestazioni dovute dall'obbligato; è invece essenziale la non presenza, che si riferisca a tutte indistintamente le prestazioni inerenti all'ufficio o al servizio (abbandono totalitario) e non ad un atto singolo.

Nella condotta dell'imputata si evidenziano tali elementi, ma non per questo può accogliersi la tesi subordinata del ricorrente: il reato in questione, coerentemente alla natura dell'interesse protetto, si perfeziona con il dolo specifico del fine di turbare la continuità o la regolarità dell'ufficio o del servizio, chiaramente insussistente nel caso in esame, come immediatamente risulta dalle stesse decisioni dei giudici del merito. L'assenza volontaria ed ingiustificata dall'ufficio o dal servizio, che non sia sorretta da questa speciale finalità, resta dunque un'assenza costitutiva di illecito disciplinare, alla cui repressione deve provvedere l'autorità amministrativa.”

Alla luce di questo chiaro indirizzo delle SS.UU. della Cassazione, dunque, si imponeva e si impone la mia piena assoluzione perché “il fatto non sussiste”: le udienze, infatti, sono state tenute e, quindi, non esiste nella materialità alcun atto che sia stato omesso.

IV. L'assurdità della condanna che mi è stata inflitta emerge peraltro dalla stessa impostazione accusatoria del P.M., ad avviso del quale non mi si poteva contestare il reato di interruzione di pubblico ufficio (art. 340), bensì il reato di omissione di atti di

ufficio, in quanto *"il giudice Tosti era stato sempre sostituito da altro magistrato.....e quindi le udienze sono state tenute"*.

Questa impostazione accusatoria -come da me vanamente eccepito- implica l'inaccettabile paradosso che, se avessi interrotto le udienze senza preavviso, avrei perpetrato un reato meno grave: questa incongruenza mette in luce l'errore di fondo che è stato commesso dai Giudici aquilani, allorché hanno ritenuto che sia "penalmente rilevante" la circostanza che le udienze si siano regolarmente tenute: come sentenziato dalla SS. UU. della Cassazione, infatti, il reato di rifiuto di atti di ufficio può esistere solo se l'atto di ufficio è stato materialmente omissivo, e non per la semplice circostanza che l'agente sia venuto meno, per motivazioni magari non giustificabili, all'adempimento dell'obbligo della prestazione lavorativa.

In quest'ultimo caso, infatti, non potendo configurarsi neppure la fattispecie più lieve di cui all'art. 333 C.P., oramai abrogata, il rifiuto potrebbe al più assumere rilievi disciplinari (in questa sede il CSM si troverà, peraltro, a dover affrontare e decidere tutte le stesse problematiche che sono state invece pilatescamente eluse dai Giudici aquilani).

V. *Ad abundantiam* rilevo che, ove si voglia ritenere che i fatti contestatimi ricadano nella fattispecie astratta del reato di interruzione di pubblico ufficio (art. 340 c.p.), giammai potrebbe applicarsi, in caso di condanna, la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, non essendomi mai stata contestata l'aggravante di cui all'art. 61 n. 9 C.P. (Cass. Pen., II Sez., 12.2.1998, n. 3394, Sabella).

DECIMO MOTIVO

Erronea applicazione art. 62 n. 1 C.P.

I. La Corte di Appello ha escluso l'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 del C.P. (*aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale*) con questa motivazione: *"il ricorso ad una forma estrema di asserita "autotutela" da parte di un rappresentante del potere giudiziario, ossia di chi istituzionalmente è chiamato a garantire il rispetto e l'applicazione delle leggi, secondo le forme ed i modi che l'ordinamento stesso appresta per la tutela dei diritti di ciascuno, sottrae al generale apprezzamento nel comune sentire il fatto contestato, tanto più che sussistevano percorsi alternativi, peraltro parzialmente sperimentati, utili per la salvaguardia della sua libertà di coscienza"*.

II. Questa motivazione è sconcertante e dimostra quanta sia la prevenzione dei giudici aquilani nei confronti di chi, come me, si rifiuta di calpestare la Costituzione, di calpestare la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e di considerare tutte le ideologie religiose e tutti gli uomini uguali e dotati di pari diritti e dignità.

E' ingiustificabile che un magistrato che si sia rifiutato di calpestare il principio supremo di laicità dello Stato e tutti i diritti inviolabili che appartengono, per natura, a tutti gli esseri umani, sia stato dipinto come una sorta di "**criminale**" che "getta discredito sulla magistratura italiana".

E' grottesco che la vittima di criminali atti di discriminazione e ghettizzazione religiosa da parte dei Ministri di Giustizia sia stato "crocefisso" dai Giudici aquilani

perché si è rifiutato di farsi “sodomizzare” ed ha preteso il rispetto della Costituzione e della Convenzione sui diritti dell’Uomo, sia per TUTTI gli italiani che per sé.

E’ sconcertante che la Corte di Appello abbia glissato la soluzione del quesito fondamentale proposto da questo processo -che era quello di decidere, ancorché in via incidentale, se la presenza dei crocifissi leda o meno il principio supremo di laicità- per poi pervenire, “tranquillamente”, ad un giudizio negativo circa la sussistenza dei “*motivi di particolare valore morale*”.

E’ vergognoso che la Cassazione penale abbia espressamente statuito, a proposito dell’identico caso del prof. Montagnana, che “***nella specie non è dubitabile la liceità -ed anzi il particolare valore morale e sociale, riconosciutogli con l’attenuante di cui all’art. 62 n. 1 c.p.- del motivo da lui addotto: vale a dire il rispetto del principio di laicità e della libertà di coscienza, che ha direttamente determinato il rifiuto e che, rendendolo non contraddittorio con i valori costituzionali, NE ESCLUDE PERCIO’ L’ANTIGIURIDICITA’*” e che, per converso, io sia stato bollato come un criminale che getta discredito sulla magistratura.**

Se c’è qualcuno che si deve vergognare, questo non sono sicuramente io. A me bastano ed avanzano i larghi consensi e le manifestazioni di solidarietà che ho ricevuto, sia nella Repubblica Pontificia che, soprattutto, all’Estero. Di queste ho riportato e riporto questa ridotta antologia:

- a. *"Preg.mo Sig. Giudice, siamo un gruppo di ebrei anziani, ospiti della Casa di Riposo Ebraica di Torino, che unitamente a nostri amici correligionari, desideriamo esprimere i nostri più vivi sentimenti di ammirazione ed anche di riconoscenza per il Suo atteggiamento di deferenza nei riguardi del simbolo della nostra religione e per la fermezza dimostrata nel difendere la Sua scelta. Il rifiuto di un accostamento della Menorah al Crocifisso può significare non soltanto la decisione di non mutare una usanza oramai plurisecolare nei locali pubblici dello Stato, dalle scuole ai tribunali, ma anche il rifiuto di vedere accostati al Cristo una lampada che è sacro simbolo di coloro che per secoli furono ingiustamente accusati di "deicidio", nonostante che fossero ebrei anche Gesù Cristo e i suoi Apostoli. Unitamente alla nostra solidarietà riceva i nostri più calorosi auguri e deferenti saluti".*
- b. *"Le esprimo la mia solidarietà per la fermezza e la "spina dorsale", accessorio indispensabile e raro, dimostrate."*
- c. *"Grazie della battaglia che stai sostenendo a nome di tutti, anche a nome di quelli che non lo hanno ancora capito. Io sono buddista e lotto per la vera libertà dell'uomo anche a nome dei miei figli."*
- d. *"Questa e.mail per esprimerle la mia personale solidarietà assieme alla speranza che la sua giusta protesta sia un luminoso precedente per i molti che non hanno il suo coraggio"*
- e. *"Le giungano le espressioni della mia solidarietà ed ammirazione per la coraggiosa battaglia di civiltà che con coraggio ed in solitudine sta conducendo".*
- f. *"Abbiamo seguito il suo processo e voglio assicurarla dell'assoluta simpatia del movimento laico belga. Pensiamo di pubblicare un articolo sul nostro mensile "Espace de Libertès". E' incredibile che l'Italia sia così arretrata....."*

g. *"Come semplice cittadina non posso che esprimerle la mia indignazione e il mio disagio di fronte a una sentenza che ci porta ai tempi dell'Inquisizione. Purtroppo il suo caso non ha avuto il risalto dovuto sui media, troppo occupati a fare da megafono per ogni starnuto del Vaticano"*

h. *"La condanna che la colpisce per la sua fedeltà ai valori della Costituzione e la sua coerente azione la onora ed insieme disvela la trista Italia in cui la Democrazia e la sua legalità è ignota o avversata. Questo Paese a sovranità limitata non si può permettere neppure il lusso della civile vergogna"*

i. *"La tua condanna è una vergogna per il mondo libero."*

j. *"Votre combat et votre courage honorent le genre humain"*

k. *"J'ai été scandalisée par ce qui nous arrive. Sachez que tous mes adhérents et sympathisants vous soutiennent dans votre combat. Je vous souhaite beaucoup de courage pour lutter contre l'imbécillité et la crédulité dominantes".*

Credo proprio che non sia io a dovermi vergognare, ma tutti coloro che non solo non hanno mosso, per vigliaccheria e/o per opportunismo, un solo dito, ma si sono addirittura fatti "paladini" dei criminali che hanno violato -e seguitano a violare impunemente- la Costituzione, il codice penale e i diritti fondamentali degli italiani: vergognatevi !!!!!!!

UNDICESIMO MOTIVO

Travisamento della sentenza della Cassazione Penale, IV Sez., 1.3.2000, n. 4273 (imp. Montagnana).

I. Sovente l'affermazione dei principi di civiltà è da attribuire alle iniziative puntigliose di singoli individui o di sparute minoranze, che non esitano a mettere a repentaglio la tranquillità della loro esistenza, pur di far prevalere le ragioni del "buon senso" su quelle del "senso comune".

Una di queste persone è sicuramente stato il prof. Marcello Montagnana, cittadino italiano di origine ebraiche ed ateo, che, pur di far giudiziariamente affermare l'illegittimità dell'ostensione del crocifisso nei luoghi pubblici italiani, non ha esitato a commettere un fatto-reato, così sottoponendosi ad uno stillicidio processuale che si è articolato in ben cinque gradi di giudizio.

Quella caparbieta è stata alla fine ripagata (o almeno così si pensava) con la "storica" sentenza della Cassazione penale n. 4273 del 1.3.2000, con la quale la Corte Suprema ha assolto il prof. Montagnana, affermando che il suo rifiuto di adempiere il *munus* obbligatorio di scrutatore doveva ritenersi del tutto giustificato, perché l'Amministrazione dell'Interno -da parte sua- era venuta meno all'obbligo di rimuovere i crocifissi da tutti i seggi elettorali, cioè di conformarsi al rispetto del principio supremo di laicità.

A quel punto sembrava scontato attendersi che lo Stato Italiano ottemperasse alla pronuncia della Corte di Cassazione, la cui portata trascendeva la fattispecie presa in esame ed implicava l'affermazione esplicita dell'illegittimità dell'ostensione del crocifisso in tutti gli uffici pubblici (scuole, uffici giudiziari, ospedali etc.).

Purtroppo, la realtà politica dell'Italia -un Paese colonizzato dal Vaticano e dalla Chiesa Cattolica, i cui governanti non sono affatto disposti a difendere neppure i

"*principi supremi*" della Costituzione, ogni qual volta ciò implichi il rischio della perdita di un pur minimo consenso elettorale- ci ha riservato tutt'altro scenario: lo scenario di una reazione neoconfessionista che ha indotto -a vari livelli istituzionali- da un lato a travisare la portata della sentenza Montagnana e, dall'altro, a mistificare il valore religioso del crocifisso, sino al punto di contrabbandarlo, sfrontatamente, per..... "*simbolo di civiltà e di laicità*" !!! E tutto questo al fine di "*resistere, resistere, resistere*" con ogni mezzo -ivi inclusa la mistificazione- al fine di perpetuare alla Chiesa cattolica l'anacronistico privilegio della marcatura simbolica dei territori pubblici.

II. Emblematica è la circostanza che all'indomani della sentenza Montagnana l'Associazione U.A.A.R. (Atei ed agnostici) chiese al Ministro dell'Interno di rimuovere i crocifissi, ottenendo un diniego fondato sul fatto che la sentenza in questione non stabiliva -per carità!- che "*la pubblica amministrazione dovesse rimuovere i crocifissi*", ma soltanto che "*i pubblici ufficiali potevano rifiutarsi di espletare l'ufficio a causa della loro presenza nei seggi*". Un'interpretazione, questa, che viene oggi "tranquillamente ribaltata" dalla Corte di Appello aquilana, come nella favola del lupo e dell'agnello, per il "mio caso".

III. Ad avviso dei Giudici aquilani (pag. 13), infatti, la sentenza della Cassazione 4273/2000, relativa al "*caso Montagnana*", ha affermato che "*tutte le norme regolamentari precedenti all'entrata in vigore della Costituzione, relative all'ostensione del solo crocifisso nei locali pubblici, si debbono ritenere tacitamente abrogate ex art. 15 disp. prel. cod. civile dall'entrata in vigore della Carta Costituzionale, perché incompatibili con il principio supremo di laicità dello Stato, perché incompatibili col diritto di eguaglianza dei cittadini senza distinzione religiosa e perché incompatibili col diritto di eguaglianza ed alla pari dignità di tutte le confessioni religiose*".

Tuttavia, il principio fissato dalla sentenza "Montagnana" non si applica, secondo i Giudici aquilani, al "*caso Tosti*" perché (cfr. pag. 20 sentenza) "*il Montagnana era stato chiamato a svolgere le funzioni di scrutatore, senza che egli avesse inteso volontariamente e per sua scelta svolgere quel pubblico ufficio*" e perché, poi, l'art. 108 del D.P.R. 361/1957, a differenza dell'art. 328 C.P., "*prevedeva expressis verbis l'esclusione dell'antigiuridicità del rifiuto per giustificato motivo*".

IV. Come sopra visto, però, queste due argomentazioni sono in realtà irrilevanti e/o inesistenti, sicché si impone l'applicazione al "caso Tosti" degli stessi principi che sono stati enucleati dalla Corte di Cassazione per il "caso Montagnana": salvo che, ovviamente, non si voglia ricorrere, anche qui, ad un'applicazione mirata dell'istituto fedriano dell'*agni vexatio*.

Comunque, in attesa di una decisione su questo punto, è d'uopo evidenziare l'assoluta identità del "caso Tosti" col "caso Montagnana"

V. *Il "caso" Montagnana, deciso dalla Corte di Cassazione penale con la sentenza 1.3.2000 n. 4273.*

Il Dott. Marcello Montagnana venne nominato "scrutatore di seggio". Dal momento che l'amministrazione dell'Interno era solita utilizzare, come seggi elettorali, le aule scolastiche ed altri edifici pubblici dove era già esposto il crocifisso, il dott.

Montagnana inoltrò all'amministrazione dell'Interno una richiesta scritta con la quale la invitò a rimuovere tale simbolo da tutti i seggi italiani, perché lesivo del principio costituzionale della laicità dello Stato (affermando cioè che sarebbe stato costretto ad esercitare le sue pubbliche funzioni in modo non imparziale, non neutrale e non equidistante nei confronti degli elettori) e dei suoi diritti all'eguaglianza ed alla libertà religiosa (in quanto sarebbe stato costretto ad identificarsi -nell'esercizio di quelle funzioni pubbliche- con un simbolo religioso nel quale non si identificava affatto).

Non avendo il Ministro aderito alla richiesta di rimuovere i crocifissi, il dott. Montagnana si rifiutò di esercitare l'ufficio di scrutatore. Il prof. Montagnana venne dunque sottoposto ad un procedimento penale che si è articolato in ben 5 gradi di giudizio.

Con l'ultima sentenza (la n. 4273/2000) la Cassazione penale ha mandato definitivamente assolto il prof. Montagnana con questa motivazione:

1°) tutte le norme regolamentari della dittatura fascista, relative all'ostensione del **solo** crocifisso nei locali pubblici in genere e, specificatamente, nelle scuole e nelle aule degli uffici giudiziari, si debbono ritenere **tacitamente abrogate ex art. 15 preleggi** dalla data di entrata in vigore della Costituzione (1948) o, quanto meno, dalla revisione del Concordato (1984), perché assolutamente incompatibili col principio supremo della laicità dello Stato, perché incompatibili col diritto di eguaglianza dei cittadini senza distinzione religiosa (art. 3), perché incompatibili col diritto all'eguaglianza ed alla pari dignità di tutte le confessioni religiose, perché incompatibili col diritto di libertà di religione e di credo di ogni cittadino, perché incompatibili con la convenzione europea sui diritti dell'uomo;

2°) di conseguenza, il rifiuto di adempiere l'ufficio di scrutatore deve ritenersi **"giustificato", trattandosi di una "reazione" avverso un comportamento ILLEGITTIMO del Ministero dell'Interno, il quale È VENUTO MENO ALL'OBBLIGO di rimuovere da TUTTI i seggi elettorali il simbolo del crocifisso**, così violando, con nesso causale diretto, il principio supremo della laicità dello Stato e tutti i diritti costituzionali sopra menzionati del Montagnana.

VI. Va subito rimarcato che la Corte ha assolto il Montagnana **SOLO** perché ha ritenuto che **l'Amministrazione statale, omettendo di rimuovere i crocifissi** da tutti i seggi elettorali, **aveva violato il supremo principio della laicità** dello Stato **ed aveva violato i conseguenti diritti di eguaglianza e di libertà religiosa del Montagnana, così costringendolo, per reazione legittima, al rifiuto delle funzioni**

E, in effetti, se la Cassazione avesse ritenuto che l'ostensione del crocifisso non ledeva il principio supremo di laicità dello Stato e i diritti di eguaglianza e di libertà religiosa del Montagnana, non vi sarebbe stato spazio alcuno per l'assoluzione.

Se, ad esempio, il Montagnana si fosse rifiutato di adempiere quel *munus obligatorio*, lamentando la circostanza che gli elettori potevano presentarsi a votare nel seggio col crocifisso al collo, questa sua personale "avversione" per il crocifisso non avrebbe integrato alcuna esimente, dal momento che ai cittadini è riconosciuto il diritto di manifestare pubblicamente la propria fede (art. 19) e, per altro verso, alla P.A. non può essere imputato alcun obbligo di impedire agli elettori di esibire i crocifissi al collo.

Parimenti, se il Montagnana si fosse rifiutato di fare lo scrutatore a causa della presenza della bandiera nazionale o del ritratto del Presidente della Repubblica, questa motivazione non lo avrebbe esonerato dalla condanna, dal momento che quei due "simboli" identificano l'unità nazionale e, dunque, non violano né il principio di laicità né i diritti di libertà religiosa e di eguaglianza ma, anzi, li confermano appieno.

VII. E' dunque evidente che il prof. Montagnana non sollevò un caso di "obiezione di coscienza" -cioè non disse: mi rifiuto di fare lo scrutatore perché si tratta di un' "attività" contraria ai miei convincimenti morali- bensì pretese -al fine di rendere l'attività di scrutatore conforme al supremo principio di laicità ed evitare, ad un contempo, di subire la lesione dei propri diritti di libertà di coscienza religiosa (art. 19) e di eguaglianza (art. 3)- che l'Amministrazione disciplinasse lo svolgimento delle operazioni elettorali in un modo diverso, cioè rimuovendo i crocifissi da tutti i seggi, preannunciando che, in caso contrario, sarebbe stato costretto a rifiutarsi di adempiere quel *munus obligatorio*: il suo rifiuto, dunque, scaturì dal legittimo esercizio di un "diritto di libertà di coscienza".

Queste stesse identiche considerazioni, dunque, debbono valere per il mio caso.

VIII. Il "caso" Tosti, deciso dalla Corte di Appello dell'Aquila con la sentenza che si impugna.

Anche io, come il Montagnana, non mi sono rifiutato di tenere le udienze perché ritengo che "tenere le udienze" sia un'attività contraria (!) a qualche mio astruso convincimento morale: al contrario, ho opposto un rifiuto solo e soltanto a causa delle illegittime modalità con le quali lo Stato allestisce le aule di udienze, e cioè perché le addobba con crocefissi che determinano, con nesso causale immediato e diretto:

1°). la lesione delle mie prerogative costituzionali di imparzialità e indipendenza (quando giudico, voglio essere imparziale e non intendo, dunque, identificarmi in un simbolo religioso partigiano);

2°). la lesione del mio diritto costituzionale all'eguaglianza (che implica il diritto a non essere discriminato);

3°). la lesione del mio diritto costituzionale alla libertà religiosa (che implica sia il diritto a non dovermi identificare in nessun simbolo, sia il diritto ad essere tenuto lontano da simboli religiosi, tra l'altro non graditi).

Ribadisco, qui di seguito, le tre principali motivazioni del mio rifiuto di tenere le udienze, sino a che non saranno rimossi i crocefissi.

1°) La prima motivazione è che io non accetto, nella mia qualità di magistrato, di subire la lesione delle mie prerogative costituzionali di imparzialità, di neutralità e di indipendenza per effetto dell'imposizione, da parte del Ministro di Giustizia, di un simbolo religioso partigiano, che cioè non identifica affatto lo Stato italiano e l'unità nazionale: ho prestato giuramento alla Costituzione Repubblicana -e non al Pontefice- e non intendo pertanto calpestarla né, tantomeno, intendo subire la limitazione della mia prerogativa di indipendenza o la violazione del principio supremo della laicità dello Stato, soggiogandomi supinamente all'imposizione coattiva del crocifisso da parte del Ministro di Giustizia il quale, con tale comportamento, è Lui che lede, viola e calpesta tutti questi sacrosanti principi costituzionali.

Mi preme ricordare che l'art. 110 della Costituzione limita la competenza del Ministro di Giustizia "all'organizzazione e al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia", sicché il Guardasigilli non può imporre ai giudici simboli ideologici che connotino in modo partigiano l'esercizio dell'attività giurisdizionale: quest'ultima, al contrario, gode della prerogativa dell'indipendenza dagli altri poteri (art. 104 Cost.), dovendo oltretutto essere ed apparire imparziale, neutrale ed equidistante nei confronti di qualsiasi credo o non credo religioso, ai sensi degli artt. 101, 102, 97, 111, 3, 8 e 19 della Costituzione.

Il crocifisso non è un oggetto "necessario" all'organizzazione e al funzionamento dei servizi della giustizia -come lo è invece un tavolo, una sedia, un computer- bensì un simbolo ideologico-religioso che identifica una religione praticata solo da una parte della popolazione.

Pertanto, il Ministro non può costringermi ad identificarmi in questo simbolo partigiano quando esercito le mie funzioni giurisdizionali. Se dovesse ritenersi lecita l'imposizione dei crocifissi ad opera della "circolare fascista", altrettanto lecita dovrebbe ritenersi la circolare che imponesse di esporre nelle aule giudiziarie le ampolle con l'acqua del Dio "Po" o le statue di Budda.

2°) La seconda motivazione del mio rifiuto scaturisce dal fatto che l'imposizione del crocifisso nelle aule giudiziarie lede il mio diritto soggettivo alla libertà religiosa (art.19 Cost.), che implica non soltanto quello positivo di partecipare agli atti di culto e fare propaganda di fede, ma anche quello negativo di non essere costretti a compiere atti con significato religioso, quello di non essere costretti ad identificarsi in un simbolo religioso, quello di tenersi lontani dalle attività e dai simboli religiosi e, infine, quello di non essere costretti a manifestare la propria ideologia religiosa.

Questa costrizione ideologico/religiosa mi risulta ancor più intollerabile, se si considera che io detesto l'idolatria, non espongo e non venero alcun crocifisso a casa mia e che, invece, vengo costretto dal mio datore di lavoro ad identificarmi in questo simbolo dal quale, peraltro, mi sono anche dissociato -e mi dissocio- per tutte le gravissime implicazioni di *criminalità, di genocidio, di intolleranza, di torture, di assassini, di razzismo, di schiavismo, di inquisizione, di superstizione, di abuso della credulità popolare, di truffe, di oscurantismo e di prevaricazione dei diritti umani e politici dei cittadini, legati alla nefasta storia della Chiesa cattolica Romana.*

Sul valore "simbolico/identificativo" del crocifisso non può, ovviamente, sussistere il benché minimo dubbio: basta considerare che analoga valenza è attribuita dalla legge ai cd. simboli nazionali che debbono essere esposti nei locali pubblici, e cioè alla "bandiera tricolore" ed all'"effigie del Presidente della Repubblica".

E, in effetti, la *ratio* dell'esposizione dei simboli nazionali nei luoghi pubblici è quella di evocare e trasmettere questo messaggio simbolico: "*in questo luogo istituzionale la funzione pubblica è esercitata dal pubblico funzionario in nome del popolo italiano, il quale popolo si identifica, appunto, nella sua bandiera e nel ritratto del suo Capo supremo, il Presidente della Repubblica.*

Esporre nelle aule giudiziarie i "crocifissi" evoca un messaggio che confligge col principio di laicità della Repubblica italiana. E' come se si dicesse: "*in queste aule il giudice esercita le sue funzioni giurisdizionali in nome del Dio dei cattolici*".

Dal momento che io non mi sono mai sognato -né mi sognerei mai- di imporre agli altri i miei simboli religiosi -tanto meno a casa loro- io pretendo che gli altri -e cioè i cattolici- facciano altrettanto nei miei confronti. Se i cattolici amano così tanto il loro crocifisso, lo espongano a casa loro, nei loro templi e sulle loro persone: si astengano, però, di esporlo nella casa "altrui", cioè negli edifici pubblici che, essendo pubblici, appartengono a TUTTI gli Italiani, e non soltanto ai "cattolici".

Tutte le considerazioni sin qui esposte sul valore simbolico dell'esposizione del crocifisso nei luoghi pubblici e sulla sua lesività del principio fondamentale di laicità e del diritto di libertà religiosa risultano confortate, appieno, non solo dalla sentenza della Cassazione n. 4273/2000, ma dalla sentenza 26.9.1990 del Tribunale federale della Svizzera e dalla sentenza 16.5.1995 della Corte Costituzionale della Germania, che la Cassazione stessa richiama nella sentenza Montagnana e che riporto qui di seguito per la loro apprezzabile e concisa chiarezza.

La prima ha sancito: "*La laicità dello Stato si riassume in un **obbligo di neutralità** che impone allo Stato di **astenersi negli ATTI PUBBLICI, da qualsiasi considerazione confessionale**, suscettibile di compromettere la libertà dei cittadini in una società pluralista. **L'esposizione del crocifisso nelle aule delle scuole elementari non adempie alle esigenze di neutralità** previste dall'art. 27 cpv 3 della Costituzione".*

Recita la seconda: "***Il diritto di libertà religiosa** garantito dalla Legge fondamentale non assicura soltanto la facoltà di partecipare agli atti di culto in cui si esprime il credo di appartenenza, ma anche **la facoltà di TENERSI LONTANI dalle attività e DAI SIMBOLI implicati nell'esercizio del culto medesimo**. Al riguardo occorre distinguere tra **i luoghi che sono sottomessi al diretto controllo statale**, e quelli che sono lasciati alla libera organizzazione della società. **Lo Stato, nel primo caso, È OBBLIGATO a proteggere l'individuo dagli interventi o dagli ostacoli che possono provenire dai seguaci di altre fedi** o di gruppi religiosi concorrenti con quello di appartenenza. **Anche quando lo Stato collabora con le confessioni religiose, esso non può pervenire ad una IDENTIFICAZIONE con ALCUNA di QUESTE**. Lo Stato, inoltre, deve rispettare il diritto naturale dei genitori di curare ed allevare i loro figli secondo le proprie convinzioni religiose. Confliggono con questo diritto garantito dall'art. 6 Abs. 2s.i della Legge fondamentale le prescrizioni dello Stato della Baviera e le decisioni assunte in forza di legge, che impongono l'affissione del crocifisso in tutte le aule scolastiche delle scuole popolari".*

Il crocifisso, che mi viene imposto come "***simbolo venerato, solenne ammonimento di verità e giustizia***", non può essere parificato al crocifisso che qualsiasi frequentatore delle aule può legittimamente portare al collo, ma **è il crocifisso che fa parte integrante della struttura pubblica e che serve per connotare le mie funzioni giurisdizionali di cristianità**, agli occhi del pubblico e di tutti gli operatori giudiziari (avvocati, imputati, testimoni etc.), sicché io appaio ai loro occhi come colui che sta amministrando la giustizia, oltre che in nome del popolo italiano, anche in nome del crocifisso.

La stessa problematica si verificherebbe se il Ministro imponesse ai giudici, con una circolare, di tenere le udienze con un crocifisso appeso al collo. Orbene, è pacifico che i giudici possano essere obbligati (come di fatto lo sono) ad indossare una "divisa

ufficiale" (la toga) che serva ad identificarli in modo emblematico durante l'espletamento delle pubbliche funzioni, al pari di quanto avviene per i carabinieri, la polizia, i vigili etc.: la legittimità di questa "imposizione", infatti, dipende dalla "neutralità" della "toga" (e delle divise), che vale ad identificare solo e soltanto lo Stato. Ma se il Ministro di Giustizia imponesse ai giudici vistosi crocifissi, da tenere appesi al collo durante le udienze, sarebbe palesissima la violazione del diritto di libertà religiosa, del principio di laicità dello Stato e del diritto di eguaglianza religiosa.

Identiche lesioni, dunque, debbono ritenersi sussistenti nel caso dei "*crocifissi appesi alle pareti, sopra le teste dei giudici*": l'identificazione simbolica dei giudici, infatti, si manifesta sia attraverso il loro "*abbigliamento simbolico*" personale che attraverso l'"*abbigliamento simbolico*" delle aule nelle quali operano.

E se nessuno può obbligarmi a portare il crocifisso al collo, nessuno può obbligarmi a portare il crocifisso sopra la testa, perché l'identificazione simbolica che ne scaturisce è esattamente identica.

3°) La terza motivazione del mio rifiuto dipende dal fatto che l'esposizione obbligatoria del SOLO crocifisso nelle aule giudiziarie, congiunta al divieto di esporre i miei simboli, lede il mio **diritto soggettivo all'eguaglianza**.

La Cassazione nella sentenza 4273/2000 ha infatti affermato che l'ostensione del solo crocifisso "**urta contro il chiaro divieto posto in questa materia dall'art. 3 cost., come ha recentemente ricordato corte cost. 14.11.1997, n. 329, laddove ha sottolineato - con un'affermazione tale da assumere la portata di un orientamento generale, al di là della specifica questione dell'art. 404 c.p. ivi scrutinata - come "il richiamo alla cosiddetta coscienza sociale, se può valere come argomento di apprezzamento delle scelte del legislatore sotto il profilo della loro ragionevolezza, è viceversa vietato laddove la Costituzione, nell'art. 3, 1° comma, stabilisce espressamente il divieto di discipline differenziate in base a determinati elementi distintivi, tra i quali sta per l'appunto la religione". E, nella specie, si differenzia appunto in base alla religione nel momento in cui si dispone l'esposizione del SOLO crocifisso.**

Il "**privilegio**" accordato ai cattolici si risolve dunque, necessariamente, in una discriminazione ai danni di tutte le altre fedi: il che è stato ribadito da Corte Cost. (sent. n. 195/1993), che ha affermato che "**qualsiasi DISCRIMINAZIONE in danno dell'una o dell'altra fede è COSTITUZIONALMENTE INAMMISSIBILE in quanto contrasta con il diritto di libertà di religione e con il principio di eguaglianza**".

Per evidenziare ancor più le strettissime analogie tra i due casi, ritengo utile rileggere i passi salienti della "sentenza Montagnana", adattandoli alle peculiarità del "caso Tosti":

"Il contenuto dell'ufficio di giudice consiste solo indirettamente nei compiti o nelle prestazioni ad esso connessi, ma direttamente ed immediatamente nella funzione di pubblico ufficiale che con la nomina egli viene ad assumere. Una volta designato, infatti, il giudice svolge una pubblica funzione, un'attività, cioè, che è diretta manifestazione di pubbliche potestà o - in senso enfatico - dell'autorità dello Stato per la presenza dei poteri tipici della potestà giurisdizionale, come indicati dal secondo comma dell'art. 357 cod. proc. pen. novellato dalle leggi n. 86 del 1990 e n. 181 del 1992 (cfr. Cass. sez. un. 24-09-1998, n. 10086, ced 211190). Il contenuto dell'ufficio di

giudice è, quindi, quello di formare e manifestare la volontà dell' amministrazione della Giustizia (Cass. sez. un. 27-03-1992, n. 7958, ced. 191173): e, quindi, innanzitutto la "inserzione nell'ufficio" (Cass. 5-5-1992, n. 5332, ced 189972).

È in relazione a questo immediato contenuto dell'ufficio di giudice che va quindi valutata l'esistenza del rapporto di causalità immediata con il motivo del rifiuto: ed essa, se pur dubbia o non appariscente in relazione ai singoli compiti assegnati al giudice, riemerge allora con immediatezza. Infatti, il dott. Tosti ha rifiutato di "svolgere la funzione di giudice", piuttosto che i compiti ad essa connessi, e cioè l'inserzione come pubblico ufficiale in una amministrazione della Giustizia che, non provvedendo "affinché venga rimosso qualsiasi simbolo o immagine religiosa da tutte le aule di giustizia", non garantisce, contro il suo convincimento, "il rispetto della irrinunciabile libertà di coscienza garantita dalla Costituzione a ciascun cittadino" e del "supremo principio costituzionale della laicità dello Stato".

4. - L'immediatezza, e non la strumentalità, del rapporto tra il rifiuto motivato ed il contenuto dell'ufficio di giudice scaturisce dalla portata dell'invocato principio di laicità dello Stato, che con quel contenuto ha in comune la nota dell'imparzialità del giudice (art. 111 Cost.), in funzione della quale vanno organizzate le aule di giustizia, in cui il giudice è inserito, in particolare per garantire sotto i molteplici aspetti formali previsti dalla legge la libera formulazione del giudizio.

Il principio indicato implica un "regime di pluralismo confessionale e culturale" (corte cost. 12.4.1989, n. 203) e presuppone, quindi, innanzitutto l'esistenza di una pluralità di sistemi di senso o di valore, di scelte personali riferibili allo spirito o al pensiero, che sono dotati di pari dignità e, si potrebbe dire, nobiltà. Ne consegue una pari tutela della libertà di religione e di quella di convinzione, comunque orientata: infatti, anche "la libertà di manifestazione dei propri convincimenti morali o filosofici" è garantita in connessione con la tutela della "sfera intima della coscienza individuale" (corte cost. 19.12.1991, n. 467), conformemente all'interpretazione dell'art. 19 Cost (che tutela la libertà di religione, non solo positiva ma - come riconosciuto dalla corte fin dalla sentenza 10.10.1979, n. 117, e ribadito da quella 8.10.1996, n. 334 - anche negativa: vale a dire, anche la professione di ateismo o di agnosticismo) e all'art. 9 della convenzione europea dei diritti dell'uomo, resa esecutiva con l. 4.8.1955, n. 848 (che tutela la libertà di manifestare "la propria religione o il proprio credo").

Il detto principio, inoltre, si pone come condizione e limite del pluralismo, nel senso di garantire che le aule di giustizia deputate al conflitto tra i sistemi indicati siano neutrali e tali permangano nel tempo: impedendo, cioè, che il sistema contingentemente affermatosi getti le basi per escludere definitivamente gli altri sistemi.....

6. - La rimozione del simbolo religioso del crocifisso da ogni aula di giustizia, che è la condizione a cui il dott. Luigi Tosti aveva subordinato l'espletamento della funzione di giudice = pubblico ufficiale imparziale, si muove lungo questo solco tracciato dalla giurisprudenza costituzionale in termini di laicità e pluralismo, reciprocamente implicantisi.....

In particolare, l'imparzialità della funzione del giudice-pubblico ufficiale è strettamente correlata alla neutralità (altro aspetto della laicità, evocato sempre in materia religiosa da corte cost. 15.7.1997, n. 235) delle aule di giustizia deputate alla formazione dei

processi decisionali nelle cause civili e penali, che non sopporta esclusivismi e condizionamenti sia pure indirettamente indotti dal carattere evocativo, cioè rappresentativo del contenuto di fede, che ogni immagine religiosa simboleggia.....

Sta di fatto, tuttavia, che la condizione apposta dal dot. Tosti non si è verificata e che egli ne ha tratto motivo per non ritenere garantito il principio di laicità dello stato e quindi - con un rapporto tra causa ed effetto - di imparzialità della propria funzione di giudice, inducendolo ad un'azione di rifiuto adeguata a tali principi costituzionali.....

Ora la libertà di coscienza, prospettata per dir così a tutto tondo, non è divisibile in modo da ritenerla esercitabile solo se riguardi l'aula utilizzata dall'agente come giudice e non la totalità delle aule e cioè l'intera amministrazione della Giustizia.....

Ogni violazione del principio di laicità nel modo indicato in qualsivoglia aula giudiziaria non può non essere avvertita da una coscienza informata a quel principio come violazione di quel bene nella sua interezza, indipendentemente dal luogo in cui si verifichi, cosicché non è possibile attribuire rilevanza al fatto che casualmente la violazione non si verifichi nell'aula di destinazione.

Costituisce, pertanto, giustificato motivo di rifiuto dell'ufficio di giudice la manifestazione della libertà di coscienza, il cui esercizio determini un conflitto tra la personale adesione al principio supremo di laicità dello Stato e l'adempimento dell'incarico a causa dell'organizzazione della Giustizia in relazione alla presenza obbligatoria nelle aule giudiziarie, pur se casualmente non in quella di specifica destinazione, del crocifisso o di altre immagini religiose.”

Chiusa l'esposizione dei motivi di ricorso, mi vedo costretto a riproporre la questione preliminare sollevata nei precedenti gradi di giudizio.

QUESTIONE PRELIMINARE RELATIVA ALLA CELEBRAZIONE DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE DEL PRESENTE RICORSO

I. Dal momento che le problematiche relative al rispetto del principio supremo di laicità si riproporranno, inevitabilmente, anche dinanzi alla Corte di Cassazione, quando sarà celebrata la discussione del presente ricorso, preannuncio sin d'ora che sarò costretto a rifiutarmi di esercitare il mio diritto di difesa, per il tramite dei miei difensori di fiducia, se per quella data non verranno rimossi da tutte le aule di Giustizia italiane i crocifissi o, in alternativa, se non verranno esposti a fianco dei crocifissi tutti i simboli delle varie divinità concepite dalla mente umana e, in ogni caso, il logo dell'U.A.A.R. (Unione Atei Agnostici Razionalisti), la menorà ebraica, nonché i simulacri di Pallade Atena, di Budda, della Dea Iside, del Dio Bacco, di Odino e del Dio Quetzalcoatl, da me ardentemente venerati.

Per la precisione, preannuncio che revocherò il mandato ai miei due difensori di fiducia -i quali condividono in toto le motivazioni del mio rifiuto e rivendicano anch'essi il rispetto della loro dignità umana e professionale- e impedirò agli stessi di partecipare all'udienza dibattimentale.

II. Le motivazioni di questo mio rifiuto sono analoghe a quelle del portatore di handicap che, rifiutandosi di comparire in udienza a causa della mancata eliminazione delle barriere architettoniche da parte delle Amministrazioni dello Stato, rivendicò il

rispetto da parte dello Stato italiano della sua **DIGNITA' di essere umano**, ottenendo un esplicito riconoscimento da parte della Cassazione.

In altre parole, anch'io -come peraltro i difensori da me scelti- rivendico il rispetto da parte del Ministro di Giustizia della mia dignità di essere umano e mi rifiuto, dunque, di farmi processare in un'ambiente partigiano connotato di sola cattolicità romana a causa dell'esposizione generalizzata dei crocifissi.

Dal momento che l'assenza dei miei difensori dovrà essere ritenuta "giustificata", invito sin da ora la Corte di Cassazione a sollevare un conflitto di attribuzione nei confronti del Ministro di Giustizia per le motivazioni che seguono.

a) Il mio rifiuto di farmi difendere in un ambiente confessionale cattolico scaturisce, in primo luogo, dall'esercizio del mio diritto primario di libertà di coscienza (artt. 2 e 111 Cost. ed artt. 9 e 6 Convenzione per la salvaguardia dei diritti fondamentali dell'uomo), ovverosia dalla necessità di evitare di subire un processo da parte di giudici che non sono imparziali, come prescritto dall'art. 111 della Costituzione e dall'art. 6 della Convenzione, bensì inseriti in un'amministrazione giudiziaria che è simbolicamente connotata di cattolicesimo: e, in effetti, l'esercizio del magistero cattolico attraverso l'esposizione dell'idolo del "Dio Biblico incarnato" (tale è Gesù Cristo, secondo il dogma ufficiale della Chiesa) è assolutamente incompatibile con l'obbligo di imparzialità e di neutralità della Istituzione "Giustizia", come peraltro già sentenziato dalla Cassazione penale, sicché non accetto di essere giudicato da giudici che sono "parti in causa", anziché garanti dell'imparzialità, anche simbolica, delle loro funzioni.

b) In secondo luogo il mio rifiuto scaturisce dalla necessità di evitare di subire la lesione del mio diritto primario alla libertà di religione, garantito sia dalla Costituzione (art. 19) che dalla Convenzione sui diritti dell'uomo (art. 9), ovverosia del diritto di essere tenuto lontano dagli idoli degli Dei incarnati e da simbolismi religiosi nei quali non solo non mi identifico ma che, anzi, detesto e condanno apertamente a causa delle criminalità e delle immoralità che connotano il Dio della Bibbia, che connotano il messaggio simbolico della cosiddetta "passione di Cristo" e che connotano gli insegnamenti dogmatici e i comportamenti altrettanto criminali, immorali, antidemocratici e lesivi dei più elementari diritti umani tenuti dalla Chiesa cattolica.

c) Infine, il rifiuto scaturisce dall'esigenza di tutelare il mio diritto primario all'eguaglianza ed alla non discriminazione religiosa, garantitomi sia dall'art. 3 della Cost. che dall'art. 14 della Convenzione, dal momento che l'Amministrazione giudiziaria italiana privilegia smaccatamente l'esposizione dell'idolo del Dio Biblico incarnato, vietando lo stesso diritto ai miei ed agli altrui simboli.

Mi sembra abbastanza ovvio che nessuno possa impormi -se io non lo voglio- di frequentare conventi, chiese ed altri luoghi di culto connotati dall'ostensione del macabro e orrifico idolo del Dio incarnato: alla stessa stregua, pertanto, nessuno -come significativamente affermato dalle Corti Costituzionali di Paesi molto più civili (Svizzera e Germania, ad esempio)- può obbligarmi ad essere processato, pubblicamente, da Giudici visibilmente "confessionali", cioè inseriti in un'Amministrazione giudiziaria pubblicamente connotata di idolatria cattolica.

Si tratta, innanzitutto, di una questione di rispetto dei diritti umani, oltre che di **buona educazione**. Io non mi sognerei mai di esporre nelle case altrui i miei simboli ideologici e pretendo, dunque, che il Papa, la Chiesa e gli adepti della setta religiosa cattolica si astengano dal marcare in modo così squallido le pareti delle aule di Giustizia -che non appartengono a loro ma a TUTTI i cittadini italiani- col simbolo del loro supposto Dio incarnato.

E questo non solo perché si tratta di un simbolo che evoca in modo macabro e orrifico un messaggio altamente immorale, diseducativo e psicologicamente deleterio, cioè l'assassinio di un Dio-figlio perpetrato da un Dio-Padre per assurde e inconcepibili finalità di "redenzione" di terzi "colpevoli", cioè dell'Umanità "peccatrice", ma anche per le intollerabili e ingiustificabili implicazioni di genocidi, di assassini, di torture, di criminale inquisizione, di criminali crociate, di criminale razzismo, di criminali roghi contro eretici e streghe, di criminale schiavismo, di superstizione, di criminale discriminazione e persecuzione razziale, di criminale shoà, di criminali rapimenti di bambini ebrei, di disprezzo delle donne e degli omosessuali, di omofobia, di sessuofobia patologica, di intolleranza, di oscurantismo, di violazione e prevaricazione dei più elementari diritti politici ed umani alla libertà di opinione, di pensiero, di religione e di eguaglianza, di omertosa e criminale copertura dei preti pedofili, di falsificazioni di atti, di false reliquie, di falsi miracoli, di falsi esorcismi, di falsi Padri Pii, di truffe, di abuso della credulità popolare a fini speculativi, di mercimonio di indulgenze e di medaglie "miracolose", di bolle di componenda, di illeciti finanziari e via dicendo, crimini di cui la storia millenaria del crocifisso è irrimediabilmente intrisa.

Essendo poi dotato di fondamenti etici e civili informati alla condivisione e all'osservanza dei basilari precetti del codice penale, della Costituzione italiana, delle Convenzioni internazionali sui diritti dell'Uomo e delle Convenzioni internazionali contro ogni forma di discriminazione, non intendo minimamente subire processi da parte di Giudici che si identificano simbolicamente e platealmente in un Dio biblico assassino, terrorista, genocida, intollerante, stupratore, infanticida, schiavista, dispregiatore delle donne e degli omosessuali, razzista, sessuofobo e a tal punto borioso e criminale da pretendere di essere venerato dagli uomini con sacrifici umani ed animali.

E' la mia "debole" morale che mi impedisce tutto ciò, anche se, ovviamente, non ho il minimo "astio" o disprezzo nei confronti del Dio biblico, la cui unica colpa è quella di essere stato creato dall'uomo a sua immagine e somiglianza e, quindi, con le sue debolezze e con le sue inclinazioni criminali.

Giammai accetterei l'imposizione della croce uncinata nazista da parte dello Stato italiano -e questo perché ripudio ed aborro i crimini compiuti dai cristiani nazisti- e quindi **-e a maggior ragione-** non accetto di essere processato dall'Amministrazione Giudiziaria Italiana, connotata di "cristianità" cattolica.

Se qualcuno si vuole ancora identificare in quel simbolo e intende ancora glorificarsi del supposto "Amore" del supposto unico Dio, nella sua duplice versione di Dio-Padre e di Dio-Figlio incarnato, lo faccia pure: ma lo faccia a causa sua, sulla sua persona, nei suoi templi, nei Tribunali dell'Inquisizione e in quelli della Sacra Rota, ma

non lo imponga a me che, proprio "grazie a Dio", mi identifico in valori morali e civili diametralmente opposti.

III. Ciò premesso, ritengo che questo mio rifiuto a difendermi per il tramite dei miei legali di fiducia integri una chiara ipotesi di legittimo impedimento a comparire e/o presenziare al processo.

D'altro canto, se la Cassazione penale ha ritenuto, nella sent. 4273/2000, che sia legittimo il "rifiuto" dello scrutatore di seggio di adempiere il proprio dovere per "*evitare di ledere il diritto dei cittadini ad essere amministrati da funzionari imparziali e neutrali, che cioè non si identificano simbolicamente nei crocifissi*", a maggior ragione deve ritenersi legittimo il rifiuto dei cittadini a farsi giudicare da giudici parziali, che cioè si identificano nei crocifissi loro imposti dal Ministro di Giustizia fascista.

Ricordo ancora che il "***diritto di libertà di coscienza***" è un diritto **fondamentale** garantito sia dalla Costituzione (art. 2) che dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (art. 9): esso, più precisamente, consiste, nel "***diritto di rifiutarsi di compiere atti doverosi, per evitare di ledere diritti primari altrui o di subirne la lesione di propri***".

Costituirebbe, ad esempio, un'ipotesi di diritto di libertà di coscienza il caso del funzionario che si rifiutasse di obbedire ad un atto normativo (legge, regolamento, circolare etc.) che gli imponesse di infilare gli ebrei nelle camere a gas o di torturarli: in questi casi, infatti, la "***disobbedienza***" del funzionario nei confronti di atti doverosi sarebbe necessitata dall'esigenza di evitare l'ingiusta lesione dei diritti primari alla vita o alla salute dei cittadini ebrei.

E se i funzionari possono **legittimamente** rifiutarsi di uccidere e/o torturare gli ebrei, mi sembra ineluttabile dedurre che gli ebrei, a maggior ragione, abbiano il diritto di rifiutarsi di entrare nelle camere a gas o di essere torturati.

Alla stessa stregua, se la Cassazione ha sentenziato che un funzionario può legittimamente rifiutarsi di compiere atti di amministrazione a causa della presenza dei crocifissi -e questo per evitare di amministrare i cittadini in modo parziale- a maggior ragione deve ritenersi **legittimo** il rifiuto del cittadino a subire atti di amministrazione "parziale". E se questo lo si può argomentare per un funzionario, a maggior ragione lo si deve argomentare per un giudice, sul quale incombe l'obbligo primario, sancito sia dalla Costituzione (art. 111) che dalla Convenzione sui diritti dell'Uomo (art. 6), di amministrare i "giustiziabili" con la rigorosa osservanza del principio di "**imparzialità**".

IV. A maggior ragione, dunque, deve ritenersi **legittimo** il rifiuto di un "giustiziabile" (come lo scrivente) di essere giudicato da un'Amministrazione giudiziaria che appare istituzionalmente connotata di "parzialità" cattolica: tanto più in processi dove si dibatte circa la legittimità o meno del rifiuto del "giustiziabile" di subire l'imposizione dell'idolo del Dio incarnato.

Queste mie motivazioni -ribadisco- risultano pienamente condivise dalla Cassazione penale e, oggi, anche dal Consiglio Superiore della Magistratura (ordinanza n. 12/2006, depositata il 23.11.2006).

Sottolineo, in particolare, che con la storica sentenza n. 439 del 1.3.2000 la IV Sezione penale della Corte di Cassazione ha sentenziato l'**illiceità** dell'ostensione dei crocifissi negli uffici pubblici perché, in primis, viola il "*principio supremo di laicità*" che si sostanzia -come costantemente affermato dalla Corte Costituzionale- nell'**obbligo** dello Stato (e, quindi, dei giudici) di essere **neutrale, imparziale** ed **equidistante** nei confronti di tutte le religioni e di tutti i singoli cittadini, in relazione alla loro fede o credo.

"L'imparzialità della funzione del pubblico ufficiale -ha chiarito la Corte- è strettamente correlata alla NEUTRALITÀ dei LUOGHI deputati alla formazione del processo decisionale, che non sopporta ESCLUSIVISMI e CONDIZIONAMENTI,.....indotti dal carattere evocativo, cioè rappresentativo del contenuto di fede, che ogni immagine religiosa simboleggia".

Trasponendo questo giudizio della Cassazione al caso che mi riguarda, si deve ineluttabilmente affermare che l'esposizione del crocifisso "**sopra il banco dei giudici**" -imposto dal Ministro di Giustizia come "*simbolo venerato*" e "*solenne ammonimento di verità e giustizia*" - pregiudica la "**neutralità**" e l'"**imparzialità**" dei "*luoghi deputati all'esercizio delle funzioni giurisdizionali* (cioè le aule di giustizia), *che non può sopportare esclusivismi e condizionamenti sia pure indirettamente indotti dal carattere evocativo, cioè rappresentativo del contenuto di fede, che ogni immagine religiosa simboleggia*".

Si deve quindi affermare che l'ostensione del crocifisso nelle aule giudiziarie italiane confligge col principio di **imparzialità della giurisdizione**, sancito dall'art. 111 della Costituzione, cioè con l'obbligo dei giudici di giudicare i cittadini in modo visibilmente imparziale.

V. Ma è altrettanto ovvio che all' "**obbligo**" di "imparzialità" del giudice corrisponda, dal lato attivo, il "**diritto**" del cittadino di essere giudicato da un giudice "imparziale", come garantitogli dall'art. 111 della Costituzione e dall'art. 6 della Convenzione: di qui l'interesse dello scrivente, nella propria veste di imputato, ad essere processato da un' Amministrazione Giudiziaria che non sia composta da **giudici che si identificano platealmente nei crocifissi cattolici appesi sopra la loro testa, e non nei simboli neutrali dell'unità nazionale che, guarda caso, sono accuratamente estromessi dalle aule giudiziarie.**

Ma non è tutto.

VI. La Cassazione ha infatti stigmatizzato l'ostensione dei crocifissi anche sotto il profilo della violazione del diritto all'eguaglianza: se, infatti, il "*principio supremo di laicità*" si sostanzia nell' "**obbligo di imparzialità, neutralità ed equidistanza**" dello Stato nei confronti delle confessioni religiose e dei cittadini, questi ultimi debbono necessariamente ritenersi titolari del corrispondente "**diritto**" alla "**non discriminazione**", cioè all' "**eguaglianza**" (art. 3 Cost. e 14 Conv.).

E così, in effetti, si è espressa la Cassazione: "*nel nostro ordinamento la giustificazione indicata urta contro il chiaro divieto posto in questa materia dall'art. 3 cost., come ha recentemente ricordato corte cost. 14.11.1997, n. 329, laddove ha sottolineato che... il richiamo alla cosiddetta coscienza sociale, se può valere come argomento di apprezzamento delle scelte del legislatore sotto il profilo della loro*

ragionevolezza, è viceversa vietato laddove la Costituzione, nell'art. 3, 1° comma, stabilisce espressamente il divieto di discipline differenziate in base a determinati elementi distintivi, tra i quali sta per l'appunto la religione". E, nella specie, si differenzia appunto in base alla religione nel momento in cui si dispone l'esposizione del SOLO crocifisso".

La presenza del SOLO crocifisso, quindi, lede necessariamente anche il diritto di eguaglianza di tutti i cittadini che -come lo scrivente- non si identificano in quel simbolo e che, dunque, vengono discriminati a causa della mancata esposizione dei loro simboli.

Ma ancora non basta.

VII. L'ostensione obbligatoria del crocifisso nelle aule viola, infatti, anche il diritto alla libertà religiosa dei cittadini (art. 19), soprattutto di quelli che non si identificano in quel simbolo e che sono però costretti a subirne la presenza e l'imposizione allorché sono costretti a frequentare gli uffici giudiziari allo scopo di esercitare il loro diritto alla difesa.

Sulla base di queste lineari premesse giuridiche (**pienamente condivise dal CSM**), mi vedo dunque costretto a rivolgere alla Corte di Cassazione una formale istanza affinché si attivi presso il Ministro di Giustizia per ottenere la rimozione permanente dei crocifissi da tutte le aule giudiziarie italiane ai fini del ristabilimento della **LEGALITA'**, cioè affinché sia preservato, durante l'intero corso del processo, il rispetto del mio **diritto di essere giudicato da un giudice "imparziale"** (art. 111 Cost. e 6 Conv.), il rispetto del mio **diritto all'eguaglianza senza distinzione di religione** (art. 3 Cost. e 14 Conv.) e il rispetto del mio **diritto alla libertà religiosa** (art. 19 Cost. e 9 Conv.).

VIII. Orbene, posto che non intendo accettare, per libertà di coscienza legata al rispetto dei miei diritti primari, che i miei difensori siano costretti a discutere il presente ricorso in aule connotate di cattolicità romana, la Corte di Cassazione dovrà preliminarmente valutare se l'assenza dei miei difensori, determinata dalla revoca del mandato a causa dell'illegittima presenza dei simboli confessionali, integri o meno un'ipotesi di **"legittimo impedimento dei difensori di fiducia a presenziare al dibattimento"**: in caso negativo, infatti, il processo proseguirà in assenza dei miei difensori di fiducia; in caso positivo, però, si imporrà il rinvio del dibattimento.

E' peraltro chiaro che un mero rinvio, disposto ex artt. 420 *ter* e segg., si rivelerebbe del tutto inconcludente, ove non fosse accompagnato dalla richiesta di rimozione dei crocifissi da tutti gli uffici giudiziari, che la Corte di Cassazione dovrà necessariamente indirizzare al Ministro di Giustizia acciocché sia ripristinata la legalità e consentita la celebrazione del presente processo nel pieno rispetto del principio supremo di laicità (art. 111 Cost. e 6 Conv.) e dei miei diritti di rango primario (artt. 3 e 19 Cost. e 14 e 9 Conv.), analogamente a quanto avvenuto per l'imputato portatore di handicap.

Nell'ipotesi che il Ministro ottemperi a questa richiesta, sarà eliminato qualsiasi ostacolo alla prosecuzione del presente giudizio.

IX. Nell'opposta ipotesi, però, è da escludere che la Cassazione possa disapplicare la circolare del Ministro fascista Rocco, ex art. 4, all. E, della L. 20.3.1865 n. 2248: la

rimozione dei crocifissi dalle aule giudiziarie italiane, infatti, postula l'esecuzione di un atto amministrativo di revoca che rientra nella competenza esclusiva del Ministro, come espressamente affermato dalla Cassazione penale nell'ordinanza n. 41.571 del 18.11.2005.

E' da escludere, poi, che possa essere sollevata una questione di incostituzionalità della "circolare", trattandosi di mero atto amministrativo.

X. L'unica via praticabile, ad avviso del ricorrente, è quella del conflitto di attribuzione nei confronti del Ministro di Giustizia, ex art. 134, comma 2° Cost., e 37 L. 11.3.1953 n. 87, sussistendone tutti i requisiti oggettivi e soggettivi.

Queste le motivazioni.

E' in primo luogo innegabile che il diniego di rimozione dei crocifissi da parte del Ministro di Giustizia (sempreché ritenuto dalla Corte di Cassazione **illegittimo ed ostativo alla prosecuzione del dibattimento**) impedirebbe *sine die* la celebrazione del processo a mio carico: il che concretizzerebbe, di fatto, una "***menomazione della pienezza della funzione giurisdizionale attribuita alla Corte di Cassazione dalla Costituzione***".

Questa "menomazione" integrerebbe un'ipotesi del tutto analoga a quella dell'**illegittimo** rifiuto delle Camere di fornire all'Autorità giudiziaria documenti necessari ai fini probatori o a quella dell'**illegittimo** rifiuto dell'autorizzazione a procedere contro parlamentari: tutti casi, questi, nei quali la Corte Costituzionale ha ritenuto e ritiene ammissibili i conflitti di attribuzione.

E sulla "**illegittimità**" dell'ipotetico rifiuto del Ministro di Giustizia di rimuovere i crocifissi dalle aule di giustizia non vi dovrebbero essere, in realtà, soverchi dubbi, dal momento che, come visto, la Cassazione penale e, oggi, anche lo stesso CSM, si sono già pronunciati in tal senso.

E' da ribadire, a questo proposito, che se è ben vero che l'art. 110 della Costituzione attribuisce al Ministro di Giustizia la competenza a disciplinare "**l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di giustizia**" e che, quindi, rientra nella sua competenza istituzionale la potestà di predeterminare e di fornire gli "arredamenti" necessari al funzionamento dell'apparato giudiziario, è altrettanto innegabile che il "crocifisso" non è un "oggetto di arredamento" necessario al funzionamento della Giustizia -come ad esempio un tavolo, una sedia o un computer- bensì un simbolo ideologico, la cui funzione esclusiva è quella di connotare di "cristianità" le aule di giustizia e, quindi, l'attività giurisdizionale esercitata dai Giudici.

Orbene, se si considera che i Giudici godono della prerogativa dell'**indipendenza** (artt. 101, 102 e 104) e dell'**imparzialità** (art. 111), è giocoforza ritenere che l'imposizione da parte del Ministro di Giustizia di un simbolo ideologico "partigiano", qual'è innegabilmente il crocifisso, leda non soltanto il principio supremo di laicità e i miei diritti primari alla non discriminazione ed alla libertà religiosa, ma anche tutte queste prerogative costituzionali della Magistratura.

Tutto questo è più che sufficiente per decretare la palese "**illegittimità**" della circolare del Ministro di Giustizia Rocco n. 2134/1867 del 29.5.1926 per violazione degli art. 2, 3, 7, 8, 19, 97, 101, 102, 104, 111 e 113 della Costituzione e degli artt. 6, 9, 13, 14 e 17 della citata Convenzione (una vera "strage").

Questa illegittimità della circolare, peraltro, riverbera i suoi effetti sulla pienezza della funzione giurisdizionale della Corte di Cassazione, menomandola al punto tale da impedirle di celebrare il processo a causa del legittimo rifiuto dei miei difensori di presenziare al dibattimento: ritengo, dunque, che ricorra un evidente caso di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, ex art. 37 L. n. 87/1953.

Tale norma sancisce infatti che *"Il conflitto tra poteri dello Stato è risolto dalla Corte costituzionale se insorge tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali"*.

XI. Nel caso di specie ricorre, innanzitutto, il requisito soggettivo, in quanto la Corte di Cassazione gode di assoluta indipendenza ed autonomia nell'ambito del più vasto "potere giurisdizionale" cui appartiene (si richiama Corte Cost., ord. 22/1975: *"i singoli organi giurisdizionali, esplicando le loro funzioni in situazioni di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono da considerare legittimati -attivamente e passivamente- prescindendo dalla proponibilità di gravami predisposti a tutela di interessi diversi"*).

XII. Non sussiste, poi, l'ipotesi che *"altro organo, all'interno del potere giurisdizionale, sia abilitato ad intervenire -d'ufficio o dietro sollecitazione del potere controinteressato- rimuovendo o provocando la rimozione dell'atto o del comportamento che si assumono lesivi"* (Corte Cost., ord. 228/75).

XIII. Dal punto di vista oggettivo, poi, il conflitto di attribuzione che caldeggio concerne sicuramente un atto amministrativo di natura regolamentare (circolare Min. Giust. n. 2134/1867 del 29.5.1926 o, comunque, un comportamento di "rifiuto" di rimozione dei crocifissi da tutte le aule giudiziarie italiane), della cui *"illegittimità"*, come visto, non è dato dubitare.

XIV. Infine, la violazione della sfera di attribuzione della Corte di Cassazione trova il suo fondamento negli artt. 101 e 102 della Costituzione, perché il diniego di rimozione generalizzata dei crocifissi dalle aule giudiziarie da parte del Ministro di Giustizia, implicando la violazione del diritto costituzionale dell'imputato all'equo processo da parte di un giudice imparziale (art. 111 Cost. e 6 Conv.), nonché del diritto costituzionale all'eguaglianza (art. 3 Cost. e 14 Conv.) e del diritto costituzionale alla libertà religiosa (art. 19 Cost. e 9 Conv.), determina un legittimo impedimento dei difensori di fiducia a presenziare di natura permanente e, quindi, l'impossibilità di celebrare un valido processo penale a carico dell'imputato, con conseguente menomazione della pienezza della funzione giurisdizionale spettante alla Corte Suprema.

Rappresento che queste mie motivazioni risultano oggi confortate, oltre che dalla Cassazione penale nella citata sentenza n. 4273/2000, "anche" dal Consiglio Superiore della Magistratura. In particolare, nell'ordinanza n. 12/2006, depositata il 23.11.2006, il CSM ha affermato che la mia pretesa (come giudice) di ottenere la rimozione dei crocifissi dalle aule giudiziarie è pienamente fondata, dal momento che la circolare fascista del Ministro Rocco deve ritenersi tacitamente abrogata (sin dal 1948) per incompatibilità con la Costituzione repubblicana.

Sottolinea innanzitutto il CSM che la circolare in questione è *"un atto amministrativo privo di fondamento normativo e, quindi, contrastante con il principio di legalità dell'azione amministrativa, desumibile dagli articoli 97 e 113 della Costituzione, dal quale deriva che ogni atto amministrativo deve essere espressione di un potere riconosciuto all'Amministrazione da una norma"*, tant'è, soggiunge il CSM, che per poter esporre i simboli nazionali negli uffici pubblici il legislatore ha dovuto emanare ben due leggi.

In secondo luogo, poi, il CSM evidenzia -in sintonia con la Cassazione penale- che la circolare fascista *"appare in contrasto con il principio costituzionale di laicità dello Stato e con la garanzia della libertà di coscienza e di religione, essendo pacifico (in tal senso Cassazione, Sezione Unite, 18.11.1997, n. 11432 e Sez. Disciplinare 15.9.2004, Sansa) che nessun provvedimento amministrativo può limitare diritti fondamentali di libertà, al di fuori degli spazi eventualmente consentiti da una legge ordinaria conforme a costituzione. Ne consegue, da un lato, che in materia religiosa lo Stato deve essere equidistante, imparziale e neutrale e, dall'altro, che l'ordine delle questioni religiose e quello delle questioni civili debbono rimanere separati, con la conseguenza che in nessun caso il compimento di atti appartenenti alla sfera della religione possa essere oggetto di prescrizioni obbligatorie o che si ricorra ad obbligazioni di ordine religioso per rafforzare l'efficacia di precetti statali: la religione e gli obblighi morali che ne derivano non possono essere imposti come mezzo al fine dello Stato. La libertà di coscienza (espressamente riconosciuta anche dall'art. 9 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dall'art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) e la libertà di religione debbono essere lette come affermazione non solo positiva, di tutela delle convinzioni o della fede professata, ma anche in senso negativo, come tutela di chi rifiuti di avere una fede e, pertanto, deve essere garantita sia ai credenti che ai non credenti, siano essi atei o agnostici. Dal carattere "fondante" della libertà di coscienza deriva anche che nelle valutazioni costituzionali relative ai profili dell'eguaglianza in materia religiosa il dato quantitativo, l'adesione più o meno diffusa a questa o a quella confessione, non può essere rilevante. Alla luce dei rilievi ora svolti appare convincente la tesi dell'incolpato secondo la quale l'esposizione del crocifisso nelle aule di giustizia, in funzione solenne di "ammonimento di verità e giustizia", costituisce un'utilizzazione di un simbolo religioso come mezzo per il perseguimento di finalità dello Stato. Del pari persuasiva sembra l'affermazione che l'indicazione di un fondamento religioso dei doveri di verità e giustizia, ai quali i cittadini sono tenuti, può provocare nei non credenti "turbamenti, casi di coscienza, conflitti di lealtà tra doveri del cittadino e fedeltà alle proprie convinzioni" e pertanto può ledere la libertà di coscienza e di religione."*

Il CSM, infine, ha cura di "bocciare" le sentenze del TAR del Veneto e del Consiglio di Stato che hanno legittimato l'esposizione dei crocifissi nelle scuole per la loro supposta valenza "culturale": *"anche a poter condividere la tesi del significato meramente culturale del crocifisso -chiarisce il CSM- il problema della libertà di coscienza e del pluralismo si sposterebbe dal terreno esclusivamente religioso a quello appunto culturale, ma non sarebbe risolto, in quanto dai principi costituzionali in*

precedenza individuati deriva che l'amministrazione pubblica non può scegliere di privilegiare un aspetto della tradizione e della cultura nazionale, sia pure largamente maggioritaria, a discapito di altri minoritari, in contrasto con il progetto costituzionale di una società "in cui hanno da convivere fedi, culture e tradizioni diverse" (Corte Cost., n. 440 del 1995)".

In buona sostanza, dunque, lo stesso CSM ha ammesso che l'esposizione dei soli crocifissi nelle aule giudiziarie e, in genere, nei pubblici uffici, calpesta il principio supremo di laicità delineato dalla Costituzione italiana e, quindi, l'obbligo costituzionale dei giudici di essere imparziali, neutrali ed equidistanti.

Calpesta, di conseguenza, il corrispondente diritto dei cittadini di essere giudicati da giudici imparziali e, infine, il diritto di libertà religiosa e di eguaglianza e non discriminazione dei cittadini atei, agnostici o non cattolici.

XV. Segnalo alla Corte Suprema la rilevanza delle motivazioni dell'ordinanza n. 41.571 del 18.11.2005 della Corte di Cassazione, III^a Sezione penale, con la quale è stata dichiarata inammissibile l'istanza di rimessione ex art. 46 c.p.p. presentata dall'imputato Adel Smith per motivazioni analoghe a quelle or ora esposte.

La Cassazione, in particolare, ha giustamente affermato che il ricorso alla *legittima suspicione* da parte dell'imputato Smith fosse erroneo, dal momento che i crocifissi sono esposti, in virtù della circolare fascista, in tutti gli uffici giudiziari italiani, e non soltanto nel Tribunale di Verona. Tuttavia, nel dichiarare inammissibile il ricorso, la Corte di Cassazione ha fatto due importantissime affermazioni che, peraltro, sono state evidenziate già dai primi commentatori:

1) la prima è che la rimozione dei crocifissi dalle aule giudiziarie -e cioè il ripristino dell'osservanza del principio di laicità caldeggiato dall'imputato Smith- può essere disposta solo dal Ministro di Giustizia, in quanto "*è da escludere che un giudice, di qualsivoglia ordine e grado, possa disapplicare la circolare ministeriale Rocco*";

2) la seconda affermazione è che, comunque, l'imputato Smith "*ha sollevato una questione importante*".

La Corte di Cassazione, dunque, ha ammesso in modo esplicito che l'osservanza del principio di laicità -durante la celebrazione dei processi- incida negativamente sull'obbligo di imparzialità del giudice sancito dall'art. 111 della Costituzione, affermando però che tale problematica può essere risolta solo attraverso la fattiva collaborazione del Ministro di Giustizia, dal momento che "*il compito di disapplicare una circolare amministrativa, che attiene a una materia qual'è quella della manutenzione degli uffici giudiziari e dei loro arredi, è assolutamente estranea alle attribuzioni giurisdizionali della magistratura*": il che conforta -ad avviso dello scrivente- la necessità di ricorrere al conflitto di attribuzione per risolvere questo problema "importante".

Concludendo su questa "questione" preliminare,

CHIEDO

che la Corte di Cassazione, preso atto della mia decisione di revocare la nomina dei difensori di fiducia o, comunque, di vietare agli stessi di rappresentarmi e difendermi all'udienza dibattimentale che sarà tenuta dinanzi alla stessa, sino a che non verranno rimossi tutti i crocifissi da tutte le aule italiane, voglia attivarsi presso il Ministro di

Giustizia per ottenerne la rimozione, rinviando il dibattimento ad altra prossima udienza e, in caso di esito negativo, voglia sollevare conflitto di attribuzione nei confronti del Ministro di Giustizia dinanzi alla Corte Costituzionale ex artt. 134 Cost. e 37 L. 11.3.1953 n. 87, affinché la Consulta dichiari che il rifiuto di rimozione dei crocifissi è illegittimo, per violazione degli art. 2, 3, 7, 8, 19, 97, 101, 102, 104 e 111 e 113 della Costituzione e 6, 9, 13, 14 e 17 della Convenzione e determina, dunque, una illegittima menomazione della pienezza delle funzioni giurisdizionali spettantigli ex artt. 101 e 102 Costituzione.

XVI. Mi corre l'obbligo di rappresentare alla Corte che analogo conflitto ho sollevato, nel dicembre 2005, nella mia qualità di Giudice monocratico del Tribunale di Camerino.

La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 127/2006 lo ha tuttavia dichiarato inammissibile perché *“il giudice remittente, che per sua stessa ammissione si era astenuto dalle funzioni giurisdizionali dal 9.5.2005, non era attualmente investito di un processo, in relazione al quale soltanto i giudici si configurano come organi competenti a dichiarare la volontà del potere cui appartengono”*, credendo peraltro di non ravvisare, nella complessiva prospettazione del ricorso, una *“menomazione delle attribuzioni costituzionalmente garantite agli appartenenti all'ordine giudiziario”*, bensì *“solo il personale disagio di un «lavoratore dipendente del Ministro di Giustizia» per lo stato dell'ambiente nel quale deve svolgere la sua attività.”*

Pur essendo irrilevante ai fini della fondatezza del conflitto di attribuzione, mi corre l'obbligo di contestare l'appunto di aver voluto esternare alla Corte Costituzionale *“solo il personale disagio di un «lavoratore dipendente del Ministro di Giustizia» per lo stato dell'ambiente nel quale deve svolgere la sua attività”*: in realtà, il *“personale disagio”* che io ho inteso manifestare alla Corte col mio ricorso è lo stesso identico *“disagio personale”* che indusse, nel 2002, il Presidente della Corte Costituzionale prof. Cesare Ruperto, cattolico, a rimuovere il crocifisso dall'aula delle udienze della Corte stessa.

Per essere ancora più espliciti, chiarisco che il mio *“personale disagio”* era ed è il *“disagio”* di un pubblico funzionario della Repubblica che, avendo giurato fedeltà alla Costituzione ed essendo informato al rispetto del principio supremo di laicità, delineato anch'esso dalla Costituzione Repubblicana, nonché al rispetto dei diritti di eguaglianza e di libertà religiosa dei cittadini italiani, anch'essi garantiti e tutelati dalla Costituzione, si è rifiutato e si rifiuta di violare i propri obblighi costituzionali e di calpestare la Costituzione, il principio supremo di laicità e tutti i diritti di rango costituzionale dei cittadini italiani.

Non penso, dunque, di meritare *“appunti”* per le motivazioni che sono a base del mio *“personale disagio”*, salvo che qualcuno mi voglia grottescamente imputare l'errore di aver prospettato tutte queste questioni di rango costituzionale in una sede *“inappropriata”*, cioè dinanzi alla Corte Costituzionale!

In ogni caso rilevo che le considerazioni esposte dalla Consulta non valgono nel caso di specie: per un verso, infatti, la Corte di Cassazione è nel pieno delle sue funzioni giurisdizionali; per altro verso, poi, il conflitto di attribuzione viene oggi da me prospettato con riferimento agli artt. 101 e 102 Cost. ed esso riguarda una *“menomazione delle attribuzioni giurisdizionali”* che -si badi bene- è esattamente

identica a quella ritenuta ammissibile dalla Corte Costituzionale con l'ord. n. 228 del 1975, di cui riporto la massima:

"Il rifiuto opposto al Tribunale di Torino dalla Commissione d'inchiesta in ordine alla richiesta di documenti, ritenuti necessari ai fini probatori, concreta una illegittima menomazione delle pienezza della funzione istituzionalmente spettante al potere giurisdizionale ex artt. 101 e 102, esplicita dal Tribunale medesimo, per la limitazione che ne risulterebbe all'accertamento dei fatti ed alle conseguenti valutazioni di sua competenza".

Orbene, se si ha cura di parafrasare questa massima, adattandola al presente caso di specie, si dovrà ineluttabilmente affermare che:

"il rifiuto, opposto alla Corte di Cassazione dal Ministro di Giustizia in ordine alla richiesta di rimozione dei crocifissi, ritenuta necessaria ai fini del rispetto dei diritti costituzionali dell'imputato all'equo processo, all'eguaglianza ed alla libertà religiosa, concreta una illegittima menomazione delle pienezza della funzione istituzionalmente spettante al potere giurisdizionale ex artt. 101 e 102, esplicita dalla Corte medesima, per la limitazione che ne risulterebbe alla possibilità di celebrare un valido processo a carico dell'imputato, legittimamente non rappresentato e difeso dai suoi difensori di fiducia a causa dell'esposizione obbligatoria dei crocifissi nelle aule giudiziarie".

In ogni caso, per l'ipotesi che la Corte, nonostante l'assenza dei difensori di fiducia determinata dalla revoca del mandato, intenda procedere alla celebrazione del presente processo "in loro assenza", previa nomina di difensori d'ufficio, ritenendo cioè che tale loro allontanamento non costituisca un "giustificato motivo" ex art. 420 ter C.P.P. per rinviare o sospendere il giudizio, **si solleva in via gradata l'eccezione di incostituzionalità, per violazione degli artt. 2, 3, 7, 8, 19, 20 e 21 della Costituzione, degli articoli 420 ter, quater e quinquies del codice di procedura penale nella parte in cui consentono al giudice di procedere in assenza dei difensori di fiducia che, per libertà di coscienza legate alla presenza in aula del crocifisso, ne ha revocato la nomina.**

P. Q. M.

si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ecc.ma Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso, mandare assolto l'imputato perché il fatto non esiste o perché non costituisce reato. In subordine voglia annullare la sentenza con rinvio alla Corte di Appello per il nuovo giudizio.

Luigi Tosti

ATTO DI NOMINA A DIFENSORI EX ART. 613 C.P.P.

Io sottoscritto TOSTI LUIGI, n. a Cingoli il 3.8.1948, res. a Rimini, Via Bastioni Orientali n. 38, per la presentazione di autonomi ricorsi per cassazione avverso la **sentenza della Corte di Appello dell'Aquila n. 735/2007 del 23.5.2007, depositata il 18.7.2007 (N. 1118/2006 R.G.C.)**, ed avverso tutte le ordinanze collegiali dibattimentali di rigetto delle questioni preliminari e delle istanze istruttorie, nonché per le memorie,

per i motivi aggiunti e per la rappresentanza davanti alla Corte di Cassazione, confermo la nomina dei miei difensori di fiducia nelle persone di:

1. **Avv. Pierdominici Fabio** del foro di Camerino, **Via Farnese n. 75, 62032 CAMERINO**, tel. 0737 - 630126;
2. **Avv. Visconti Dario** del foro dell'Aquila, **Via XX Settembre n. 19, 67100 L'AQUILA**, tel. 0862 - 419442.

Rimini, data della presentazione.

Luigi Tosti